



Cronache dal Foro Parmense

Anno XXXIII
numero uno –giugno 2024

Periodico semestrale a cura dell'Ordine
degli Avvocati di Parma.

Autorizzazione del Tribunale di Parma
n.14 del 10 giugno 1992.
Spedizione in abbonamento postale
art. 2 comma 20/c legge 662/96
Filiale di Parma

Direttore responsabile:
avv. Giuseppe Negri

questo numero delle vostre CRONACHE

un inserto, intelligente e informato,
sui testi legali (chiari e sintetici);
un ampio, differenziato sguardo
alla materia penale
e sempre il futuro,
tra IA e Regolamento macchine

l'autonomo percorso iconografico
è ancora tutto parmigiano: immagini
scelte dalla pubblicazione
di Carlo Mambriani
"I palazzi di Parma -II-"
edizione Gazzetta di Parma, 2021
per gentile concessione dell'editore
e degli artisti che detengono i diritti.

Il servizio fotografico d'architettura è
stato realizzato dal fotografo **LUCIO
ROSSI** dello studio **FOTO R.C.R.** di
Parma e la postproduzione compu-
terizzata è stata realizzata da **SILVIA
ROSSI** sempre del medesimo studio.

<https://www.luciorossifotorcr.it/>



sommario

- pag. 3 riflessioni senza specchio - a valle della sessione
ulteriore del xxxv Congresso nazionale forense
(Roma 15-16 dicembre 2023)
- pag. 5 delibera consiliare sull'emergenza-carceri
- pag. 7 il welfare di Cassa Forense fra nuovo regolamento
per l'assistenza e convenzioni
- pag. 10 osservatorio riforma penale Cartabia:
il progressivo formarsi dell'interpretazione
giurisprudenziale di legittimità sull'intervento
di riforma, ad oltre un anno dalla sua entrata in vigore
- pag. 23 attività del Consiglio
- pag. 23 aggiornamento albi
- pag. 24 testi legali comprensibili:
utopia o una questione di stesura?
qualche riflessione di carattere
linguistico a margine delle indicazioni di "chiarezza
e sinteticità degli atti" nella riforma Cartabia.
- pag. 31 Intelligenza Artificiale: guida all'utilizzo da parte
degli avvocati
- pag. 34 un "marketing" sbagliato: il processo mediatico
- pag. 37 autoprofilo di una toga d'oro, suo malgrado
- pag. 40 la nuova procedura per le pene sostitutive nel
d. lgs. n. 31/2024: dal "poter essere" al "dover
essere" di una rivoluzione rieducativa e di una
concreta risposta al sovraffollamento carcerario
- pag. 42 il Regolamento Macchine (UE) 2023/1230
- pag. 47 giurisprudenza disciplinare (con equo compenso)
- pag. 56 quarta di copertina

chiuso in redazione il 9 luglio 2024

Comitato di redazione:
avv. prof. Luigi Angiello,
avv. Nicola Bianchi,
avv. Daria Fanti,
avv. Alberto Magnani,
avv. Francesco Mattioli,
avv. Alessandra Mezzadri,
avv. Werner Stricker

Hanno collaborato
a questo numero:
avv. Giulia Alfieri
prof. Davide Astori
avv. Gianluca Bergamaschi
dott. Alberto Bolognini
avv. Andrea Cevoli
avv. Biagio Craparotta
avv. Stefano Freschi
avv. Giuseppe Rosafio

Riflessioni senza specchio

*a valle della sessione ulteriore
del xxxv Congresso nazionale forense*

(Roma, 15-16 dicembre 2023)

Non sarà l'anno zero della professione forense ma i tempi richiedono una nuova avvocatura.

Sono avvocati inquieti ma proattivi quelli che hanno partecipato al XXXV Congresso Nazionale Forense tenutosi a Roma nei giorni 15 e 16 dicembre, parola d'ordine "Riforme", ovvero "Un Nuovo ordinamento per l'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali".

Un titolo certamente accattivante per la prosecuzione della sessione di Lecce che non era riuscita nell'impresa di entrare nel merito della riforma dell'ordinamento professionale e dunque della nuova Legge Professionale.

Un congresso stanco di rincorrere gli eventi e volenteroso di governarli, ma allo stesso tempo che ancora una volta ha confermato l'assenza di una chiara presa di posizione sul tema della governance dell'Avvocatura che, alla prova del voto e delle mozioni, ha voluto mantenere tutto come è attualmente e con buona pace di chi desiderava un cambiamento radicale dei poteri e delle modalità di gestione degli stessi in seno al Consiglio nazionale forense. Ci dirà il prossimo futuro se la scelta è stata corretta.

In merito alla tanto agognata formulazione di una nuova legge professionale, richiesta ed ormai improcrastinabile (così si lamentava nei lavori pre-congressuali),

dopo Bari 2012, Lecce 2022... ancora una volta si è optato per la postergazione con la creazione di "tavoli di lavoro" composti dal CNF, dall'O.C.F., dalla Cassa Nazionale Forense, dai Presidenti dei Consigli degli Ordini Distrettuali, dai Presidenti delle Unioni Regionali degli Ordini Forensi e ... da un rappresentante di ognuna delle associazioni maggiormente rappresentative che dovranno presentare un elaborato organico di Legge Professionale da presentare al Ministro della Giustizia che ... attende.

Al tempo in cui si scrive i tavoli sono in corso a rilento e con le associazioni maggiormente rappresentative dell'avvocatura ammesse con un solo rappresentante e con l'obbligo di scelta di un solo tavolo al quale partecipare, per di più senza possibilità di produrre materiale scritto ma solo partecipare alla discussione.

Quale sarà il risultato, quando ancora si parla, forse in modo anacronistico di "riserva di consulenza legale" in capo alla sola Avvocatura e con quali tempistiche?

Con la nascita dei tavoli di lavoro si è creato altresì un evidente "confitto di competenze" con O.C.F., di fatto privato della sua funzione di dare attuazione dei deliberati congressuali invece affidati ai "tavoli" così muniti di pieni poteri.

Un tema fondamentale per gli avvocati del presente e del futuro che non può certo essere affrontato con leggerezza in un momen-

to di radicale trasformazione della professione forense già da anni in difficoltà ed all'alba della nuova IA che s-travolgerà il mondo del diritto e non solo.

Tra le tante mozioni approvate si aspira alla concretezza: sul tema di accesso alla professione forense, si auspica ad un percorso, già in ambito universitario, volto alla specializzazione del futuro professionista e non, con apposite differenziazioni per chi intraprenderà la strada delle professioni legali e chi invece ambirà ad altri settori lavorativi.

Sempre improntata al pragmatismo, la mozione avente ad oggetto la riforma del tirocinio di pratica forense, che svolgendosi esclusivamente presso uno studio legale o l'avvocatura di un Ente pubblico/dello Stato, dovrà essere incentrata sulle skills operative fondamentali, volte a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale. Queste, saranno assimilabili soltanto attraverso la sperimentazione diretta e il coinvolgimento totale del praticante, anche attraverso relazioni semestrali coordinate col dominus e l'ampliamento degli onori ed oneri derivanti dall'abilitazione al patrocinio.

Di pari passo e dello stesso auspicio la riforma delle scuole forensi, volta ad una rivisitazione dei piani didattici quanto più omogenea e comune in tutte le Scuole, che dovranno sempre più colmare

le lacune giuridiche dei praticanti con lezioni ad ampio spettro, volte, ancora una volta, alla concretezza e al valore aggiunto che il praticante può conferire alla propria persona e al proprio Studio.

Si è trattato poi anche della ridefinizione delle troppo strette, quasi claustrofobiche, regole rispetto alla definizione di Libero Professionista, ed approvata anche quelle in tema di incompatibilità riguardanti la professione di avvocato ormai non solo legata allo ius postulandi.

Alla luce dell'evoluzione della Professione e dei cambiamenti sociali, la parte maggioritaria del Congresso, ha ritenuto che appaia "necessaria una modifica sostanziale della disciplina delle incompatibilità rispetto all'impostazione totalmente proibizionistica sposata dall'attuale Legge profes-

sionale, limitando le incompatibilità alle sole attività che siano idonee a comportare un reale pregiudizio per l'indipendenza e l'autonomia dell'avvocato, ovvero che impediscano l'esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense".

Rientra nella vetustà normativa riguardante la Professione anche l'impossibilità degli avvocati di partecipare a reti d'impresa pluridisciplinari o anche tra soli professionisti; anche in questo caso il Congresso si è mosso in modo omogeneo, approvando una mozione che auspica l'esatto contrario.

Il concetto è chiaro: "Siamo dominati da tutto ciò con cui ci identifichiamo, possiamo dominare tutto ciò da cui ci siamo disidentificati" così affermava Roberto

Assagioli, che non auspicava certo l'anarchia, ma un abbattimento delle celle-confini sicuramente atipiche per la LIBERA professione, in cui la stessa si è asserragliata un po' per compiacenza egocentrica un po' per indolente pigrizia.

Concludiamo con la consapevolezza di esserci accontentati, senza tuttavia essere troppo appagati, di aver contribuito a qualcosa di non risolutivo, consci e speranzosi che anche solo una scintilla possa dare vita a un giusto incendio.

In attesa degli avvocati
del futuro,

firmato da avvocati
del presente che auspicano di
parteciparvi anche nel futuro

Andrea Cevolo

cancello del palazzo già Albergo Posta





delibera sull'emergenza carceri

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, nella seduta del 5 marzo 2024,

appreso nei giorni scorsi della pubblicazione su un quotidiano locale on line del contenuto della lettera diffusa da 114 detenuti nella Sezione AS3 del Carcere di Parma, con la quale è stata annunciata una protesta pacifica della durata di quattro settimane, per richiamare l'attenzione sulle richieste di miglioramento delle condizioni carcerarie, ritiene di esprimere solidarietà e piena comprensione verso le ragioni che motivano tale protesta.

Considerato

l'intervento del Garante Regionale per i detenuti, Roberto Cavaliere che ha evidenziato come nonostante gli sforzi organizzativi il sovraffollamento carcerario continui a pesare come un macigno;

ancor più incisivamente, la nota diffusa nell'immediatezza dalla Garante per le persone private della libertà personale del Comune di Parma, Veronica Valenti che ha dettagliatamente richiamato punto per punto le principali questioni trattate nelle lettere dei detenuti di Parma, manifestando sostegno alla intrapresa forma di protesta posta in forma pacifica e passiva, motivata dalla comprensibile finalità di sensibilizzare tutte le Autorità coinvolte per tutelare specifici diritti ritenuti lesi.

Ritenuto

Il quadro complessivo che emerge è indice delle difficili condizioni di vita carceraria dei detenuti di Parma, che continuano velocemente a degradare nonostante siano all'attenzione del tavolo istituzionale costituito presso il Comune di Parma e siano già state oggetto nei mesi scorsi di specifiche segnalazioni al DAP.

Tale situazione si pone in linea con il trend del complessivo panorama nazionale che da tempo registra come le condizioni carcerarie nelle quali i detenuti sono costretti a vivere siano oggettivamente degradanti, contrarie ad ogni principio di dignità e di umanità, in palese contrasto con i parametri convenzionali europei.

La mancanza di un effettivo perseguimento della finalità rieducativa della pena previsto dall'art. 27 della Costituzione, l'eccessivo sovraffollamento carcerario, la carenza dei minimi presidi sanitari e psichiatrici, la scarsità di risorse destinate all'assistenza sanitaria si traducono, nei casi più gravi, in un aggravamento delle già sussistenti condizioni di marginalità e di abbandono che portano con sempre maggiore frequenza ad un allarmante incremento dei suicidi nelle carceri italiane.

Il rapporto tra le drammatiche condizioni vissute dai detenuti e il numero esponenziale di suicidi in carcere, che pare ogni giorno destinato, ad aumentare non può ulteriormente essere taciuto e sottovalutato perché non si tratta più soltanto di tutelare la dignità dei condannati ma di preservarne la vita.

Un suicidio ogni due giorni (se ne registrano già 21 dall'inizio del 2024) è il segno più drammatico ed umamente inconcepibile del fallimento del ruolo rieducativo, ma anche punitivo del nostro Stato.

Pur comprendendo le grandi difficoltà in cui il personale dell'Amministrazione Penitenziaria quotidianamente opera a causa delle carenze di risorse e di strumenti, a causa delle tensioni innescate dal sovrannumero dei detenuti ed a causa della mancanza di personale, queste non possono assumere valore di giustificazione dinanzi alla perdita di una vita umana, affidata per legge, secondo il principio dell'habeas corpus, alle garanzie di inviolabilità proprie di uno Stato di diritto.

Tanto premesso, all'unanimità, così delibera:

esprime forte preoccupazione per le drammatiche condizioni in cui versano i detenuti nel carcere di Parma e più in generale, tutti i detenuti nelle carceri italiane e si appella a tutte le forze politiche affinché pongano il tema del carcere al centro della propria agenda e accettino di discuterlo senza preconcetti ideologici, adottando misure risolutive che in linea con il dettato costituzionale e la normativa europea, assicurino effettiva tutela ai diritti fondamentali dei detenuti, in particolare di quelli ritenuti più vulnerabili.

Dispone che la presente delibera venga trasmessa al Consiglio Nazionale Forense, a tutti gli Ordini Forensi italiani, al Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, al Garante dei detenuti della Regione Emilia-Romagna, al Garante dei detenuti del Comune di Parma, al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia, al Provveditorato DAP della Regione Emilia-Romagna, alla Direzione della Casa di Reclusione di Parma.

Si dispone altresì che la presente delibera venga inviata a tutti gli iscritti e pubblicata sul sito internet istituzionale.

Il Segretario Avv. Maria Rosaria Nicoletti

Il Presidente Avv. Francesco Mattioli



cortile di palazzo Tirelli

Il welfare di Cassa Forense fra nuovo regolamento per l'assistenza e convenzioni

Negli ultimi anni Cassa Forense ha incrementato e migliorato gli interventi di welfare attivo in favore dei propri iscritti declinandoli in particolare attraverso provvedimenti di natura direttamente assistenziale e convenzioni.

Pur non dimenticando che l'attività assistenziale della nostra Cassa deve essere intesa come integrativa di quella che compete in primo luogo allo Stato, che vi provvede con la fiscalità generale cui contribuiscono anche gli avvocati, il nostro Ente ha affinato l'attività assistenziale facendo entrare in vigore il 1° gennaio 2024 il Nuovo Regolamento per l'erogazione dell'Assistenza, che sostituisce il regolamento del 2016 e che si applica a tutte le domande presentate durante la sua vigenza anche se riferite ad eventi anteriori.

Il Regolamento prevede interventi in tre direzioni: prestazioni a sostegno della professione, della salute e della famiglia, integrate dalla possibilità di contributi straordinari e da misure a tutela della maternità e della paternità.

All'assistenza Cassa Forense destina annualmente una somma determinata in base al numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente moltiplicato per euro 290,00 (da rivalutare annualmente in base agli indici Istat), ma l'importo non può superare il tetto del 12,50% del gettito per contributo integrativo risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Nel 2023 sono stati spesi euro 78.850.612; gli importi maggiori sono andati a copertura della po-

lizza sanitaria per euro 27.695.354 e della maternità per euro 22.934.005. Lo stanziamento per il 2024 ammonta ad euro 74.502.375, integrato dalla presenza di due fondi per ulteriori interventi:

- un fondo di 10 milioni per eventuali maggiori oneri per l'assistenza relativi all'esercizio;
- un fondo di 20 milioni per eventi calamitosi.

Lo stanziamento viene annualmente ripartito tra le varie prestazioni assistenziali in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Per l'accesso alle prestazioni assistenziali tipiche occorre porre mente ai seguenti principi e requisiti.

La parte dell'unione civile è equiparata al coniuge e il convivente di fatto è equiparato al convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia.

Le prestazioni di assistenza previste dal nuovo Regolamento non sono cumulabili con analoghe prestazioni erogate dallo Stato o da altri Enti.

L'iscritto Cassa non può beneficiare nello stesso anno di più prestazioni della medesima tipologia (professione, salute, famiglia) erogate tramite bandi; è, pertanto, necessario che l'iscritto valuti a quale bando partecipare.

Infine, a partire dal 2024 per beneficiare delle prestazioni assistenziali è necessario essere in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, con l'eccezione dei contributi straordinari (art. 13) e delle polizze sanitarie per

le quali è richiesta la sola regolarità dichiarativa. In assenza del requisito di regolarità richiesto non sarà possibile fruire delle prestazioni assistenziali. È utile chiarire che non è irregolare chi ha debiti iscritti a ruolo sospesi o per i quali è in corso una rateizzazione con Cassa dei debiti diretti. Per i bandi la regolarità deve sussistere al momento dell'invio della domanda, senza possibilità di sanatoria successiva.

Parallelamente alle prestazioni contemplate nel Nuovo Regolamento dell'Assistenza Cassa Forense mette a disposizione degli iscritti molte Convenzioni che offrono un aiuto concreto sia direttamente, attraverso quelle il cui onere è a carico dell'Ente, sia indirettamente, tramite quelle il cui onere è a carico dell'iscritto ma con la previsione di servizi offerti a costi scontati.

Le varie convenzioni, ripartite per settori di interesse, sono rinvenibili sul sito di Cassa Forense, sezione Convenzioni.

Riepiloghiamo, ora, le varie tipologie di prestazioni assistenziali e le principali convenzioni.

PROFESSIONE

Il Regolamento contempla in favore di tutti gli iscritti l'assistenza indennitaria, contributi e convenzioni per lo sviluppo economico dell'Avvocatura, organizzazione di corsi di alta formazione professionale, agevolazioni per l'accesso al credito, contributi per favorire la conciliazione tra professione e famiglia, assistenza per eventi calamitosi, contributi per favorire la professione per gli iscritti con di-

sabilità. Per gli iscritti infraquarantacinquenni, agevolazioni per l'accesso al credito per l'avvio dello studio, agevolazioni per acquisire il titolo di specialista, cassazionista o specifiche competenze professionali.

Attraverso convenzioni gli iscritti a Cassa possono fruire, a tariffe agevolate, di svariati servizi esclusivi di reportistica investigativa, indagini commerciali e finanziarie per azioni di recupero crediti, rintraccio attività lavorativa, rintraccio debitori e conti correnti, indagini patrimoniali e socio economiche, rintraccio eredi e acquisizione di materiale probatorio da internet. Vi sono poi convenzioni per l'offerta di servizi digitali, teleconferenza, pc e stampanti, formazione on line, servizi di telefonia, prodotti editoriali e finanche per la fornitura di energia elettrica. Non mancano, ovviamente, le polizze di responsabilità civile professionale, per cyber risk, infortuni, incendi, etc..

SALUTE

La tutela della salute è sempre più centrale nell'azione di Cassa Forense, anche in conseguenza della difficoltà in cui versa il Servizio Sanitario Nazionale. Viene in considerazione, in primo luogo, la polizza sanitaria collettiva di base per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi; essa è automatica e gratuita per tutti gli iscritti a Cassa Forense e può essere estesa, con onere a carico dell'iscritto, a tutti i familiari conviventi fino all'età di 80 anni. Possono aderire, con premio a proprio carico, i pensionati di Cassa Forense cancellati dagli Albi, i superstiti di avvocati, con possibilità di estendere la garanzia ai rispettivi nuclei familiari, sempre entro il limite di età di 80 anni.

La polizza comprende anche la garanzia per malattia oncologica, un check-up annuale per esami e accertamenti, l'indennità di convalescenza e quattro prestazioni di alta specializzazione extraospedaliera (ecocolordoppler, risonanza magnetica nucleare, scintigrafia e T.A.C.).

È ammessa la possibilità di aderire ad un piano sanitario integrativo, pagando il relativo premio, per le prestazioni sanitarie non coperte dalla polizza sanitaria base.

La cura della salute è contemplata anche da due convenzioni a prezzi oltremodo vantaggiosi per gli iscritti.

SI-SALUTE CARD permette agli iscritti e loro familiari di fruire di trattamenti agevolati, anche per accertamenti e servizi sanitari non garantiti dalla polizza sanitaria base. Le card acquistabili sono due: una per esami, visite e accertamenti di alta diagnostica; l'altra per trattamenti fisioterapici. L'acquisto deve avvenire tramite il sito www.si-salute.it; ogni card costa agli iscritti Cassa solo 22 euro invece di 32 e dura un anno.

Con ASSIGECO/MEDIC4ALL l'iscritto può acquisire, al costo di 35 euro invece di 60, la possibilità di accedere ad un network di 5.400 strutture sanitarie che comprendono case di cura, centri diagnostici, studi odontoiatrici, rsa. Godrà di tariffe vantaggiose e di un servizio dedicato che permette di ridurre i tempi di attesa; avrà altresì a disposizione video consulti medici ogni giorno h. 24, refertazione, ricette mediche on line.

Il Regolamento Assistenza prevede fra le prestazioni a tutela della salute anche la copertura assicurativa premorienza (TMC - temporanea caso morte) con la quale, con premio a carico di Cassa Forense, viene introdotta una garanzia in favore degli iscritti che alla decorrenza della copertura assicurativa non abbiano compiuto 75 anni di età; il beneficio assistenziale consiste nell'erogazione di euro 7.050,00 agli eredi legittimi o testamentari dell'iscritto in caso di morte dello stesso per qualsiasi causa nel periodo di valenza della copertura.

Chiude la previsione del Regolamento Assistenza in tema di sostegno alla salute la provvidenza costituita dal contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani,

malati cronici o lungodegenti, attuata anche quest'anno tramite bando.

FAMIGLIA

Il nuovo Regolamento Assistenza contempla una serie di prestazioni anche a sostegno della famiglia, che consistono in erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, borse di studio per i figli degli iscritti e per gli orfani degli iscritti, provvidenze a sostegno della genitorialità, erogazioni in favore dei pensionati ultraottantenni e dei pensionati invalidi al 100%, contributo per spese funerarie (non erogabile a chi ha già beneficiato della copertura assicurativa Temporanea Caso Morte con polizza collettiva di Cassa Forense).

A completamento sono disponibili varie convenzioni concernenti polizze assicurative per la casa e per l'auto con scontistica riservata, nonché convenzioni con sartorie.

TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'

L'indennità di maternità, commisurata al reddito della professionista, indennizza la maternità, l'aborto, l'adozione o l'affidamento preadottivo. Può essere erogata in favore del padre nei casi previsti dal Regolamento per l'Assistenza.

CONTRIBUTI STRAORDINARI

Il Regolamento per l'Assistenza, come norma di chiusura, ha previsto che, in situazioni di particolare gravità, la Giunta Esecutiva possa erogare, una sola volta per evento, un contributo per spese straordinarie documentate e ciò anche in deroga al requisito della regolarità contributiva e tenuto conto di altre prestazioni assistenziali già erogate e del reddito ISEE del richiedente.

Ho già accennato al fatto che gli iscritti possono fare ricorso, oltre che alle prestazioni assistenziali vere e proprie, anche a innumerevoli convenzioni le quali, senza prevedere oneri per la Cassa, assicurano loro una vantaggiosa scontistica. Ne segnalerò alcune,

individuare fra quelle più utilizzate.

Le convenzioni con Stellantis, Volvo e Gruppo Piaggio riguardano l'acquisto di auto nuove dei marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Peugeot, Citroen, Opel, Ds, Volvo e di moto Piaggio con applicazione di uno sconto, diversificato per ciascun modello, aggiornato con periodicità mensile, applicato sul listino detassato. Vi sono poi anche possibilità di scontistiche per gli iscritti che volessero ricorrere al noleggio a lungo termine (con Locauto, Galdieri, Arval, Azure Automotive) o a breve termine (con Maggiore).

Nel trasporto ferroviario hanno registrato un elevato gradimento le convenzioni con ITALO TRENO, che riconosce uno sconto del 30% sulle tariffe Corporate e per gli ambienti Salotto, Club e Prima, e con TRENITALIA, che riserva agli iscritti alla Cassa che aderiscono al Programma Trenitalia for Business sconti fino al 40% per i viaggi di lavoro e per i viaggi privati di dipendenti, collaboratori e consulenti.

Nei rapporti con le BANCHE è possibile accedere a mutui ipotecari, finanziamenti, anticipazione parcelle, conto corrente, ricorrendo alle convenzioni con Intesa Sanpaolo, BNL, BPER, Banco BPM,

Banca Popolare di Sondrio. Finanziamenti per pensionandi e pensionati sono ottenibili tramite Banca Nuova Terra, IBL e Italcredi.

Di particolare interesse la convenzione sottoscritta con Banco BPM al fine di facilitare l'accesso dei professionisti al credito agevolato erogando finanziamenti assistiti dalle garanzie prestate dal Fondo di Garanzia per PMI (piccole e medie imprese). In tale contesto il Banco BPM dedica un plafond per erogare finanziamenti mirati a supportare lo sviluppo dell'attività degli iscritti, dall'acquisto/ristrutturazione dello studio all'acquisto di strumentazione necessaria all'esercizio della professione. La garanzia concessa dal Fondo può coprire fino all'80% del finanziamento erogato, andando a ridurre il rischio assunto dall'istituto bancario e determinando, conseguentemente, un abbattimento dei tassi di interesse. Le condizioni riservate agli iscritti contemplano un importo finanziabile da un minimo di euro 20.000,00 ad un massimo di 3.125.000,00, rimborsabile fino a 60 mesi mediante rate mensili o trimestrali.

Da segnalare, infine, la FORENSE CARD, carta di credito emessa sui circuiti Visa e Mastercard che non prevede spese di emissione

o apertura di conto dedicato né canoni annuali o commissioni sul pagamento dei contributi. La Forense Card può essere utilizzata per acquisti commerciali ma ha una seconda linea di credito dedicata al pagamento dei contributi previdenziali dovuti dall'iscritto a Cassa Forense; consente, quindi, di versare i contributi previdenziali nei termini anche quando non si ha la liquidità sufficiente per provvedervi, evitando così l'inadempimento contributivo e le conseguenti sanzioni. All'atto di ogni operazione di pagamento sarà possibile scegliere quale modalità di rimborso adottare: in unica soluzione, senza costi aggiuntivi per interessi, ovvero rateale, con il pagamento di un interesse a tasso contenuto.

Le convenzioni stipulate da Cassa Forense per gli iscritti sono molto più numerose di quelle qui menzionate ed è opportuno che i colleghi consultino abitualmente il sito dell'Ente per trarne, attraverso la conoscenza, la massima utilità.

Paolo Zucchi

interno in palazzo Cocconi



IL PROGRESSIVO FORMARSI DELL'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE DI LEGITTIMITÀ SULL'INTERVENTO DI RIFORMA, AD OLTRE UN ANNO DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione ex art. 24-bis c.p.p. per la decisione sulla competenza per territorio.

Cass. pen., sez. I, 12 aprile 2023, n. 20612: *“In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis c.p.p., introdotto dall'art. 4 comma 1 D.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice, investito della questione o che intenda rilevarla “ex officio” è tenuto, ai fini dell'ammissibilità del rinvio, a motivare la propria determinazione, analizzando la questione e compiendo una preliminare deliberazione di non manifesta infondatezza della stessa, così da prospettare l'impossibilità di risolverla mediante l'utilizzo degli ordinari strumenti normativi”.*

E ancora, *“In tema di rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio ex art. 24-bis c.p.p. costituisce condizione di ammissibilità l'espressa richiesta di rimessione della questione alla Corte di Cassazione da parte di colui che eccepisce l'incompetenza, realizzandosi, in assenza, una preclusione per la riproposizione della questione nel corso del procedimento”.*

Cass. pen., sez. I, 3 maggio 2023, n. 22326: *“Ai fini del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, poiché, secondo la lettera dell'articolo 24-bis c.p.p., il giudice procedente “può” - non deve - rimettere la questione alla Corte di Cassazione, questi, se sceglie di utilizzare il rinvio pregiudiziale, deve motivare e spiegare le ragioni di questa sua scelta e, quindi, prendere esplicita posizione sull'eccezione sollevata dalla parte. Del resto, la ratio della norma rende evidente che il giudice si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente: infatti se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà*

pronunciare sentenza di incompetenza. In questa ottica, il giudice, che non si ritiene incompetente - perché altrimenti, appunto, declinerebbe la competenza o sollevarebbe il conflitto - ha titolo a utilizzare il rinvio pregiudiziale, spiegando le ragioni della propria decisione, illustrando specificamente le questioni sollevate dalle parti, sempre che non ritenga infondate le eccezioni difensive: infatti, come si desume anche dai lavori della “Commissione Lattanzi”, il giudice di merito deve essere responsabilizzato nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte di Cassazione, dovendo orientare la scelta in favore del rinvio “solo al cospetto di questioni di una certa serietà”, in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto, in contrasto con i principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo”.

Per dare attuazione ai principi costituzionali di efficienza e di ragionevole durata del processo, la riforma Cartabia, con l'introduzione nel codice di procedura penale dell'art. 24-bis, rubricato *“rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione per la decisione sulla competenza per territorio”*, tenta di porre fine a tutti quei casi giudiziari ove l'eccezione di incompetenza territoriale - proposta nei termini ed in seguito debitamente “coltivata” - veniva riconosciuta solo nei successivi gradi di impugnazione, con conseguente necessità di ricominciare daccapo il processo.

Il primo comma dell'art. 24-bis c.p.p., in linea con l'art. 21 comma 2 c.p.p., individua i soggetti legittimati a rilevare o eccepire l'incompetenza (il giudice e le parti processuali) e i termini entro i quali la questione concernente la competenza per territorio dev'essere rimessa alla Suprema Corte (prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro le questioni preliminari al dibattimento; entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare; in caso di citazione diretta, entro le questioni preliminari nell'udienza di comparizione predibattimentale).

Il sesto comma dell'art. 24-bis c.p.p., invece, prevede il divieto di riproporre nel corso del procedimento l'eccezione di incompetenza da parte di chi, avendola già promossa in precedenza, non abbia contestualmente chiesto la rimessione della decisione alla Corte di Cassazione.

Con le due sentenze in commento, la Suprema Corte rileva come lo scopo dell'introduzione del nuovo articolo 24-bis c.p.p. sia quello di evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte, anche se respinta, resti un “problema occulto”, potenzialmente in grado di provocare una successiva regressione del processo e rendere inutile l'attività svolta nel frattempo.

La Corte di Cassazione evidenzia che, a seguito della formulazione di eccezione di incompetenza territoriale, il giudice procedente ha le seguenti alternative:

- se la ritiene fondata, ha il dovere di pronunciare sentenza di incompetenza e trasmettere gli atti alla Procura presso il giudice ritenuto competente;
- se invece la ritiene infondata, può semplicemente rigettarla e procedere oltre (così assumendosi il rischio di inserire un “problema occulto nel processo”), ovvero rimettere la questione all'esame della Corte di Cassazione.

Il giudice potrà optare per tale ultima soluzione, però, soltanto qualora ritenga che la diversa prospettazione operata dalle parti, in tema di competenza territoriale, anche se da lui non condivisa, sia fondata su *“questioni di una certa serietà in modo da evitare potenziali usi strumentali dell'istituto”*.

E' necessario - continua la Suprema Corte - che l'atto di rimessione sia puntualmente motivato dal giudice, il quale dovrà spiegare le ragioni della propria scelta ed illustrare specificamente le questioni sollevate dalle parti, a pena di inammissibilità del rinvio.

Il giudice remittente, infatti (cfr. Cass.



pen., sez. II, 14 febbraio 2024, n. 8805), ha l'obbligo di delineare esattamente la questione controversa attraverso una dettagliata disamina delle questioni in fatto e in diritto, poiché gli argomenti esposti nell'ordinanza di rimessione costituiscono i limiti del successivo giudizio della Corte di legittimità, chiamata a pronunciarsi ex art. 24-bis c.p.p., con la conseguenza che, in sede di trattazione del rinvio pregiudiziale, le parti non possono formulare profili di incompetenza differenti rispetto a quelli già sollevati.

Le sentenze esaminate, inoltre, - in particolare la decisione n. 20612 del 2023, sez. I, - chiariscono che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte, per essere qualificata come richiesta di rinvio pregiudiziale, deve contenere in modo esplicito istanza di rimessione degli atti alla Suprema Corte. Qualora tale specifica richiesta dovesse mancare, sarà preclusa alla parte processuale (non al giudice) - ai sensi del comma 6 dell'art. 24-bis c.p.p. - la possibilità di riproporre nel corso dell'intero procedimento l'eccezione di incompetenza precedente avanzata.

Il legislatore, dunque, con l'art. 24-bis c.p.p. ha voluto introdurre un istituto inedito, discrezionale per il giudice e di natura preventiva, che ha l'obiettivo di evitare che una fondata questione di incompetenza territoriale, erroneamente rigettata dal giudice procedente, possa essere accolta solo tardivamente, pregiudicando l'efficienza e la celerità del processo. [G.R.]

I rimedi ai vizi dell'imputazione.

Cass. pen., sez. III, 23 febbraio 2023, n. 28037: *"In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429 comma 2 del c.p.p. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552 comma 2 dello stesso codice), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, ad integrare o precisare la contestazione, non essendo estensibile, alla fase dibattimentale, il meccanismo correttivo al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il pubblico ministero alle opportune precisazioni o integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione. Per l'effetto, diversamente che nell'ipotesi dell'udienza preliminare, è da escludere l'abnormità del provvedimento del giudice del dibattimento che, in caso di genericità o indeterminatezza del fatto, dichiara la nullità dell'atto introduttivo e restituisca gli atti al pubblico ministero,*

senza chiedergli prima di integrare o precisare la contestazione".

Il D.Lgs. n. 150 del 2022 ha apportato profonde modifiche all'art. 421 comma 1 c.p.p. prevedendo (anche) una nuova ipotesi di nullità della richiesta di rinvio a giudizio.

Nello specifico, qualora - immediatamente dopo il controllo sulla regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura della discussione - il giudice per l'udienza preliminare rilevi un'imputazione "generica", formulata cioè in violazione dell'art. 417 lett. b) c.p.p., è tenuto a invitare il pubblico ministero a riformulare l'accusa e, solamente nel caso in cui quest'ultimo non provveda nel senso indicatogli, potrà dichiarare, anche d'ufficio, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Così facendo, il legislatore ha cercato di risolvere, in via anticipata e nel contraddittorio tra le parti, i possibili profili di invalidità dell'imputazione, sia in punto di fatto che di diritto, al fine di evitare una successiva regressione del procedimento dalla fase dibattimentale, normando - di fatto - quanto già statuito dalla sentenza Battistella delle Sezioni Unite penali (Cass. pen., SS.UU., 1 febbraio 2008, n. 5307), secondo la quale è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla.

Il dettato normativo del comma 1 dell'art. 421 c.p.p. non è, però, applicabile alla fase dibattimentale. Proprio in relazione a questo profilo, la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha precisato che non è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che, in caso di genericità o indeterminatezza del fatto, dichiara la nullità dell'atto introduttivo e restituisca gli atti al pubblico ministero, senza chiedergli prima di integrare o precisare la contestazione.

La ratio dell'intervento di riforma, secondo la Suprema Corte, è rinvenibile nel fatto che, pur esistendo un contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità di applicare i principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite Battistella anche alla fase dibattimentale, questo indirizzo è stato successivamente superato da altro secondo il quale, in caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429 comma 2 c.p.p. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552 comma 2 c.p.p.), senza alcuna previa sollecitazione, rivolta al

pubblico ministero, ad integrare o precisare la contestazione, non essendo estensibile, alla fase dibattimentale, il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il pubblico ministero alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto di imputazione (Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 2017, n. 1382); indirizzo, questo, poi costantemente seguito dalla Corte (Cass. pen., sez. II, 29 maggio 2019, n. 23545; Cass. pen., sez. VI, 30 ottobre 2019, n. 44394; Cass. pen., sez. V, 7 giugno 2022, n. 22140).

Davanti al giudice del dibattimento, infatti, l'accusa ha già subito un vaglio nel contraddittorio tra le parti.

Nonostante la situazione di incertezza applicativa, il legislatore della riforma Cartabia ha evidentemente inteso mettere un punto fermo sul fatto che il nuovo meccanismo processuale contenuto nell'art. 421 comma 1 c.p.p. sia applicabile esclusivamente alla fase dell'udienza preliminare e non al dibattimento.

In ultimo, occorre evidenziare che, anche nella nuova udienza predibattimentale a seguito di citazione diretta, si è introdotta per il giudice identica possibilità di verificare ex officio che l'imputazione sia formulata in modo corretto. In particolare, in udienza predibattimentale sono previsti due controlli di tipo preventivo: uno sulla "precisazione" dell'imputazione (art. 554 bis comma 5 c.p.p.), l'altro sulla "corrispondenza" dell'imputazione agli atti del processo (art. 554 bis comma 6 c.p.p.). In entrambi i casi, il giudice può attivarsi invitando il pubblico ministero ad apportare le necessarie modifiche e, qualora tale sollecitazione non abbia l'effetto sperato, restituire gli atti all'organo di accusa, così come accade in udienza preliminare. [G.R.]

Le Sezioni Unite sui requisiti per la costituzione di parte civile.

Con la sentenza n. 38481/2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - oltre ad aver affermato il principio secondo cui il nuovo art. 573 comma 1-bis c.p.p. si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022 - hanno preso posizione anche in merito ai nuovi parametri di ammissibilità dell'atto di costituzione di parte civile.

Com'è noto, tra le novità legislative introdotte dalla riforma Cartabia vi è anche quella - già trattata in precedente numero di questa rivista - prevista dall'art. 573 comma 1-bis c.p.p. secondo

cui, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di Cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, alla sezione o al giudice civile competente, che decide su quelle questioni utilizzando le prove acquisite nel processo penale o eventualmente nel giudizio civile.

Tale innovazione ha necessariamente determinato un adattamento dei paradigmi caratterizzanti la domanda risarcitoria da reato nel processo penale: la nuova formulazione dell'art. 78 comma 1 lett. d) c.p.p. - che disciplina il requisito della *causa petendi* - affida alla costituenda parte civile l'onere, a pena di inammissibilità, di esporre all'interno dell'atto di costituzione le ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili.

Secondo le Sezioni Unite, la *ratio* dell'introduzione dell'espressione "agli effetti civili" all'interno della norma scaturisce dalla necessità che l'atto di costituzione sia idoneo e di per sé sufficiente ad incardinare la causa dinanzi al giudice civile, qualora il processo dovesse proseguire avanti a quest'ultimo in sede di rinvio per effetto del novellato art. 573 c.p.p..

La sentenza in commento chiarisce inoltre che, a seguito della riforma Cartabia, l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda di costituzione di parte civile dovrà avvenire secondo lo schema dell'atto di citazione nel processo civile e, quindi, con "*l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni*", conformemente all'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c..

Secondo il ragionamento dei Giudici di legittimità, dunque, in ragione della possibilità che il giudizio prosegua dinanzi al giudice civile, è necessaria una piena equiparazione dell'atto di costituzione - quantomeno in relazione alla *causa petendi* - all'atto di citazione nel giudizio civile.

Pertanto, non è più sufficiente - ai fini dell'ammissibilità della costituzione di parte civile - il mero richiamo al capo di imputazione o al titolo di reato per soddisfare il requisito dell'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda.

Ora il Supremo Consesso, nella redazione dell'atto di costituzione di parte civile, pretende dall'avvocato penalista un *quid pluris*: soddisfare nell'enunciazione della *causa petendi* i pregnanti requisiti della chiarezza e della specificità delle ragioni in fatto e in diritto richiesti per la formulazione della pretesa civilistica.

Il penalista, in questo modo, dovrà necessariamente confrontarsi con gli insegnamenti della giurisprudenza civile

circa i requisiti richiesti dall'art. 163 c.p.c., descrivendo in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro (senza limitarsi a formule vuote e stereotipate come la richiesta di risarcimento dei danni subiti e *subendi*), specificando in cosa sia consistito il pregiudizio non patrimoniale e/o patrimoniale subito dal preteso danneggiato, per non rischiare un'indeterminatezza della *causa petendi* e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'atto di costituzione di parte civile. [G.R.]

GIUDIZIO D'APPELLO

Le nuove condizioni di ammissibilità delle impugnazioni proposte dal difensore: rilievi critici.

La riforma Cartabia è intervenuta in modo assai innovativo sulle condizioni di ammissibilità dell'impugnazione proposta dal difensore nell'interesse dell'imputato assente, onerando il primo di ottenere uno specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza oggetto del proponendo gravame. Certo questo rappresenta uno degli aspetti più critici della riforma in quanto trattasi di scelta che mira chiaramente ad ostacolare il diritto all'appello da parte degli imputati più fragili, distorcendo le regole generali e manifestando scarsissima considerazione per il ruolo del difensore.

Appare chiara la *ratio* della scelta effettuata dal legislatore, confermata anche dalla relazione del Massimario, ove si legge che il presupposto logico dell'art. 581, comma 1-*quater*, c.p.p. sarebbe da ricondurre alla "*esigenza di selezionare in entrata le impugnazioni, caducando quelle che non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis, ad opera della parte*" (Relazione n. 2/2023 del 5 gennaio 2023, pag. 164).

Immediatamente emerge il contrasto con i principi generali espressi nell'art. 571 c.p.p. e il conseguente ostacolo all'esercizio del diritto di difesa. Contrariamente alla norma appena richiamata e tuttora in vigore, il legislatore ha introdotto, con l'art. 581 comma 1-*quater* c.p.p., una specifica disposizione relativa alla forma dell'impugnazione concernente il solo imputato assente, così determinando uno stravolgimento del precedente assetto sistematico.

Occorre partire da un dato incontestabile: l'impugnazione della sentenza di condanna rappresenta una delle componenti essenziali dell'esercizio del diritto di difesa sancito dall'art. 24 della nostra Costituzione; diritto che deve essere garantito in tutti i gradi di giudizio.

Il precetto costituzionale tutela l'attività difensiva con esplicito riferimento ai diversi gradi del procedimento, nella piena consapevolezza dell'assoluta centralità assunta dai meccanismi di impugnazione nell'ambito del nostro sistema processuale.

Oltre al citato art. 24, molte altre disposizioni della nostra Carta costituzionale riconoscono il valore del diritto di difesa; per esempio, l'art. 27 Cost. evoca espressamente il presupposto della definitività dell'eventuale condanna, con evidente richiamo proprio al possibile ribaltamento, nei gradi successivi, dell'ingiusta sentenza che dovesse essere stata anteriormente pronunciata nei confronti dell'imputato.

Pure analizzando il disposto dell'art. 111 Cost. e il suo richiamo all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari troviamo un implicito rimando alla successiva possibilità di verifica della legittimità dei medesimi.

In molte occasioni, inoltre, la Corte costituzionale ha avuto modo di sottolineare che "*il potere di impugnazione dell'imputato si correla al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che ne accresce la forza di resistenza al cospetto di sollecitazioni di segno inverso (sentenze n. 274 del 2009, n. 26 del 2007 e n. 98 del 1994)*".

La riforma Cartabia, con l'introduzione della norma prevista all'art. 581 comma 1-*quater* c.p.p., sembra quindi inevitabilmente prestarsi ad una pluralità di rilievi critici, destinati a porre seriamente in dubbio la legittimità costituzionale della norma.

Di parere contrario a questa lettura è però la Corte di cassazione che, con una prima sentenza le cui motivazioni sono state depositate il 17 ottobre 2023 (**Cass. pen., sez. V, 17 ottobre 2023, n. 42414**), ha ritenuto di rigettare la questione di costituzionalità dell'articolo 581 comma 1-*quater* c.p.p. nella parte che prevede il deposito, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione e contestualmente alla sua presentazione, dello specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore dall'imputato giudicato in assenza dopo la pronuncia della sentenza, contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato stesso, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

La Corte, dopo aver osservato come la questione di legittimità costituzionale sarebbe stata, in quel caso specifico, irrilevante - non avendo la difesa chiarito cosa avrebbe impedito o ostacolato un contatto con l'assistito ai fini della formulazione della dichiarazione od elezione di domicilio e della formalizzazione del mandato ad impugnare - ha comunque ritenuto la questione manifesta-

mente infondata.

I giudici della Suprema Corte hanno affermato che il legislatore *“ha inteso realizzare un equo contemperamento tra il diritto di difesa dell'imputato e l'esigenza, fondata precipuamente sul rispetto del principio di ragionevole durata del processo, che rinvia tutela nell'art. 111 comma 2 secondo alinea Cost., di una più celere ed efficiente organizzazione dello sviluppo del procedimento penale e degli strumenti dell'attività giurisdizionale propriamente detta, anche nella prospettiva di allontanare il pericolo della patologia dell'abuso del diritto”*.

Successivamente la Corte si è soffermata sulla figura dell'imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza indicandolo come *“il soggetto a conoscenza del processo in base agli snodi di cui agli artt. 420 bis, 554 bis comma 2 e 484 comma 2 bis cod. proc. pen. - garanzie a presidio della legittimità dello svolgimento del processo in absentia in armonia con le direttive convenzionali di livello internazionale - sulla cui piena attuazione incombono i controlli dei giudizi d'impugnazione di cui agli artt. 604 comma 5 bis e 623 lett. b) bis cod. proc. pen.”*.

Inoltre, rileva il Collegio, laddove il processo non abbia rispettato le prudenti scansioni della disciplina sottesa alla formale dichiarazione di assenza, sono previsti i rimedi restitutori postumi, come la rimessione in termini per impugnare - di cui all'art. 175 commi 2.1 e 2 bis c.p.p. - e la rescissione del giudicato di cui all'art. 629 bis c.p.p..

In conclusione, *“reputa il collegio che sia stato assicurato pieno e corretto equilibrio tra l'invulnerabilità del diritto di difesa, di natura certamente primaria nel sistema ordinamentale - ma che non può espandersi oltre ogni confine di “buon senso” - e la misura della durata (appunto) “ragionevole” del processo connotata anche a vincolanti canoni di efficienza e risparmio delle risorse e di cui è espressione il principio di economia degli atti processuali”*.

La Corte conclude affermando che *“il legislatore della riforma ha inteso conciliare, normandola, l'etica tra i due principi fondamentali, nell'ottica di evitare la proliferazione di giudizi d'impugnazione variamente dispendiosi - attivati per iniziativa del difensore, svincolata dall'avallo esplicito del diretto interessato - che potrebbero rivelarsi, anche dopo la formale irrevocabilità della pronuncia, del tutto inutili perché, qualora sfavorevoli all'imputato, potenzialmente obliterabili dall'indiscriminato riconoscimento, attraverso gli istituti processuali appena citati, di un diritto dell'imputato, che non abbia personalmente partecipato al processo, alla rinnovazione e duplicazio-*

ne di tutti o parte dei gradi di giudizio”.

Certo questo delicato tema è destinato a restare al centro del dibattito giuridico per molto tempo, trattandosi di materia centrale per la difesa degli imputati e per la funzione dell'avvocato; talmente centrale che il mondo dell'associazionismo si sta organizzando per mantenere alta l'attenzione su questo argomento.

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane ha già da tempo dimostrato di dedicare la massima attenzione su una tematica così delicata, ponendola tra i contenuti a fondamento dell'astensione proclamata per le giornate del 19, 20, 21 aprile 2023.

La Camera Penale di Roma, sulla scorta di tale comune impegno, ha sviluppato un modello di atto di appello con questione di incostituzionalità dell'articolo 581 commi 1-ter e 1-quater c.p.p. per venire incontro alle esigenze dei tanti colleghi che si troveranno a dover affrontare questa situazione e rendere più agevole ed immediata la predisposizione di un atto di appello in mancanza del mandato ad impugnare.



La già citata sentenza della Suprema Corte, inoltre, ci pone dinnanzi ad una differente questione. Le diverse sezioni della Cassazione stanno affrontando il tema della possibilità di estendere anche al ricorso per cassazione le prescrizioni a carico dell'imputato assente previste dal neo introdotto comma 1-quater dell'art. 581 c.p.p..

Attorno a detto tema, però, vi è una contrapposizione all'interno della Suprema Corte tuttora non risolta.

La quinta sezione, con la sentenza n. 42414 del 17 ottobre 2023, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di cui sopra, ha richiamato un suo precedente con il quale conferma il proprio orientamento a favore dell'applicazione della nuova disposizione anche al giudizio in Cassazione (*“Premessa indispensabile è che, di recente, questa Corte ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1 quater al giudizio di Cassazione, propendendo per la piena compatibilità della sua ratio con il meccanismo degli avvisi dovuti alle parti al fine di garantirne la conoscenza e, entro certi limiti e per lo più attraverso il patrocinio defensionale, la partecipazione al giudizio di legittimità, a prescindere dal dato testuale della previsione, che fa menzione della “citazione a giudizio”, formalmente propria della regolamentazione del processo di merito”*). Il richiamo è alla sentenza n. **39166 del 4 luglio 2023**, richiamata a sua volta anche dalla **quarta sezione nella pronuncia n. 43718 del 30 ottobre 2023**.

Del medesimo avviso anche la **sesta sezione** che con la **sentenza n. 41309 del 10 ottobre 2023** ha affermato l'applicabilità del comma 1-quater dell'articolo 581 del codice di procedura penale al giudizio di legittimità, scegliendo di *“valorizzare le finalità della legge delega, che venivano a trascendere le esigenze del giudizio di merito”*; in tal modo *“non sembra irrazionale un'interpretazione volta a giustificare un'applicazione estesa della norma delegata ad ogni grado di impugnazione e quindi una lettura non strettamente letterale della norma, ferma restando, nel giudizio in assenza, la preponderante rilevanza della ratio sottesa alla necessità del mandato”*.

Il Supremo Collegio ha quindi più volte ribadito come tale lettura estesa anche al giudizio di legittimità della norma di nuovo conio prevista dalla riforma Cartabia sulla necessità di ottenere uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza oggetto del gravame, si fonda sull'intima finalità di evitare processi in casi di dubbia conoscenza degli stessi da parte dell'imputato che vi si sottrae.

Come anticipato, però, non tutte le sezioni sono orientate in tal senso e, sul tema, è in atto un vero e proprio contrasto che potrà essere sanato solo da un auspicato intervento delle Sezioni Unite.

Si richiama la sentenza della **prima sezione, n. 43523 del 28 giugno 2023**, dove il Collegio pone l'attenzione sul duplice richiamo presente sia al comma 1-ter che al comma 1-quater *“alla strumentalità tanto della dichiarazione o elezione di domicilio quanto del mandato ad impugnare rispetto alla «notificazione del decreto di citazione a giudizio», adempimento estraneo al giudizio di cassazione, nel quale la fissazione di udienza è, ordinariamente, comunicata al procuratore generale ed ai difensori, e non anche alle parti personalmente, mediante un mero avviso”*.

Questo clima di incertezza non accenna a trovare una soluzione e la Suprema Corte continua a vedere tra le sue sezioni interpretazioni diverse della norma. Da ultimo mette conto ricordare le sentenze della **seconda sezione, n. 47927 del 1° dicembre 2023** e **n. 4800 del 15 gennaio 2024**, con le quali il Collegio ha nuovamente ribadito che il mandato ad impugnare deve essere rilasciato a pena di inammissibilità anche in occasione della presentazione del ricorso per cassazione, vista la necessità di controllare la consapevolezza dell'imputato rispetto al decorso del processo penale nei suoi confronti.

Non solo, con la sentenza n. 4800 la Corte si è spinta anche oltre, sostenendo che sia possibile per la stessa dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione

con procedimento *de plano* ex art. 610, comma 5-bis c.p.p..

Infatti, per la seconda sezione, *“la mancanza di specifico mandato a impugnare rilasciato dall'imputato dopo la pronuncia della sentenza impugnata integra senza dubbio un difetto di legittimazione, al pari di un ricorso presentato personalmente dall'imputato o da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ipotesi per le quali si procede sempre de plano”*.

Anche questo tema, quindi, collegato all'argomento principale di questo articolo, si pone come centrale nel panorama delle nuove cautele che i difensori dovranno adottare per evitare di andare incontro ad inammissibilità dei propri ricorsi per cassazione. Si auspica un celere intervento delle Sezioni Unite per cercare, almeno in questo ambito, di trovare una unica strada da percorrere.

La normativa in commento, anche a distanza di diversi mesi dalla sua entrata in vigore, continua a trovare nuovi risvolti applicativi grazie al lavoro di interpretazione della giurisprudenza che, proprio in questa fase di novità, può svolgere a pieno la propria funzione nomofilattica.

Rilevante risulta la **sentenza n. 9426 del 18 gennaio 2024**, con cui la prima sezione della Corte di Cassazione prevede una nuova possibilità per gli avvocati prima non valutata. È stabilito dalla recente pronuncia, infatti, che *“è ammissibile il ricorso presentato dal difensore di ufficio o dal difensore nominato ex dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., senza il deposito di specifico mandato a impugnare rilasciato dall'imputato per il quale si sia proceduto in assenza, qualora, unitamente alla sentenza, emessa dopo il 30 dicembre 2022, sia impugnata anche l'ordinanza dichiarativa dell'assenza stessa, deducendo che non risultano soddisfatte ictu oculi le condizioni per procedere legittimamente in tal senso”*.

Questa pronuncia certo riporta all'attenzione l'altro grande tema introdotto dalla riforma Cartabia, ossia quello delle regole per la dichiarazione di assenza. Ad avviso della giurisprudenza, pertanto, qualora si discuta della bontà o meno dell'ordinanza dichiarativa di assenza dell'imputato, le novità introdotte in tema di specifico mandato a impugnare - certamente gravose per la difesa - non trovano applicazione.

Appare chiaro come, nonostante le varie promesse arrivate dal mondo della politica, questo tema resti ancora oggi centrale per il lavoro degli avvocati e aperto a (troppe) variazioni. Neppure la pubblicazione del c.d. correttivo Cartabia ha fornito lumi in tal senso.

La giurisprudenza sta iniziando ad essere copiosa sul tema, ma ad oggi siamo ancora lontani da quelle certezze che possano consentirci di esercitare serenamente il nostro mandato difensivo.

Si auspica che si arrivi presto ad una “nuova normalità” su un tema centrale per la quotidianità di noi avvocati. Nel frattempo, non ci resta che restare costantemente aggiornati su eventuali nuove pronunce giurisprudenziali o, chissà, decisioni politiche. [G.A.]

I termini per la citazione a giudizio nel procedimento d'appello: si attendono le Sezioni Unite della Cassazione.

Con le sentenze gemelle n. 16364 e n. 16365, entrambe del 5 aprile 2024, la Corte di Cassazione, Sezione seconda, ha rimesso al Supremo Consesso due questioni attinenti alla corretta individuazione del termine per la citazione a giudizio nel procedimento di appello.

In particolare, alle Sezioni Unite viene chiesto di indicare:

a) da quando deve considerarsi vigente l'art. 601 c.p.p., così come modificato dalla riforma Cartabia, nella parte in cui individua in quaranta giorni il termine di comparizione, tenuto conto di quanto prevede l'art. 94 D.lgs. n. 150/2022, nella sua formulazione introdotta dall'art. 5 - duodecies L. n. 199 del 2022, e quindi se dal 30 dicembre 2022 o dal 30 giugno 2024;

b) se il decreto di citazione a giudizio in appello debba essere considerato atto “autonomo” o solo “esecutivo” e se, dunque, per individuare la legge che lo regola, debba farsi riferimento al tempo della sua emissione, od a quello della pronuncia della sentenza impugnata.

Tali interrogativi nascono dal contrasto interpretativo relativo all'individuazione, nella vigenza del regime transitorio previsto dall'art. 94 D.lgs. n. 150/2022, così come modificato, da ultimo, dal Decreto Milleproroghe 2024, dell'esatto termine di comparizione indicato nel decreto di citazione a giudizio in appello.

Le sentenze gemelle, nel rimettere la questione alle Sezioni Unite, riprendono ed individuano i principali orientamenti giurisprudenziali.

Il primo orientamento (cfr. Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 2023, n. 48056) si limita a riconoscere che la norma transitoria prevista dall'art. 94 comma 2 D.lgs. n. 150 del 2022, così come modificata, da ultimo, dal Decreto Milleproroghe 2024, non sospende espressamente l'efficacia dell'art. 601 c.p.p., ma la sostituisce con la disciplina per le impugna-

zioni prevista dal c.d. “rito pandemico”. In quest'ottica, l'art. 601 c.p.p., che prevede che il termine per comparire in appello non possa essere inferiore a quaranta giorni, viene considerato vigente a partire dal 30 dicembre 2022. Inoltre, al fine di individuare correttamente la disciplina applicabile, l'*actus* al quale fare riferimento - secondo questa interpretazione giurisprudenziale - è il decreto di citazione a giudizio in appello e non la sentenza impugnata.

Il secondo orientamento individuato dalle sentenze gemelle in commento (cfr. Cass. pen., sez. II, 5 dicembre 2023, n. 6010), pur condividendo l'assunto per il quale l'art. 601 c.p.p., così come riformato dal D.lgs. n. 150/2022, è vigente dal 30 dicembre 2022, ha prestato attenzione alla nozione di “atto” a cui fare riferimento al fine di individuare la disciplina applicabile. In particolare, secondo quanto già sostenuto dal Supremo Consesso, con la c.d. sentenza Lista (SS. UU. 27614/2007), *“ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline, e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra [come in questo caso], l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello di proposizione dell'impugnazione”*. In tal senso, dunque, al decreto di citazione a giudizio viene riconosciuto un valore meramente esecutivo, ancorato alla base alla sentenza di primo grado che lo legittima e che permette di individuare la disciplina applicabile, posto che *“è in rapporto a quest'ultimo actus e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla”*. Pertanto, secondo tale impostazione, il termine di venti giorni per comparire nel giudizio di appello si applicherà solamente per le impugnazioni avverso sentenze di primo grado emesse prima del 30 dicembre 2022.

Infine, il terzo orientamento individuato dalle sentenze gemelle (cfr. Cass. pen., sez. II, 31 gennaio 2024, n. 7990) propone una lettura sistemica per la quale la disciplina - riformata - dell'art. 601 c.p.p. troverà applicazione solo per le impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, a seguito della proroga individuata dal Decreto Milleproroghe 2024. Tale interpretazione è suffragata anche dalla relazione illustrativa del D.lgs. n. 150/2022, la quale chiarisce che l'ampiamiento a quaranta giorni del termine previsto dall'art. 601 c.p.p. è una necessaria conseguenza delle cadenze temporali previste per il nuovo rito cartolare (e per le richieste di trattazione orale). Perciò, sebbene l'entrata in vigore dell'art. 601 c.p.p. non sia stata esplici-



finestra di palazzo Tirelli

tamente differita, questa non può che essere contestuale all'entrata in vigore dell'art. 598-bis c.p.p., prevista per il 30 giugno 2024.

Le considerazioni e le diverse interpretazioni che sono state fornite in merito alla disciplina dei termini per la citazione a giudizio nel procedimento di appello hanno reso necessaria la richiesta di intervento delle Sezioni Unite, al fine di individuare la data di entrata in vigore del riformato art. 601 c.p.p. e di chiarire la natura, autonoma o meno, del decreto di citazione a giudizio in appello e la sua idoneità ad individuare la legge processuale applicabile, in ossequio al principio del *tempus regit actum*.

È attesa, dunque, una statuizione definitiva sul punto che permetterà di fare chiarezza, una volta per tutte, su questo tema. [G.R.]

Omessa comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte da parte del procuratore generale.

Cass. pen. sez. IV, 7 giugno 2023, n. 26522: *"in tema di disciplina emergenziale Covid-19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis del D.L. 137/2020 convertito nella L. 176/2020, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del Pubblico Ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 c. 1 lett. c) c.p.p. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo."*

Il periodo emergenziale causato dalla pandemia da Covid-19 ha fatto emergere, in relazione al procedimento penale, nuove problematiche alle quali si è cercato di trovare una risposta con l'introduzione del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176.

In particolare, per quanto qui è di interesse in relazione al giudizio cartolare d'appello, l'art. 23-bis del D.L. n. 137 del 2020 (tutt'oggi in vigore ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 75 del 2023, cosiddetto DL "Pubblica Amministrazione") prevede che, al di fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la Corte d'Appello proceda in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, a meno che una delle parti faccia richiesta di discussione orale, ovvero l'imputato manifesti la volontà di comparire. In mancanza di una delle suddette richieste, la trattazione si svolgerà essenzialmente sulla base di un contraddittorio cartolare ed il procuratore generale sarà tenuto a

depositare le proprie conclusioni entro il decimo giorno precedente l'udienza. Queste dovranno poi essere trasmesse immediatamente, per via telematica, ai difensori delle parti private che, a loro volta, potranno presentare conclusioni con atto scritto.

Nel giudizio cartolare d'appello, l'omessa comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte dal procuratore generale determina un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio di cui all'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., in tema di disposizioni concernenti in particolare l'intervento e l'assistenza dell'imputato.

Infatti, l'intervento dell'imputato non può essere valutato solamente in relazione alla presenza fisica nel procedimento, ma è da intendere come "partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare".

Nel caso di cui ci si occupa, tale nullità, verificatasi nel giudizio d'appello, è stata tempestivamente e fondatamente eccepita dall'imputato mediante la proposizione del ricorso per Cassazione.

Com'è noto, la normativa emergenziale resterà in vigore fino al 30 giugno 2024, salvo ulteriori proroghe; pertanto, fino a tale data si applicherà, in tema di giudizio cartolare d'appello, quanto previsto dall'art. 23-bis del D.L. n. 137 del 2020.

Successivamente, invece, entrerà in vigore la nuova disciplina prevista dall'art. 598-bis c.p.p., introdotto dall'art. 34 D.Lgs. n. 150 del 2022, che prevede quale regola generale per il giudizio di appello il rito camerale non partecipato con trattazione scritta (ossia l'attuale giudizio cartolare d'appello).

A differenza di quanto previsto nella normativa emergenziale, però, il procuratore generale sarà tenuto a presentare le proprie conclusioni quindici giorni prima dell'udienza (e non dieci come ora).

Pare quindi più che ragionevole affermare che l'eventuale verificarsi, nel nuovo giudizio introdotto dalla riforma, di un vizio analogo a quello di cui alla decisione in commento, condurrà egualmente ad un'ipotesi di nullità a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 c. 1 lett. c) c.p.p.. [G.R.]

Omessa comunicazione al difensore dell'imputato della trattazione orale in grado d'appello.

Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2023, n. 26291: *"Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica del Covid-19, deve essere data comunicazione a tutte le parti del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, a seguito della richiesta di discussione orale formulata da una di esse determinandosi, in mancanza, una nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. c), c.p.p. degli atti e della sentenza impugnata senza che abbia rilievo che per l'udienza dinanzi alla Corte di Appello sia stato designato un difensore ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p. in sostituzione del difensore di fiducia assente."*

Altro aspetto su cui la Suprema Corte si è pronunciata in relazione alla disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 attiene alla mancata comunicazione, a tutte le parti, del provvedimento che dispone la trattazione del giudizio di appello con rito ordinario.

Con la decisione in commento, la Corte di Cassazione ha affermato che la mancanza della comunicazione del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, in seguito alla richiesta di discussione orale formata da una delle parti - in questo caso dal procuratore generale -, determina un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p..

A nulla, secondo la Suprema Corte, rileva il fatto che nell'udienza dinanzi alla Corte d'Appello sia stato nominato un difensore ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., in qualità di sostituto del difensore di fiducia assente.

La Cassazione evidenzia, inoltre, come la mancata formulazione dell'eccezione relativa al vizio di notifica, da parte del difensore d'ufficio nominato in udienza, non sia in grado di sanare tale ipotesi di nullità.

Come anticipato nella prima sentenza in commento (cfr. "Omessa comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte da parte del procuratore generale"), la normativa emergenziale resterà in vigore fino al 30 giugno 2024, salvo ulteriori proroghe.

In seguito, qualora l'udienza d'appello dovesse svolgersi con la partecipazione delle parti, si applicherà l'art. 599 c.p.p., così come modificato dalla riforma Cartabia.

Anche in questo caso, il verificarsi - nel nuovo giudizio introdotto dalla

riforma - di un vizio analogo a quello di cui alla decisione in commento verosimilmente condurrà alle medesime conclusioni. [G.R.]

Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile che non abbia partecipato al contraddittorio in presenza nel giudizio di appello.

Cass. pen., sez. II, 13 aprile 2023, n. 22937 : *“In tema di condanna al pagamento della spese processuali in favore della parte civile, nel caso in cui il giudizio in grado di appello si sia svolto con un contraddittorio reale e non cartolare, è necessario che la parte richiedente abbia partecipato effettivamente all’udienza di discussione ovvero abbia esercitato in concreto le facoltà difensive previste dal codice, non essendo sufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioni scritte fuori udienza”.*

La sentenza in commento torna a pronunciarsi sul delicato tema dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale, in relazione all’ancor più “spinoso” problema dell’onere delle spese.

Com’è noto, la normativa emergenziale pandemica da Covid-19 (in vigore fino al 30 giugno 2024, salvo proroghe), recepita successivamente dalla riforma Cartabia, ha introdotto una modalità differenziata di svolgimento del grado di appello che può essere sia cartolare che orale.

Per il giudizio di impugnazione, infatti, si prevede di regola la trattazione in contraddittorio esclusivamente cartolare, salvo che una qualsiasi delle parti non formuli tempestivamente richiesta (insindacabile) di trattazione orale in presenza, ovvero che quest’ultima non sia disposta d’ufficio dalla stessa Corte.

In relazione alla modalità di celebrazione del giudizio ed alla conseguente corretta partecipazione, varia anche l’effettivo diritto della parte civile a vedersi liquidate le spese.

La Corte chiarisce che tale diritto, nel grado di appello, matura solamente nel momento in cui la parte civile, ritualmente avvisata della modalità di trattazione in presenza, non solo presenti le conclusioni scritte, ma partecipi anche all’udienza di discussione.

Infatti, la parte civile è solamente “eventuale” e “non necessaria” nel procedimento penale e, per questo motivo, ha la facoltà di scegliere se partecipare, in appello, all’udienza di discussione. Se, da un lato, la sua mancata partecipazione all’udienza di discussione in sede

di contraddittorio orale non determina una revoca presunta o tacita della costituzione, in virtù del principio dell’immanenza, dall’altro, l’assenza del suo difensore determina il venir meno del diritto alla liquidazione delle spese.

I giudici di legittimità affermano, in conclusione, che tale diritto prevede che sia stata svolta un’attività processuale effettiva e coerente con le regole processuali che governano la fase. In questo senso, *“l’esercizio effettivo della difesa, capace di generare il diritto alla rifusione delle spese, non può prescindere dalla partecipazione all’udienza di discussione, dove la parte civile non ha solo la facoltà di “concludere”, ma di “replicare”, dopo aver ascoltato le conclusioni delle altre parti”.* [G.R.]

Inammissibile la richiesta di messa alla prova in appello se il reato non rientra tra quelli nuovi indicati dalla riforma Cartabia nell’art. 550 comma 2 c.p.p..

Cass. pen., sez. IV, 9 gennaio 2024, n. 657: *“La riapertura dei termini per richiedere la messa alla prova in pendenza di procedimento innanzi alla Corte d’Appello, all’indomani dell’entrata in vigore della riforma, deve intendersi limitata ai casi interessati dall’ampliamento”.*

La possibilità di chiedere anche in appello la sospensione del procedimento per ottenere la messa alla prova riguarda solo i casi in cui si ricada nelle ipotesi di ampliamento dell’applicazione dell’istituto stabilite dalla riforma Cartabia e solo entro quarantacinque giorni dalla sua entrata in vigore.

È noto che i termini per richiedere l’applicazione del procedimento con messa alla prova, secondo quanto statuito dall’art. 464-bis comma 2 c.p.p., sono alternativamente:

- o fino a che non siano formulate le conclusioni nell’udienza preliminare;
- o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo o nel procedimento di citazione diretta a giudizio;
- o fino alla conclusione dell’udienza pre-dibattimentale;
- o entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato;
- o entro quindici giorni dalla notifica del decreto penale di condanna.

Nel giudizio di appello, dunque, l’imputato non può chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

A chiarirlo ci pensò - già nel 2015 - la Suprema Corte, con la sentenza n.

43009 del 30 settembre 2015, segnalando l’incompatibilità del nuovo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova - entrato in vigore il 17 maggio del 2014 - con il sistema delle impugnazioni e la mancanza di una specifica disciplina transitoria, precisando, altresì, che la mancata applicazione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova nei giudizi di impugnazione pendenti alla data della sua entrata in vigore, non implica alcuna lesione del principio di retroattività della “lex mitior”, che non opera nella successione di leggi processuali nel tempo.

Con l’avvento della riforma Cartabia, però, grazie alla disciplina transitoria prevista dall’art. 90 D.Lgs. n. 150/2022 (*“Disposizioni transitorie in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato”*), è stato previsto che l’estensione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova a ulteriori reati (ossia tutti quelli di nuova introduzione nell’elenco di cui all’art. 550 comma 2 c.p.p.) si applichi anche ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello alla data di entrata in vigore della riforma (30 dicembre 2022) e che, se siano già decorsi i termini di cui all’articolo 464-bis comma 2 c.p.p., la richiesta possa [poteva] essere formulata, a pena di decadenza, entro 45 giorni da detta entrata in vigore, alla prima udienza se fissata in tale termine, ovvero, in caso contrario, mediante deposito in cancelleria.

Semplificando, dopo il 30 dicembre 2022, nei casi di processi pendenti per reati per i quali era già prevista la possibilità di sospensione del procedimento con messa alla prova prima dell’entrata in vigore della novella, se la domanda di ammissione al rito alternativo non risulta essere stata correttamente posta entro i termini stringenti nel giudizio di primo grado, la norma transitoria che consente la domanda in appello non opera e, quindi, la stessa domanda risulta inammissibile anche se posta entro il 13 febbraio dello scorso anno (ossia entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022).

In conclusione, la norma transitoria della riforma Cartabia che prevede la possibilità di richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova riguarda solo le ipotesi dell’istituto “allargato” a reati prima non contemplati. [G.R.]

La sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo non si applica a chi lamenta il difetto di conoscenza del giudizio di appello.

Cass. pen., sez. III, 31 gennaio 2024, n. 9705: *“In forza della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022 che ha previsto l'art. 420-quater c.p.p. nell'attuale formulazione, qualora l'imputato sia appellante interviene l'art. 598-ter, comma 1, c.p.p., per il quale, in caso di regolarità delle notificazioni, lo stesso imputato non presente all'udienza di cui agli artt. 599 e 602 c.p.p. è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'art. 420-bis c.p.p.”.*

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha chiarito che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, prevista dalla riforma Cartabia, non può applicarsi anche a chi lamenta la mancata conoscenza del giudizio d'appello.

Com'è noto, il D.Lgs. n. 150 del 2022 ha radicalmente modificato l'art. 420-quater c.p.p. introducendo nell'ordinamento l'innovativa sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato: il giudice dell'udienza preliminare, infatti, se l'imputato non è presente e fuori dai casi previsti dagli art. 420-bis (assenza dell'imputato) e 420-ter (impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) c.p.p., non emette più un'ordinanza di sospensione del giudizio, ma pronuncia una sentenza ex art. 420-quater c.p.p., con la quale dispone la ricerca dell'imputato fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'art. 159 ultimo comma c.p., in tema di prescrizione (fatta eccezione per i procedimenti che hanno ad oggetto reati ai quali non si applica l'art. 159 comma 1 n. 3-bis c.p., ovvero quelli commessi in data anteriore all'entrata in vigore della riforma Cartabia, così come previsto dall'art. 8 D.Lgs. “correttivo” n. 31/2024).

Il nuovo articolo 420-quater del codice di procedura penale, dunque, presuppone che l'imputato - al momento della celebrazione dell'udienza preliminare - non abbia mai avuto alcuna informazione sul processo.

La ratio di questa innovata previsione normativa si fonda sul binomio conoscenza del processo/effettività del diritto di difesa di cui all'art. 6, par. 3, C.E.D.U.: il giudice, nella prima fase processuale (ossia in udienza preliminare o, se questa dovesse mancare, in sede dibattimentale o, sempre in assenza di udienza

preliminare, in udienza di comparizione predibattimentale) è tenuto a verificare se l'imputato debba essere dichiarato assente o se sia legittimamente impedito a comparire, ovvero ancora se non abbia avuto effettiva conoscenza del processo, al fine di evitare che il giudizio si instauri con un vizio rilevabile fino alla sede di legittimità.

Tale accertamento deve necessariamente essere eseguito all'inizio del processo di primo grado e non può trovare applicazione nel giudizio d'appello introdotto dall'imputato.

Infatti, nel giudizio di secondo grado - qualora l'imputato sia appellante - interviene l'art. 598-ter comma 1 c.p.p., per il quale, in caso di regolarità delle notificazioni, lo stesso imputato non presente all'udienza di cui agli articoli 599 e 602 “è sempre giudicato in assenza anche fuori dei casi di cui all'articolo 420-bis”. La conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato, infatti, è già stata accertata in udienza preliminare (o, qualora non celebrata, negli atti introduttivi del giudizio di primo grado) e, nel giudizio di appello da quello promosso, non può mai essere pronunciata una sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo.

L'imputato non presente in appello è sempre giudicato in assenza se appellante ed in presenza di regolare notifica del decreto di citazione, oppure il processo viene sospeso ed ordinate sue ricerche se non appellante ed in mancanza delle condizioni per procedere in assenza ex art. 420-ter c.p.p.. [G.R.]

PENE SOSTITUTIVE

Le nuove sanzioni sostitutive: prime applicazioni pratiche.

La riforma Cartabia è intervenuta in maniera drastica anche sui trattamenti penali non carcerari, introducendo quattro misure alternative alle pene detentive brevi.

La giurisprudenza sin da subito ha dato il suo contributo nell'interpretazione dell'art. 20-bis c.p., norma centrale per l'attività quotidiana degli avvocati e, pertanto, questo commento si pone come obiettivo l'approfondimento di alcune delle pronunce più interessanti relative alle prime applicazioni della nuova normativa.

Cass. pen., Sez. I, 19 gennaio 2024, n. 2356: *“In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il principio secondo cui i limiti di legge per l'ammissione sono riferiti alla pena irrogata in sen-*

tenza e non a quella residua, ancora da espiare, opera anche nel caso di applicazione da parte del giudice dell'esecuzione, prevista dalla disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.”

Nel nuovo sistema delineato dalla riforma Cartabia, i limiti fissati dall'art. 20-bis c.p. per l'accesso alle diverse pene sostitutive sono riferiti in via esclusiva alla pena che il giudice infligge con la sentenza di condanna. Non assume nessuna rilevanza l'eventuale pre-sofferto a titolo di custodia cautelare già scontato.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ricorda come, nella disciplina delle sanzioni sostitutive, manchi una disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 656, comma 5, c.p.p., o alla disciplina delle misure alternative alla detenzione, e che, soprattutto, dal punto di vista pratico e operativo, il giudice della cognizione incaricato di applicare le pene sostitutive non può esercitare poteri relativi alla determinazione della pena effettiva da scontare. Ciò perché tali compiti e poteri presuppongono la presenza di una sentenza definitiva e l'avvio formale dell'esecuzione della pena, circostanze non presenti al momento dell'applicazione di una sanzione sostitutiva.

Inoltre, nella motivazione della sentenza in esame, la prima sezione precisa come *“l'ambito applicativo delle pene sostitutive delle pene detentive brevi-esteso a quattro anni di pena detentiva applicabile - coincide con quello della sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., con la chiara finalità di anticipare ad una fase precedente a quella di competenza della magistratura di sorveglianza l'accesso alle misure diversa da quelle carcerarie.”*

Quanto appena esposto, però, non significa ovviamente che la pena sostitutiva applicata in sede di cognizione debba essere scontata in aggiunta al pre-sofferto a titolo cautelare. Infatti, nella fase esecutiva, il periodo di custodia eventualmente già scontato dovrà essere scomputato dalla pena sostitutiva a contenuto detentivo entro i limiti fissati dall'art. 657 c.p.p..

Cass. pen., Sez. V, 31 ottobre 2023, n. 43960: *“La decisione sulla sostituzione della pena detentiva è impugnabile in uno alla sentenza di condanna. Non è impugnabile autonomamente rispetto alla sentenza che definisce il giudizio il provvedimento emesso all'esito dell'udienza fissata ex art. 545 bis c.p.p., comma 1 che decide sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive”.*

La Cassazione ha chiarito, eliminando ogni dubbio in merito, che il provvedimento relativo alla richiesta di sostituzione della sanzione detentiva con una delle pene sostitutive non è impugnabile autonomamente rispetto alla sentenza che definisce il giudizio. Ad avviso, ad oggi unanime, della Suprema Corte, i ricorsi proposti per quell'unico fine devono essere dichiarati inammissibili.

Cass. pen., Sez. II, 15 marzo 2024, n. 11079 - Cass. pen., Sez. III, 28 marzo 2024, n. 12760: *"L'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede, infatti, che, quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale della pena, se ricorrono le condizioni per la sostituibilità della pena detentiva, il giudice, dopo la lettura del dispositivo, ne dà avviso alle parti, quindi senza alcun riferimento ad una previa istanza o sollecitazione provenienti dall'imputato o dal pubblico ministero".*

Non occorre alcuna istanza da parte della difesa dell'imputato o del pubblico ministero per introdurre la valutazione, da parte del giudice, in ordine alla sostituibilità della pena detentiva. Così ha deciso la Suprema Corte in due differenti sentenze emesse da due diverse sezioni. Pare, pertanto, che tale principio sia condiviso e maggioritario.

Il potere del giudice nell'applicazione delle pene sostitutive è certamente l'espressione di un potere discrezionale, ma che impone tuttavia allo stesso di soppesare adeguatamente quale possa essere la pena in grado di soddisfare meglio le finalità che la risposta punitiva persegue, a livello sia rieducativo che repressivo, e di darne riscontro nella motivazione della sentenza.

Risulta chiaro che la valutazione dei requisiti per l'applicazione di una sanzione sostitutiva segue gli stessi criteri stabiliti dalla legge per la determinazione della pena. Pertanto, il giudizio prognostico positivo necessario per l'adozione della sostituzione non può ignorare i parametri indicati dall'articolo 133 del codice penale. Di conseguenza, il giudice ha facoltà di negare la sostituzione della pena anche solo se i precedenti penali rendono a suo avviso il condannato non meritevole del beneficio, a condizione che spieghi le ragioni di tale decisione in relazione alla congruità della tipologia di pena da irrogare, considerando le circostanze specifiche del caso, rispetto agli obiettivi di riabilitazione del condannato.

La Suprema Corte, quindi, ha avuto modo di precisare come la predisposizione del programma di trattamento da parte dell'imputato non è condizione di ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena, diversamente, ad esempio, da quanto disposto in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova dove, per l'appunto, è necessario che all'istanza sia allegato il programma di trattamento elaborato d'intesa con U.E.P.E. o, quantomeno, la richiesta della sua elaborazione.

Cass. pen., Sez. IV, 19 marzo 2024, n. 11376: *"Il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito del potere di intervenire di ufficio è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere*

discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva, previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981".

Contrariamente a quanto esposto nel commento delle sentenze precedentemente analizzate, dove è chiaramente indicato il potere del giudice di dare autonomamente avviso alle parti della possibilità di sostituzione della pena ritenendone presenti le condizioni, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi da applicare in appello, il giudice del gravame non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive, se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta dalla difesa.

Occorre, ad avviso della Suprema Corte, che il punto della sentenza impugnata relativo alla mancata concessione della sanzione sostitutiva sia espressamente devoluto al giudice d'appello con l'atto di impugnazione, dal momento che l'ambito del potere di intervento del giudice del gravame è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597 comma 5 c.p.p., che costituisce eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e nel quale non è presente alcun richiamo alla normativa sulle sanzioni sostitutive di nuova introduzione.

Cass. pen., Sez. II, 17 gennaio 2024, n. 1995 - Cass. pen., Sez. II, 1 marzo 2024, n. 12991: *"In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del D.Lgs. n 150/2022 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o in sede*



di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire - al più tardi - nel corso dell'udienza di discussione d'appello".

Cass. pen., Sez. VI, 10 novembre 2023, n. 2106: "Nel giudizio di appello a trattazione scritta, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., in base alla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare con l'atto di gravame o, al più tardi, entro il termine di cinque giorni prima dell'udienza, previsto per la presentazione delle conclusioni dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da intendersi come perentorio".

Approfondendo ulteriormente il tema già analizzato con il commento alle pronunce precedenti, con specifico riferimento alla disciplina transitoria prevista per i giudizi d'appello relativi ad impugnazioni già proposte anteriormente all'entrata in vigore della riforma Cartabia, la Suprema Corte specifica quale sia il termine ultimo per la difesa dell'imputato per formulare la richiesta di sostituzione della pena detentiva.

Tale richiesta, ad avviso della Cassa-

zione, può essere formulata dall'imputato anche nel corso dell'udienza di discussione del giudizio di appello, o con le conclusioni presentate con atto scritto recentemente disciplinate.

La richiesta di sostituzione della pena in appello impone in tali casi al giudice del gravame di pronunciarsi sulla invocata sostituzione della pena detentiva con le nuove sanzioni alternative, sia che essa sia proposta con motivi nuovi ex art. 585 comma 4 c.p.p., sia che venga formulata con le conclusioni cartolari o durante la discussione orale dell'udienza. [G.A.]

Occorre il consenso dell'imputato per l'applicazione di una misura sostitutiva in sede di patteggiamento.

Cass. pen., sez. V, 16 maggio 2023, n. 32302: "L'art. 545-bis c.p.p. introdotto dall'art. 31 d.lgs. n. 150/2022 nel delineare il procedimento attraverso il quale si approda alla decisione sulla sostituzione della pena detentiva, prevede che subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti, acquisendo il consenso dell'imputato, personalmente o a mezzo di procurato-

re speciale. Consenso che si richiede intervenga anche in sede di applicazione della pena, giacché infatti, il comma 1-bis dell'art. 448 c.p.p. - introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 - prevede espressamente che l'accordo tra l'imputato e il pubblico ministero ricada anche sulla applicazione di una misura sostitutiva di cui all'art. 53 cit. In assenza di accordo su tale punto la applicazione di una misura sostitutiva non avrebbe potuto formare oggetto di applicazione da parte del giudice."

La decisione sopra richiamata prende le mosse da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal Gup di Genova per i reati di furto aggravato, contraffazione di sigillo della Repubblica e possesso di segni distintivi falsi della polizia municipale.

Il difensore di uno degli imputati, tra i motivi sollevati a sostegno dell'impugnazione, ha denunciato l'erronea applicazione della l. n. 689/1981 e della riforma Cartabia, per avere il giudice ommesso di applicare la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare ex art. 53 l. 689/1981, astrattamente concedibile, a parere del ricorrente, a prescindere dal consenso del pubblico ministero. La Corte ha ritenuto tale motivo manifestamente infondato (oltre che proposto tardivamente e, quindi, inammissibile), dal momento che nell'accordo sulla

pena riportato in sentenza non vi era alcuna traccia dell'opzione di sostituzione della stessa, formulata soltanto in sede di impugnazione.

Con la sentenza in commento, pertanto, la Suprema Corte si trova ad affrontare la modifica introdotta dalla riforma Cartabia all'art. 448 c.p.p., in tema di consenso dell'imputato all'applicazione della pena sostitutiva anche nei casi di patteggiamento.

Infatti, la novella ha previsto un nuovo comma 1-bis all'art. 448 c.p.p., volto a disciplinare le fattispecie in cui le parti concordino l'applicazione di una pena sostitutiva, ma su tale scelta non sia possibile decidere immediatamente. In questi casi, si prevede che il giudice sospenda il processo, rinviandolo ad altra udienza a non oltre sessanta giorni, e che trovi applicazione, in quanto compatibile, l'art. 545-bis comma 2 c.p.p..

Appare ovvio che tale disposizione perda di efficacia in tutti quei casi in cui le parti sottopongano al giudice un accordo completo, cioè, quando l'imputato e il pubblico ministero abbiano concordato anche la pena sostitutiva da applicare e tutte le sue modalità esecutive.

L'udienza ex art. 448 comma 1-bis c.p.p. si imporrà pertanto nelle sole ipotesi in cui l'accordo delle parti non sia completo al punto da consentire al giudice di pronunciarsi immediatamente sulla richiesta.

Quello che traspare dalla lettura di tale norma è, però, che tale sostituzione non potrà mai arrivare ad essere una imposizione del giudice all'imputato, trattandosi pur sempre di una decisione negoziale tra le parti in causa.

Tale conclusione pare essere in linea anche con le altre modifiche introdotte dalla riforma Cartabia che, come noto, ha ampliato il perimetro possibile dell'accordo, ricomprendendovi le pene accessorie e la confisca facoltativa (art. 444 comma 1 secondo periodo c.p.p.).

La sostituzione d'ufficio, quindi, sembrerebbe porsi in contrasto con il principio di intangibilità dell'accordo negoziale.

Sul punto, va dato atto che la Suprema Corte si è già espressa sull'omessa applicazione, ad opera del giudice del patteggiamento, di una delle nuove pene ex art. 20-bis c.p.p., richiesta unilateralmente dall'imputato, o sull'omesso avviso ex art. 545-bis comma 1 c.p.p..

Con due recenti decisioni (**n. 30767 del 28 aprile 2023 della sesta sezione** e la **n. 32357 del 9 maggio 2023 della quarta sezione**) il Giudice di legittimità ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso sentenze ex art. 444 c.p.p., come

modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduceva la violazione dell'art. 545-bis comma 1 c.p.p. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva.

Ad avviso della Suprema Corte, infatti, tale avviso trova applicazione al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove, al contrario, il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis c.p. e 53 l. 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo fin dal principio.

Tali sentenze paiono tutte far emergere le prime risposte della giurisprudenza alla domanda se sia possibile un intervento del giudice che prescindendo dal consenso di entrambe le parti. La risposta sembra orientarsi negativamente.

Meritano di essere segnalate in questa sede, tuttavia, anche altre pronunce che hanno preso le mosse da prerogative del tutto diverse da quelle appena richiamate e che non possono che far riaffiorare quei dubbi ermeneutici già da tempo sollevati e causati dalla lettura comparata del riformato art. 448 c.p.p. e dell'art. 53 L. n. 689/1981, dove il legislatore ha effettuato un espresso richiamo anche alle sentenze ex art. 444 c.p.p. tra quelle in cui in giudice può sostituire la pena.

Infatti, in alcune pronunce la Suprema Corte ha ritenuto infondate le doglianze delle difese sulla mancata sostituzione di una pena detentiva non tanto perché, sulla sostituzione, non vi era stato il consenso anche del Pubblico Ministero, quanto perché si è considerata immune da vizi la motivazione del giudice di merito sull'insussistenza dei presupposti per l'applicazione di una pena sostitutiva, senza dare alcuna rilevanza alla mancanza di accordo tra le parti sulla sostituzione (**Cass. pen., sez. V, 5 giugno 2023, n. 31761** e **Cass. pen., sez. IV, 16 maggio 2023, n. 24218**).

Da ultimo, una recente pronuncia della sesta sezione della Cassazione sembra confermare l'indirizzo già espresso.

Infatti, con la **sentenza n. 5341 del 13 gennaio 2024** la Suprema Corte ribadisce come nel caso di patteggiamento con richiesta di sostituzione della pena detentiva, il giudice sia tenuto a verificare la sola ammissibilità della richiesta. Le opzioni a sua disposizione sono respingere la richiesta, se non applicabile, o ratificarla, con divieto di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria per quanto riguarda l'applicazione della pena concordata.

Nel caso di specie il giudice aveva accolto parzialmente la richiesta di patteggiamento, applicando la pena nella misura concordata tra le parti, ma rigettando la richiesta di sostituzione della pena. La sesta sezione della Suprema Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata ribadendo il principio di diritto che ormai si sta facendo strada nelle interpretazioni di legittimità. [G.A.]

Note redazionali a cura di Giulia Alfieri e Giuseppe Rosafio

con la direzione scientifica di Paolo Moretti

Attività del Consiglio e aggiornamento albi

ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

Dal 6 dicembre 2023 al 9 luglio 2024 il Consiglio si è riunito 27 volte
Elenco delle presenze dei Consiglieri alle adunanze:

avv. Francesco Mattioli	n. 26
avv. Matteo de Sensi	n. 25
avv. Maria Rosaria Nicoletti	n. 27
avv. Vittorio Anelli	n. 25
avv. Simona Cocconcelli	n. 24
avv. Angelica Cocconi	n. 27
avv. Giuseppe Cornetti	n. 25
avv. Daria Fanti	n. 23
avv. Filippo Federico	n. 26
avv. Michele Megha	n. 24
avv. Alessandra Mezzadri	n. 25
avv. Maria Pia Pellegrino	n. 25
avv. Alberto Spaggiari	n. 23
avv. Stefano Squarcina	n. 23
avv. Werner Stricker	n. 25

PARERI DI CONGRUITA' E TENTATIVI DI CONCILIAZIONE

Dal 6 dicembre 2023 al 9 luglio 2024 l'apposita commissione consiliare (ovvero il Consiglio) ha espresso 75 pareri di congruità e n. 7 pareri di congruità per rimborso di spese legali in procedimenti penali con assoluzione dell'imputato

Tentativi di conciliazione ai sensi dell'art. 13 L. 247/2012, dal 6 dicembre 2023 al 9 luglio 2024:

- n. 4 fissati: tre riusciti e uno non riuscito

ESPOSTI

Dal registro dei reclami nei confronti degli iscritti dal 6 dicembre 2023 n. 38:

- 35 trasmessi al CDD di Bologna;
- 2 trasmessi per competenza al CDD di Ancona;
- 1 trasmesso per competenza al CDD di Salerno

RICHIESTE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Decisioni delle delibere consiliari dal 6 dicembre 2023 al 9 luglio 2024:

- Ammesse:	148
- Inammissibili:	19
- Respinte:	14
- Rinunciate:	3
- Archivate:	5

AGGIORNAMENTO ALBI

(dal 6 dicembre 2023 al 9 luglio 2024)

ISCRIZIONI

- GIORGIA BIGI, delibera 9 gennaio 2024;
- SARA FABBRI, delibera 9 gennaio 2024;
- LISA NORDIO, delibera 9 gennaio 2024;
- FEDERICO MATTEO IANNELLO, delibera 16 gennaio 2024;
- EUGENIA MARCHELLI, delibera 16 gennaio 2024;
- VIRGINIA ODDI, delibera 23 gennaio 2024;
- FRANCESCA SCHITO, delibera 30 gennaio 2024;
- VINCENZO BERTOLINI, all'Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali di Enti Pubblici, delibera 30 gennaio 2024;
- MARTA PIA MUSIMECI, delibera 6 febbraio 2024;
- ANNA CHIARA NICOLI, delibera 6 febbraio 2024;
- ANA STAKORIC, delibera 5 marzo 2024;
- GIAN LUCA BRUNI, per trasferimento dal COA di Trento, con decorrenza 24 giugno 2003 e delibera 4 aprile 2024;
- GIULIA FORNI, all'Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali di Enti Pubblici, delibera 9 aprile 2024;

- FABRIZIO BIANCHINI, delibera 9 aprile 2024;
- GIANGIACOMO SLAWITZ, delibera 16 aprile 2024;
- FRANCESCO CAFFARRA, all'Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali di Enti Pubblici, delibera 30 aprile 2024;
- MARTINA ABRIGNANI, per reiscrizione all'Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali di Enti Pubblici, delibera 30 aprile 2024;
- FRANCESCA ANGHINOLFI, per reiscrizione all'Elenco Speciale degli Avvocati addetti ad Uffici Legali di Enti Pubblici, delibera 30 aprile 2024;
- LIZE PRENDUSHI, delibera 11 giugno 2024;
- GIAN MARCO BRUNO, delibera 18 giugno 2024;
- MARGHERITA SCHIANCHI, delibera 2 luglio 2024;
- LORENZO BOTTI, delibera 2 luglio 2024;
- ELENA ARCIDIACONO, delibera 2 luglio 2024;
- SARA FELISA, delibera 2 luglio 2024.

CANCELLAZIONI

- PAOLO MAGGIORELLI, a domanda, delibera 6 dicembre 2023;
- MICHELANGELO PIZZI, a domanda, delibera 6 dicembre 2023;
- PAOLA ROSSI, a domanda, delibera 6 dicembre 2023;
- MARIA CRISTINA FERRARESI, a domanda, delibera 19 dicembre 2023;
- CRISTIANO COSTANTINO LODDO, a domanda, delibera 19 dicembre 2023;
- LAURA PASSERETTI, a domanda, delibera 19 dicembre 2023;
- DARIA TORELLI, a domanda, delibera 19 dicembre 2023;
- ROSSANA PANCIROLI, a domanda, delibera 9 gennaio 2024;
- FRANCESCO SONCINI, a domanda, delibera 9 gennaio 2024;
- GUIDO UBERTO TEDESCHI, per decesso, con decorrenza 24 dicembre 2023 e delibera 9 gennaio 2024;
- ANNUNZIATA CILIBERTO, a domanda, delibera 9 gennaio 2024;
- CORRADO VINCENTI, d'ufficio, delibera 30 gennaio 2024;
- SARA MINGOLLA, a domanda, delibera 6 febbraio 2024;
- ROBERTA BIANCHI, d'ufficio, delibera 13 febbraio 2024;
- MATTEO FOLLONI, per incompatibilità, delibera 13 febbraio 2024;
- RAFFAELLA AZZALI, a domanda, delibera 20 febbraio 2024;
- BEATRICE GHILLANI, a domanda, delibera 12 marzo 2024;
- ALESSIA KEISSIDIS, per trasferimento al COA di Milano, con decorrenza 20 marzo 2024 e delibera 4 aprile 2024;
- ELISABETTA MICHELOTTI, a domanda, delibera 16 aprile 2024;
- ARIANNA REVERBERI, a domanda, delibera 14 maggio 2024;
- GIULIA CUCCHI, per trasferimento all'Ordine di Reggio Emilia, delibera 21 maggio 2024 e decorrenza 6 maggio 2024;
- MARIA CONSUELO NAMIA, a domanda, delibera 11 giugno 2024;
- CRIZIA CARBOTTI, a domanda, delibera 2 luglio 2024;
- ANNA CHIARA NICOLI, a domanda, delibera 2 luglio 2024;
- FEDERICO CARNEVALI, a domanda, delibera 2 luglio 2024.

Al 9 luglio 2024 gli iscritti all'albo erano **milleduecentocinquantaquattro** uno in meno rispetto alla rilevazione di dicembre 2023, sette in meno rispetto al luglio 2023 e 21 in meno rispetto al luglio 2019 (pre-covid)

PRATICANTI (dal 6 dicembre 2023 al 9 luglio 2024):

semplici

iscritti	n. 14
cancellati	n. 56

laureandi (tirocinio sostitutivo)

iscritti	n. 5
cancellati	/

abilitati al patrocinio sostitutivo

iscritti	n. 5
cancellati	n. 9

Testi legali comprensibili: utopia o una questione di stesura?

Qualche riflessione di carattere linguistico a margine delle indicazioni di “Chiarezza e sinteticità degli atti” nella riforma Cartabia.

Eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist.

[Uno svantaggio irragionevole può derivare anche dal fatto che la disposizione non è chiara e comprensibile.] (BGB, Codice civile tedesco, § 307 I)

Non me ne voglia il Lettore per il titolo in stile Wertmüller, ma il tema è tanto vasto da non permettere – paradossalmente, con buona pace delle finalità di queste pagine – una sintesi nemmeno nel titolo.

Con il presente scritto cercherò di dare seguito al dibattito sul tema, molto sviluppato anche in ottica interdisciplinare, sorto con il Decreto del 7 agosto 2023, n. 110 “Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell’articolo 46 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile” (23G00120 – GU Serie Generale n. 187 del 11-08-2023, <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/11/23G00120/sg>).

L’art. 121 sulla “Libertà di forme. Chiarezza e sinteticità degli atti” così recita: “Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico”.

In merito al tema della intellegibilità del testo giuridico è obbligatorio citare l’esempio della Svezia, ove lo ‘Språkrådet’, il Consiglio linguistico del Paese, annualmente attribuisce un premio, il ‘Klarspråkskristallen’, all’istituzione che ha mostrato i migliori risultati nell’applicazione di un linguaggio amministrativo chiaro – cf. B. Ehrenberg-Sundin, “The Swedish approach to clear legislation and clear official texts”, in: *Obscurity and Clarity in the Law: Prospects and Challenges*, A. Wagner & S. Cacciaguidi-Fahy (eds), Ashgate, Farnham 2008, pp. 165-180.

Il tema è argomento da tempo sviluppato e discusso in contesto anglosassone, dove l’arte di redigere i testi giuridici fa parte del curriculum delle scuole di giurisprudenza ed è, quindi, parte integrante di ciò che deve essere appreso per qualificarsi come esperto legale.

Fra gli studiosi di casa nostra che hanno ugualmente contribuito alla discussione un nome illustre, fra tutti, è quello di Bice Mortara Garavelli, con il suo *Le parole e la giustizia*. Di-

vagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani (Einaudi 2001).

Per rendersi conto dell’attenzione che oltralpe viene data alla questione, in particolare nel nord Europa, si può partire dal contributo di S. Hansen, R. Dirksen, M. Kuchler, K. Kunz, S. Neumann, “Comprehensible legal texts – Utopia or a question of wording? On processing rephrased German court decisions”, *Hermes* 36 (2006), pp. 15-40, da cui dichiaro il plagio della prima parte del titolo, passando per il concetto di ‘plain language’.

“L’inglese semplice è in genere piuttosto interessante da leggere. È robusto e diretto, l’opposto di un linguaggio vistoso e pretenzioso. Raggiungi un inglese semplice quando usi il modo più semplice e diretto per esprimere un’idea. Puoi ancora scegliere parole interessanti. Ma eviterai quelle fantasiose che hanno equivalenti quotidiani che significano esattamente la stessa cosa”: questa è la definizione di ‘plain English’ fornita da Bryan Garner, uno dei maggiori esponenti del cosiddetto ‘Plain Legal Language Movement’, nel suo testo classico di riferimento: *Legal Writing in Plain English: A Text with Exercises*, Chicago University Press, Chicago (IL) 2001, citazione (originale in inglese) dalla p. xiv; altri due possibili approfondimenti sono M. Asprey, *Plain Language for Lawyers*, The Federation Press Annandale (NSW) 2010, 4th edn., e M. Masson, M.A. Waldron, “Plain language contracts and reader comprehension”, in: *Proceedings. Just Language Conference 1992*, Plain Language Institute, Vancouver 1993, pp. 110-125. Cosa emerge da questo?

La forma del testo giuridico ha un impatto sull’efficienza della comunicazione e il grado di chiarezza di esso, aumentandone la comprensibilità, lo rende senz’altro più efficiente: tali chiarezza ed intellegibilità sono indice di trasparenza dell’atto.

Il fatto che una “italianizzazione” del legalese possa rivelarsi ‘sostenibile’ e ‘inclusiva’ lo sostiene recentemente anche il movimento del Legal Design, che, sulla scorta della riflessione di K. Nousiainen, “Legal design in commercial contracting and business sustainability. New legal quality metrics standards”, *Journal of Strategic Contracting and Negotiation*, 2022, 137 ss: vi si afferma che “l’utilizzo di tecniche di redazione finalizzate a conferire chiarezza e comprensibilità al testo giuridico consente una maggior durata del documento stesso, una sua riutilizzabilità in contesti

analoghi e una minore propensione al contenzioso, con un altrettanto netto risparmio di costi nel lungo periodo”: cf. S. Corongiu, “Il Legal Design per l’impresa: un fattore di sostenibilità”, i Contratti 6/2023, pp. 663-672, citazione da p. 666.

1. Come può contribuire un linguista al dibattito?

Da Cartesio alla contemporaneità di Ludwig Wittgenstein e del suo *Tractatus logico-philosophicus* (1914-1916), il richiamo all’attenzione per la relazione fra chiarezza di pensiero e chiarezza espositiva è forte.

Nella famosa lettera del 20 novembre 1629 a Marin Mersenne¹ – fra l’altro la prima riflessione più compiuta sul problema delle lingue pianificate alla base della nascita dell’interlinguistica – il filosofo francese difendeva la necessità di un idioma semplice, regolare e privo di ambiguità per aiutare la chiarezza del pensare, così sottolineando il legame stretto fra la produzione di idee chiare e distinte e la loro forma linguistico-espressiva.

Tale lingua, affermava Cartesio, avrebbe dato, nella sua perfezione, la possibilità ai “paysans” di giudicare la verità delle cose meglio di come facevano i “philosophes”: più una lingua è razionale più permette al pensiero di essere chiaro.


Tale concezione, che vive fra le pieghe della storia della cultura linguistica come in un fiume carsico, riaggalla formalizzata dal letterato britannico Samuel Johnson che, a fine Ottocento, in una delle sue opere più celebri, *Lives of the most eminent english poets* (1779-81), ebbe icasticamente ad affermare che “Language is the dress of thought”, la lingua è il vestito del pensiero.

Se è vero che il medium realizza non solo il messaggio ma anche, più in generale, la lingua (come magistralmente evidenziò Marshall McLuhan già nel 1964), a maggior ragione il modo di esprimere un pensiero non è aspetto secondario nella sua strutturazione.

Roger W. Shuy, per trent’anni docente della Georgetown University e fra i più eminenti linguisti forensi, ha dichiarato che l’interpretazione e l’applicazione della legge sono strettamente legate al linguaggio; e vi è chi, addirittura, ha difeso l’importanza basilare e imprescindibile della lingua alla base del diritto: basti un titolo particolarmente eloquente quale “Die Sprache als Grundlage des Rechts” (La lingua come fondamento del diritto) di Rainer J. Schweizer (in *In Denken wie ein Philosoph und schreiben wie ein Bauer. Sprache, mit der ein Staat zu machen ist* (Pensare come un filosofo e scrivere come un contadino. Lingua con cui si deve fare uno Stato), A. Lötscher & M. Nussbaumer, a cura di, Schulthess, Zürich 2007, pp. 13-33), o, ancora, la celebre affermazione di Marcus Galdia, “[Legal Linguistics] approaches and describes law as a linguistic phenomenon based on the conviction that language is constitutive for the law” (cf. M. Galdia, *Legal Linguistics*, Peter Lang, Frankfurt 2009, p. 84).

Delle quattro situazioni dell’esperienza linguistica che evidenzia Jan Engberg nel suo “Legal linguistics as a mutual arena for cooperation: Recent developments in the field of applied linguistics and law” (*AILA Review* 26(1), dicembre 2023), nello schema ripreso dalla p. 29 del suo articolo, il caso che stiamo discutendo è chiaramente il secondo da sinistra, “redazione e intelligibilità”.

¹ Marin Mersenne (1588-1648), padre dei Minori Francescani cui lo legava una salda amicizia che risaliva agli anni da loro trascorsi presso i Gesuiti di La Flèche (in una lettera a Hartlib lo definisce “sapiens ille Mersennus noster”)



2. Chiarezza e sinteticità: due definizioni

Prima di entrare nel merito di cosa possa significare, nella sua attuazione, redigere “in modo chiaro e sintetico” un atto di processo, si possono rinfrescare le definizioni dal dizionario on line di Linguistica della Garzanti (<https://www.garzantilinguistica.it/>):

chiarezza: 1. comprensibilità, evidenza, intelligibilità: parlare, scrivere con chiarezza; chiarezza d’idee, lucidità intellettuale | franchezza, lealtà: esprimersi, agire con chiarezza; 2. limpidezza, luminosità: la chiarezza del cielo; 3. (ant.) celebrità, fama | nobiltà, decoro: io non cercai... d’imporre alcuna macula all’onestà e alla chiarezza del vostro sangue (BOCCACCIO Dec. X, 8).

sinteticità: l’essere sintetico; qualità di ciò che è sintetico: la sinteticità del pensiero, del giudizio. – **sintetico:** 1. che costituisce una sintesi o risulta da una sintesi | metodo sintetico, metodo di dimostrazione o di esposizione di una scienza, in cui dalle nozioni più semplici e generali si passa gradualmente a nozioni più complesse e determinate; è il metodo usato nella geometria; 2. conciso, che non si occupa dei particolari; essenziale: ricostruzione sintetica dei fatti | capace di sintesi: mente sintetica; capacità, doti sintetiche, di sintesi; 3. prodotto artificialmente e non naturalmente (anche se con materiali naturali); artificiale | (chim.) si dice di sostanze o oggetti che vengono ottenuti artificialmente, mediante sintesi chimiche, e che possono essere uguali a quelli naturali oppure non esistere in natura: diamante sintetico; insulina sintetica; fibre sintetiche; 4. (ling.) si dice di lingua nella quale i rapporti sintattici sono realizzati per mezzo di desinenze, affissi, variazioni tematiche (si contrappone ad analitico): il latino è una lingua sintetica. Etimologia: dal gr. *synthetikós*, deriv. di *synthesis* ‘composizione’.

3. Chiaro e sintetico, ma per chi?

All’interno di tale contesto più generale, la lettura del documento relativo alle indicazioni di “Chiarezza e sinteticità degli atti nella riforma Cartabia” porta subito a una domanda fondamentale: per chi è pensata tale indicazione? Come sottolinea la già citata Serena Corongiu, dall’ottica del Legal Design, all’interno del suo “human-centered approach” la creazione di un documento richiede una previa profilazione dell’utilizzatore e lo sforzo di calarsi nei suoi panni.

Si fatica a concepire che essa possa essere funzionale all’avvocato: anzi, una lingua settoriale specifica aiuta il professionista, ed è necessaria in ogni ambito disciplinare. A meno che, in un mondo in cui l’assistito (in qualunque

campo, dalla medicina alla traduzione), non si fidi più del professionista cui si rivolge, quest'ultimo non cerchi un modo per essere più *friendly* e guadagnarne, più che la fiducia, forse, la simpatia.

Voglio immaginare che tale indicazione, nella volontà del legislatore, intenda mirare a una chiarezza e a una sinteticità del testo a maggior tutela del rappresentato, ossia che quest'ultimo sia il destinatario di tali richieste di applicazione di chiarezza e sinteticità.

A questo punto, seguono alcuni aspetti dibattibili su almeno due ordini di argomentazioni: dal punto di vista dell'utilità in sé, da un lato, e, dall'altro, di cosa significhi davvero 'chiarezza' e 'sinteticità' di un testo, di qualsivoglia natura esso sia.

Partio dal decreto in sé.

L'autore di questo "piatto" povero di riflessioni, che ha una decorosa formazione di livello superiore e di lavoro fa il linguista, trova non poche difficoltà a penetrarne i contenuti.

Basterebbe un'analisi di esso dall'ottica di chiarezza e sinteticità per scoperchiare un vaso di Pandora di difficoltà in ambito comunicativo, che fanno sospettare che almeno questo testo non sia stato principalmente pensato ed esteso per la categoria di fruitori cui chi scrive appartiene. Dal punto di vista più squisitamente linguistico, la chiarezza è finalizzata al particolare lettore cui intendiamo indirizzare la comunicazione, e dipende, dunque, dal destinatario di essa.

Si afferma, nella Relazione illustrativa del Ministero della Giustizia, che un testo chiaro si rende univocamente intelligibile e che la sinteticità evita ripetizioni e prolissità.

Anche un testo micro-linguistico può essere non ambiguo (anzi, anche per quello nasce la microlingua), ma non per questo intelligibile a chi non possenga la terminologia specifica.

Quanto alla sinteticità, da un punto di vista di contenuti, maggiori argomentazioni e riprese possono, in qualche caso, rendere, agli occhi di un lettore, un testo più chiaro di uno massimamente stringato: meglio, infatti, la Relazione della Corte di Cassazione del 1° dicembre 2022, che specifica che è sintetico il testo che non contenga "inutili" ripetizioni e non sia ridondante e prolisso.

3.1. L'indice Gulpease di leggibilità

Esiste un Indice Gulpease, che, insieme alla valutazione del vocabolario comune utilizzato in un testo, ovvero la 'notorietà' dei singoli termini utilizzati, ne misura la leggibilità in lingua italiana, operando sulla base delle due variabili linguistiche della lunghezza della parola e della lunghezza della frase rispetto al numero delle lettere.

Questa è la formula:

$$89 + \frac{300 * (\text{numero delle frasi}) - 10 * (\text{numero delle lettere})}{\text{numero delle parole}}$$

I risultati sono compresi tra 0 e 100: il valore "100" indica la leggibilità più alta, "0" la più bassa (in generale risulta che testi con un indice inferiore a 80 sono difficili da leggere per chi ha la licenza elementare, inferiore a 60 sono difficili da leggere per chi ha la licenza media, inferiore a 40 sono difficili da leggere per chi ha un diploma superiore).

Proviamo ad applicarlo alla norma (qui c'è un calcolatore automatico fra i tanti possibili: <https://www.webandmultimedia.it/site/index.php?area=5&subarea=1&formato=->

scheda&id=36), tralasciando per ora la 'notorietà' dei singoli termini, che chiunque immaginerà non essere, in ogni caso, eccessivamente alta per un lettore comune, cominciando dal titolo:

Regolamento per la definizione dei criteri di redazione, dei limiti e degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

INDICE GULPEASE	42
CULTURA SUPERIORE	FACILE
CULTURA MEDIA	MOLTO DIFFICILE
CULTURA ELEMENTARE	QUASI INCOMPRESIBILE
NUMERO FRASI	2
NUMERO PAROLE	45
NUMERO CARATTERI	317

Vediamo, a seguire, come se la cava l'articolo 1.

1. Il presente decreto stabilisce i criteri di redazione e regola gli schemi informatici degli atti del processo civile, con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Stabilisce altresì i limiti dimensionali degli atti del processo civile per le cause di valore inferiore a euro 500.000.

INDICE GULPEASE	56
CULTURA SUPERIORE	FACILE
CULTURA MEDIA	DIFFICILE
CULTURA ELEMENTARE	MOLTO DIFFICILE
NUMERO FRASI	4
NUMERO PAROLE	52
NUMERO CARATTERI	345

Si sottolinea quanto ambigua sia un'affermazione, ancora dalla Relazione della Corte di Cassazione del 1° dicembre 2022, quale: la "chiarezza" richiede che il testo non contenga parti oscure. Qui la questione non è più solo linguistica, ma di carattere contenutistico. Ne è testimonianza lampante la batteria di rimandi iniziali, del tutto oscuri a chi non sia del settore (e forse a qualcuno di quelli, se non sia specialista del settore).

3.2. La sinteticità a chi giova?

Si è lasciato volutamente per ultimo il tema della lunghezza dei testi. Insieme a qualche ulteriore domanda. Anche in questo caso si palesa l'arbitrarietà di tale concetto.

Cosa determina il grado di lunghezza, e la possibilità di una sua valutazione, se non l'eventuale finalità di chiarezza di un testo, che si ritaglia lo spazio adeguato alle argomentazioni necessarie e sufficienti a veicolare il pensiero interno?

È sempre vero che lunghezza è sinonimo di difficoltà?

Si manifesta, ancora una volta, il problema iniziale: per l'avvocato un testo di 80.000 caratteri (fra l'altro, spazi inclusi o esclusi, si sentirebbe domandare - e giustamente - qualunque collaboratore editoriale, perché l'informazio-



ne non è secondaria, e incide sulla produzione) è lungo, o breve, o giusto? Rispetto a cosa? E per me, normale cittadino?

Ma, ancora: la brevità è funzionale in sé? Ragionando sulla mia professione, non so quanto sia più chiara una tesi di 40 pagine (limite che ora è tendenzialmente fissato) o una di 100. Il buon senso direbbe che per presentare, argomentare e discutere una tesi ci vuole lo spazio che ci vuole. Le gabbie non hanno molto senso. Immagino che, per analogia, anche una sentenza, nella sua complessità testuale, possa sentirsi limitata se si trova compressa in una griglia eccessivamente stretta e al di là di una 'biologically correctness', che ne violenta, imbrigliandola, la natura.

4. Un esperimento di "razionalizzazione"

Le lingue pianificate, per tornare a Cartesio, non sono "semplici". Questa sarebbe una banalizzazione. Esse sono, eventualmente, razionalizzate, che è tutta un'altra cosa: permettono una maggiore funzionalità a minor costo. E ciò vale anche per un'azione di natura pianificatoria su una lingua naturale.

Per riflettere sull'aggettivo inglese 'plain', precedentemente incontrato, esso meglio sarebbe da tradurre come "piano", "diretto", che come "semplice".

Prima ancora che di chiarezza e sinteticità, si dovrebbe/dovrebbe parlare, dunque, meglio, di razionalità/razionalizzazione. Se ne discute da tempo, anche se, forse, visti testi di legge quali quello oggetto di queste righe, con poco successo: negli allegati A e B riportiamo, rispettivamente, l'indicazione delle trenta regole per scrivere testi amministrativi chiari, a cura di Michele A. Cortelazzo e Federica Pellegrino, e una raccolta di testi normativi di riferimento riguardanti la "semplificazione" - nel senso in questa sede appena suggerito - dei testi amministrativi e, più in generale, la comunicazione pubblica, a cura di Matteo Viale. Proviamo, allora, a "tradurre", con finalità esemplificativa, il primo capoverso dell'articolo 2 del decreto, valutando diverse strategie possibili anche sulla scorta di una tassonomizzazione che si basi sull'indice di Gulpease.

Art. 2

Criteria di redazione degli atti processuali delle parti private e del pubblico ministero

1. Al fine di assicurare la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali in conformità a quanto prescritto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono redatti con la seguente articolazione:

Questa è la valutazione di Gulpease:

INDICE GULPEASE	50
CULTURA SUPERIORE	FACILE
CULTURA MEDIA	MOLTO DIFFICILE
CULTURA ELEMENTARE	QUASI INCOMPRESIBILE
NUMERO FRASI	2
NUMERO PAROLE	55
NUMERO CARATTERI	331

1. Per garantire che gli atti di un processo siano chiari e sintetici (come richiesto dall'articolo 121 del codice di procedura civile), gli atti di citazione e i ricorsi, le comparse di risposta, le memorie difensive, i controricorsi e gli atti di intervento sono scritti secondo una forma che deve presentare le caratteristiche che seguono:

INDICE GULPEASE	48
CULTURA SUPERIORE	FACILE
CULTURA MEDIA	MOLTO DIFFICILE
CULTURA ELEMENTARE	QUASI INCOMPRESIBILE
NUMERO FRASI	2
NUMERO PAROLE	55
NUMERO CARATTERI	341

1. Per garantire che gli atti di un processo siano chiari e sintetici come richiesto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, essi sono scritti secondo una forma che deve presentare le caratteristiche che seguono:

INDICE GULPEASE	53
CULTURA SUPERIORE	FACILE
CULTURA MEDIA	DIFFICILE
CULTURA ELEMENTARE	QUASI INCOMPRESIBILE
NUMERO FRASI	2
NUMERO PAROLE	35
NUMERO CARATTERI	221

1. Per essere chiari e sintetici, come richiesto dall'articolo 121 del codice di procedura civile, gli atti di un processo devono presentare le seguenti caratteristiche:

INDICE GULPEASE	55
CULTURA SUPERIORE	FACILE
CULTURA MEDIA	DIFFICILE
CULTURA ELEMENTARE	QUASI INCOMPRESIBILE
NUMERO FRASI	2
NUMERO PAROLE	25
NUMERO CARATTERI	169

1. Per essere chiari e sintetici, gli atti di un processo devono presentare le seguenti caratteristiche:

INDICE GULPEASE	71
CULTURA SUPERIORE	MOLTO FACILE
CULTURA MEDIA	FACILE
CULTURA ELEMENTARE	DIFFICILE
NUMERO FRASI	2
NUMERO PAROLE	16
NUMERO CARATTERI	104

Se vuoi scrivere dei documenti chiari e sintetici, devi seguire queste indicazioni:

INDICE GULPEASE	54
CULTURA SUPERIORE	FACILE
CULTURA MEDIA	DIFFICILE
CULTURA ELEMENTARE	QUASI INCOMPRESIBILE
NUMERO FRASI	1
NUMERO PAROLE	12
NUMERO CARATTERI	83

Se vuoi scrivere degli atti chiari e sintetici, devi usare questi criteri:

INDICE GULPEASE	62
CULTURA SUPERIORE	FACILE
CULTURA MEDIA	FACILE
CULTURA ELEMENTARE	MOLTO DIFFICILE
NUMERO FRASI	1
NUMERO PAROLE	12
NUMERO CARATTERI	74

Per scrivere degli atti chiari e sintetici, devi usare questi criteri:

INDICE GULPEASE	62
CULTURA SUPERIORE	FACILE
CULTURA MEDIA	FACILE
CULTURA ELEMENTARE	MOLTO DIFFICILE
NUMERO FRASI	1
NUMERO PAROLE	11
NUMERO CARATTERI	70

Per scrivere degli atti che siano chiari e sintetici devi fare così:

INDICE GULPEASE	67
CULTURA SUPERIORE	FACILE
CULTURA MEDIA	FACILE
CULTURA ELEMENTARE	MOLTO DIFFICILE
NUMERO FRASI	1
NUMERO PAROLE	12
NUMERO CARATTERI	68

5. Quali conclusioni?

I risultati di un recentissimo sondaggio condotto nel 2023 da Katri Nousiainen e dal suo gruppo di lavoro (come riportato in Corongiu, art. cit.: p. 667), "il 62.5% delle persone intervistate hanno dichiarato di preferire pattuizioni contrattuali redatte con il Legal Design alle classiche clausole contrattuali redatte in "legalese"; quasi il 67% ha dichiarato che i termini del "legalese" sono ambigui"; quasi l'89% ha dichiarato che il linguaggio legale tradizionale è decisamente migliorabile) mostrano chiaramente l'esistenza del problema e la fondatezza del dibattito.

L' "affaire legalese" esiste senza dubbio. Una norma che standardizzi certo aiuta. È, però, fondamentale comprendere chi ne debba beneficiare, e centrale deve essere lo sforzo per individuare il lettore, valorizzando l'interlocutore come base di un sano momento comunicativo-relazionale.

La questione potrebbe, dunque, essere spostata più a monte, sul piano dell'uso consapevole dello strumento linguistico. La domanda "Perché non conosco già questi argomenti?", sintesi del primo intervento (5 aprile 2024) al Corso di perfezionamento in "Argomentazione persuasiva ed eloquenza efficace" curato come responsabile scientifico dal Prof. Claudio Errera, è un bel punto di partenza, insieme per i giuristi e per i linguisti.

Resta, a ipotesto del nostro dire, l'amara considerazione di Cartesio, che seguiva alla sua proposta (inter)linguistica sopra illustrata: "Tuttavia, non credo che mai la vedrò in uso [una sorta di lingua chiara e distinta, n.d.r.]. Infatti quella lingua avrebbe bisogno di cambiamenti tanto grandi nell'ordine delle cose, al punto che tutto il mondo sarebbe trasformato in un Paradiso in Terra. E questo non è proponibile, se non nei reami fantastici dei romanzi". Di fronte a pessimismo di questa nota, resta da un lato la speranza, quasi in quel rischio utopico preannunciato nel titolo del contributo, che egli non avesse ragione, e dall'altro, almeno, in ogni caso, l'auspicio che sia sempre maggiore la cooperazione fra linguisti ed esperti legali, dal momento che, come dichiara Jan Engberg (art. cit., p. 37):

A[ppplied] L[inguistics] and law have a mixed relationship. They share interest in a common object (language in use in a professional setting) and they share interest in achieving similar goals (conveying information and argumentation in an efficient way).

Se non a individuare soluzioni, certo a sollecitare una coscienza critica sul tema.

Allegato A

30 REGOLE PER SCRIVERE TESTI
AMMINISTRATIVI CHIARI
di Michele A. Cortelazzo e Federica Pellegrino
(<http://www.maldura.unipd.it/buro/trentaregole.html>)



1. Identificate il destinatario
2. Scegliete le informazioni giuste
3. Organizzate le informazioni
4. Tenete unito il testo
5. Formulate titoli utili al destinatario
6. Gestite con attenzione le informazioni di contorno
7. Richiamate altri testi senza complicare la lettura
8. Date respiro a quello che scrivete
9. Trovate la forma di allineamento più adatta
10. Scegliete i caratteri giusti
11. Date il giusto rilievo alle informazioni che contano
12. Controllate la lunghezza delle frasi
13. Fate corrispondere frasi e informazioni
14. Limitate le subordinate
15. Limitate le proposizioni implicite
16. Limitate gli incisi
17. Preferite le frasi affermative
18. Preferite la forma attiva
19. Evitate l'impersonale
20. Evitate le nominalizzazioni
21. Esprimete il soggetto
22. Preferite i tempi e i modi verbali di più largo uso
23. Preferite preposizioni e congiunzioni semplici
24. Usate tecnicismi solo quando sono necessari
25. Evitate gli stereotipi
26. Usate parole comuni
27. Usate parole concrete
28. Usate parole dirette
29. Limitate l'uso di sigle
30. Controllate la leggibilità

Appendice B

Minima raccolta di testi normativi riguardanti la semplificazione dei testi amministrativi e, più in generale, la comunicazione pubblica prodotta e glossata da Matteo Viale (<http://www.maldura.unipd.it/buro/normativa.html>)



Direttiva del Ministro per la Funzione pubblica dell'8 maggio 2002 - "Direttiva sulla semplificazione del linguaggio

dei testi amministrativi”

La Direttiva, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, cerca di dare gli strumenti per ottenere la chiarezza dei testi amministrativa richiesta dall'art. 8 della direttiva del 7 febbraio 2002. Le raccomandazioni per una scrittura chiara e comprensibile, frutto della decennale attività del Dipartimento per la Funzione Pubblica, vengono sintetizzate in pochi punti ai quali i redattori di atti amministrativi e di testi di rilevanza esterna devono attenersi. La direttiva è accompagnata da un allegato dove viene presentato un esempio di riscrittura di un atto pubblico.

Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002 - “Direttiva sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”

La Direttiva, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 74 del 28 marzo 2002, fornisce gli indirizzi sulle attività previste dalla normativa in materia di informazione e comunicazione pubblica. L'art. 8 riguarda specificamente il linguaggio.

Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 - “Regolamento recante norme per la determinazione dei titoli per l'accesso alle attività di informazione e comunicazione e per l'individuazione e la disciplina degli interventi formativi”

È il regolamento attuativo della Legge 7 giugno 2000, n. 150.

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2001 - “Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/1.1.26/10888/9.92 del 2 maggio 2001 contiene un dettagliato trattato nel quale vengono esaminati i molteplici e delicati problemi legati alla redazione dei testi con valore di legge. Si traduce in una serie di raccomandazioni al le-

gislatore che solo in parte riprendono quelle già note per i testi amministrativi. In qualche caso, infatti, le raccomandazioni, tese principalmente alla redazione di testi di univoca interpretazione, si discostano dalle scelte di semplicità e chiarezza additate nei precedenti lavori sulla semplificazione del linguaggio amministrativo, ribadendo - senza mostrarsene particolarmente consapevole - stereotipi tipici del linguaggio giuridico tradizionale.

Legge 7 giugno 2000, n. 150 - “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”

Questa legge dà per la prima volta una sistemazione organica alle attività di comunicazione della pubblica amministrazione, indicando nuove figure professionali. Anche se né la legge né il regolamento attuativo menzionano esplicitamente i problemi legati al linguaggio, viene qui tratteggiato il contesto delle attività di comunicazione finalizzate alla trasparenza e all'efficacia dell'azione amministrativa all'interno del quale la semplificazione del linguaggio trova posto.

Davide Astori

Università degli Studi di Parma



cassettoni in palazzo Tirelli



Ai

guida all'utilizzo da parte degli avvocati

INPUT

Scrivi un articolo di giornale rivolto agli avvocati dal titolo: "Intelligenza Artificiale: guida all'utilizzo da parte degli Avvocati".

L'articolo deve iniziare con una breve introduzione sull'intelligenza artificiale.

L'articolo deve avere un taglio pratico e puoi utilizzare degli esempi. L'articolo deve essere lungo massimo 7 pagine di foglio A4, carattere 12, interlinea 1.

Integra l'articolo con due paragrafi relativi uno all'uso in tale ambito di ChatGpt e uno all'uso di Copilot. Aggiungi un paragrafo parlando anche del diritto d'autore circa i risultati elaborati dall'IA.

OUTPUT

Intelligenza Artificiale: guida all'utilizzo da parte degli Avvocati

Introduzione all'Intelligenza Artificiale

L'intelligenza artificiale (IA) rappresenta una delle rivoluzioni tecnologiche più significative del XXI secolo. Si tratta di un insieme di tecnologie che permettono alle macchine di apprendere, ragionare e agire con un grado di autonomia sempre maggiore. Dall'automazione dei processi industriali all'analisi dei big data, l'IA sta trasformando molti settori, inclusa la professione legale. Per gli avvocati, l'introduzione di strumenti basati sull'IA offre nuove opportunità per migliorare l'efficienza, ridurre i costi e migliorare la qualità dei servizi offerti ai clienti.

Applicazioni Pratiche dell'IA nella Professione Legale

1. Ricerca Giuridica e Analisi dei Precedenti

Uno dei compiti più gravosi per gli avvocati è la ricerca giuridica. Grazie all'IA, questa attività può essere notevolmente velocizzata e resa più precisa. Strumenti come ROSS Intelligence e CaseText utilizzano algoritmi di machine learning per analizzare migliaia di sentenze e identificare i precedenti più rilevanti per un caso specifico. Ad esempio, un avvocato che deve preparare una memoria difensiva può utilizzare questi strumenti per trovare in pochi minuti tutte le sentenze pertinenti emesse dai tribunali italiani ed europei.

2. Automazione dei Documenti Legali

La redazione di contratti e altri documenti legali è un'altra area in cui l'IA può fare la differenza. Software come Kira Systems e Luminance utilizzano tecniche di processamento del linguaggio naturale (NLP) per analizzare e redigere documenti legali in maniera automatica. Ad esempio, durante una due diligence, un avvocato può caricare centinaia di contratti in uno di questi sistemi che, in poche ore, evidenzierà clausole critiche, anomalie e rischi legali, riducendo il tempo necessario per queste attività da giorni a poche ore.

3. Previsione degli Esiti Processuali

Alcune piattaforme di IA sono in

grado di prevedere gli esiti di un contenzioso basandosi su dati storici. Strumenti come Lex Machina analizzano migliaia di casi giudiziari per fornire previsioni sulle probabilità di successo di una causa. Un avvocato che deve consigliare un cliente sulla strategia da adottare in un contenzioso può utilizzare queste previsioni per offrire un parere più informato e basato su dati empirici.

4. Chatbot e Assistenza Clienti

L'IA può anche migliorare il servizio clienti degli studi legali. Chatbot intelligenti possono rispondere alle domande frequenti dei clienti, programmare appuntamenti e fornire aggiornamenti sullo stato dei loro casi. Ad esempio, un cliente che desidera sapere a che punto è la sua causa può interagire con un chatbot che, consultando il gestionale dello studio, fornisce una risposta immediata e accurata, liberando tempo prezioso per gli avvocati.

L'Utilizzo di ChatGPT nella Professione Legale

esempio avanzato di IA nella professione legale è ChatGPT, sviluppato da OpenAI. Questo modello di linguaggio naturale può assistere gli avvocati in diverse attività quotidiane. Ad esempio, ChatGPT può aiutare nella redazione di documenti legali, offrendo bozze preliminari di contratti, lettere e altri testi legali. Un avvocato può fornire a ChatGPT le informazioni di base su un caso o una questione legale, e il modello genererà una

bozza che potrà essere revisionata e finalizzata dall'avvocato stesso. Inoltre, ChatGPT può essere utilizzato per rispondere a domande giuridiche comuni poste dai clienti, migliorando l'efficienza del servizio clienti e permettendo agli avvocati di concentrarsi su questioni più complesse.

L'Utilizzo di Copilot nella Professione Legale

Copilot, un assistente AI sviluppato da GitHub in collaborazione con OpenAI, rappresenta un ulteriore strumento utile per gli avvocati, soprattutto quelli coinvolti in attività che richiedono programmazione o analisi di dati complessi. Copilot può assistere nella scrittura di codici e script necessari per l'automazione di processi legali, come l'analisi di grandi quantità di dati finanziari o contrattuali. Ad esempio, in un caso di contenzioso commerciale, un avvocato può utilizzare Copilot per scrivere script che analizzano dati aziendali e identificano schemi rilevanti, velocizzando il processo di discovery. Inoltre, Copilot può supportare la creazione di strumenti personalizzati per il proprio studio legale, migliorando ulteriormente l'efficienza operativa.

Diritto d'Autore e Risultati dell'IA

Un aspetto cruciale nell'uso dell'IA in ambito legale riguarda il diritto d'autore sui risultati generati da queste tecnologie. Attualmente, la legislazione italiana ed europea non riconosce alle IA la capacità di detenere diritti d'autore, poiché tali diritti sono attribuibili solo a persone fisiche. Tuttavia, i contenuti prodotti dall'IA possono sollevare questioni complesse in merito alla titolarità e all'utilizzo. Ad esempio, se un avvocato utilizza ChatGPT per generare un parere legale o una bozza contrattuale, il testo prodotto è generalmente considerato di proprietà dell'avvocato o del suo studio. È importante che gli avvocati siano consapevoli di questi aspetti e adottino misure per garantire che i risultati dell'IA siano adeguatamente integrati

nel proprio lavoro e rispettino le normative vigenti in materia di proprietà intellettuale.

Vantaggi e Sfide dell'IA per gli Avvocati

L'adozione dell'IA offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore efficienza, una riduzione dei costi operativi e una migliore qualità del servizio. Tuttavia, esistono anche delle sfide che devono essere affrontate. La formazione del personale, la gestione della privacy dei dati e l'integrazione dei nuovi strumenti nei flussi di lavoro esistenti sono aspetti critici che richiedono attenzione. Inoltre, è fondamentale che gli avvocati mantengano un controllo umano sui processi decisionali, per garantire che l'utilizzo dell'IA sia etico e conforme alle normative vigenti.

Conclusione

L'intelligenza artificiale sta rapidamente cambiando il modo in cui gli avvocati svolgono il loro lavoro. Dalla ricerca giuridica all'automazione dei documenti, fino alla previsione degli esiti processuali e all'assistenza clienti, le opportunità offerte dall'IA sono molteplici. Gli avvocati che sapranno integrare efficacemente queste tecnologie nel loro studio legale saranno in grado di offrire servizi di qualità superiore, risparmiando tempo e risorse. Tuttavia, è essenziale affrontare con attenzione le sfide legate a questa trasformazione, per garantire che l'adozione dell'IA avvenga in maniera etica e conforme alle leggi.

articolo raccolto dall'avv. B. Baggio Craparotta utilizzando ChatGpt versione free

e completato dalla redazione chiedendone una recensione critica a Copilot (piuttosto banale, vero? però indica fonti):

COPILOT

INPUT

Dammi una recensione critica di quest'articolo sull'intelligenza artificiale

OUTPUT

Certamente! Ecco una recensione critica dell'articolo "Intelligenza Artificiale: guida all'utilizzo da parte degli Avvocati":

Recensione dell'Articolo "Intelligenza Artificiale: guida all'utilizzo da parte degli Avvocati"

L'articolo "Intelligenza Artificiale: guida all'utilizzo da parte degli Avvocati" offre una panoramica approfondita sull'applicazione dell'IA nel campo legale. Vediamo i punti chiave:

1. Ricerca Giuridica e Analisi dei Precedenti: L'IA semplifica la ricerca di precedenti legali. Strumenti come ROSS Intelligence e CaseText analizzano sentenze e identificano i casi più rilevanti. Questo risparmia tempo agli avvocati e migliora la precisione.
2. Automazione dei Documenti Legali: Software come Kira Systems e Luminance utilizzano l'IA per redigere automaticamente documenti legali. Durante una due diligence, questi strumenti individuano clausole critiche e riducono il tempo necessario per la revisione.
3. Previsione degli Esiti Processuali: Piattaforme come Lex Machina prevedono gli esiti dei contenziosi basandosi su dati storici. Gli avvocati possono uti-



lizzare queste previsioni per consigliare i clienti in modo informato.

4. Chatbot e Assistenza Clienti: L'IA migliora il servizio clienti. Chatbot intelligenti rispondono alle domande dei clienti e forniscono aggiornamenti sullo stato dei casi.

Inoltre, l'articolo menziona ChatGPT, un modello di linguaggio naturale sviluppato da OpenAI. ChatGPT può assistere gli avvocati nella redazione di documenti legali, generando bozze preliminari. È un esempio avanzato di come l'IA stia trasformando la professione legale.

In sintesi, l'articolo offre una visione completa delle opportunità e delle sfide dell'IA per gli avvocati. Tuttavia, è importante che gli avvocati mantengano il loro giudizio professionale e la competenza, utilizzando l'IA in modo intelligente [5].

Se hai altre domande o hai bisogno di ulteriori dettagli, sarò felice di aiutarti!

Conversazione con Copilot 25/6/2024

1. Intelligenza Artificiale generativa: come gli avvocati possono sfruttarla
<http://bit.ly/3XT4Bc6>
2. Come Scrivere una Recensione di un Articolo Accademico - wikiHow
<https://bit.ly/3XQrYTk>
3. Come Scrivere la Recensione di un Articolo: 7 Passaggi - wikiHow
<https://bit.ly/4cSRn3f>
4. Come scrivere una recensione di un articolo - NCGo
<https://bit.ly/3RXkSsC>
5. Come Scrivere la Recensione di un Articolo: 7 Passaggi - wikiHow
<https://bit.ly/4cMPRzn>
6. Avvocati: le linee guida all'uso dell'intelligenza artificiale
<https://bit.ly/3zrwvath>
7. La professione di avvocato e l'intelligenza artificiale
<https://bit.ly/3zomRi5>
8. L'intelligenza artificiale per gli avvocati, tra mito e realtà
<https://bit.ly/4cPJ2gB>
9. USA, avvocati e uso dell'IA senza violare la deontologia forense - Altalex
<https://bit.ly/3LxFUdT>



UN "MARKETING" SBAGLIATO: IL PROCESSO MEDIATICO

La Camera Penale di Parma ha organizzato nell'ottobre dello scorso anno un incontro dibattito sul tema "Il marketing" dell'avvocato: diritto d'informazione e limiti deontologici nell'era dei social. Ho tenuto in quell'ambito una relazione che era un po' ai margini dell'argomento principale indicato dal titolo. Per non distaccarmi dal *leit-motiv dell'incontro*, ho indicato con "marketing sbagliato" quello di alcuni colleghi che, sfruttando il fenomeno vasto e deleterio che va sotto il nome di "processo mediatico", lo utilizzano per farsi pubblicità in modo scorretto dal punto di vista deontologico, spesso assecondando le istanze più populiste e giustizialiste, tipiche del processo mediatico, con un comportamento lesivo, non solo della loro reputazione, ma anche della dignità della nostra professione e dell'immagine che di essa viene rappresentata alla pubblica opinione.

Non serve spiegare cosa si intenda per processo mediatico, né occorre spendere parole sulla sua pervasività e sulla molteplicità di forme in cui viene messo in scena (celebrato) quotidianamente, distorto sui media il processo che si celebra nelle aule di giustizia e, quasi sempre, prima che vi giunga. Esiste ormai una vastissima letteratura, cito per tutti "Giustizia mediatica" (il Mulino, 2022) che il prof. Vittorio Manes è venuto a presentare in un incontro organizzato nel marzo 2023 dalla nostra Università dal significativo titolo "Processo penale e supplitio mediatico".

Stiamo parlando quindi di una realtà che noi avvocati non possiamo ignorare, dovendo invece confrontarci col fenomeno e, ove necessario e nelle forme deontologicamente corrette, prendere posizione in modo attivo. In altre parole, non ci possiamo più permettere (come qualche

maestro che esercitava la professione cinquant'anni fa ci aveva, in buona fede, insegnato) quell'atteggiamento di virtuoso disinteresse, secondo il principio che "i processi si fanno in tribunale e non sui giornali" e che, quindi, di rapporti con la stampa e con i media "meno ce n'è e meglio è". Oggi quell'insegnamento non è più attuale. L'attenzione dei media non riguarda più i soli casi criminali di risonanza nazionale in cui l'opinione pubblica si limitava a dividersi fra "colpevolisti" e "innocentisti" senza recare troppi danni al processo nella sua sede propria. Ora tutto è cambiato, il processo mediatico continua, naturalmente, a prendere di mira i casi di risonanza nazionale, soprattutto a quelli che coinvolgono personalità politiche o quelli inerenti a fatti di sangue, ma non si limita a quelli. Come sappiamo, basta qualche caso, anche di sola risonanza in sede locale, a scatenare tutti i media, con interventi per lo più allineati sulla direttrice populista e colpevolista, soprattutto per certi reati, come quelli a sfondo sessuale. Quel che è peggio, esprimendo giudizi pseudogiuridici, improvvisando mezzi istruttori televisivi, emettendo "sentenze" preventive di condanna.

Non ci possiamo più permettere di ignorare il fenomeno. Questo ce lo ha confermato, con la propria autorevolezza il Prof. Franco Coppi proprio qui a Parma, in un convegno di qualche anno fa. Meglio essere presenti nei rapporti con i media, se questo serve a evitare che passino senza alcun vaglio, senza contraddittorio, i messaggi più forvianti, gli errori più marchiani, gli stereotipi populistico-giustizialisti, i verdetti preventivi. Perché è giusto che i nostri assistiti siano tutelati, non solo all'interno del processo, quello vero, ma anche in quello farlocco, ma

invasivo e spesso foriero di danni irreparabili, che viene celebrato sui media.

In quell'occasione il prof. Coppi evidenziava come fosse necessario il confronto con i media perché non possiamo non tutelare i nostri assistiti dal pericolo della "gogna mediatica". Ce lo chiedono i nostri clienti, siano essi imputati o parti offese, che temono questa sovraesposizione pubblica basata su stereotipi e giudizi sommari.

Quindi, non è sbagliato a priori avere rapporti con la stampa, coi media in generale. Anzi se il confronto avviene nel rispetto della riservatezza e delle reciproche professionalità può rivelarsi utile.

Del resto, il nostro codice deontologico non prevede divieti, ma pone precise regole. In particolare, l'art. 18 del libro primo- principi generali e l'art. 57 libro IV- doveri dell'avvocato nel processo. Questi canoni delineano il limite fra l'uso giusto e quello sbagliato nei rapporti con gli organi d'informazione.

Vediamo dunque alcuni casi di "marketing sbagliato" nella accezione sopra delineata, per poi passare ad alcuni episodi recenti di partecipazione degli avvocati al processo mediatico sui quali interrogarci.

Nella mia relazione ho segnalato due casi di rilevanza disciplinare giudicati, in sede d'impugnazione, dal CNF.

Entrambe le sentenze riguardano la partecipazione di colleghi a trasmissioni televisive.

Il primo, avviato su ricorso dell'avvocata incolpata avverso la sanzione disciplinare della sospensione di quattro mesi comminata in primo grado, riguarda un caso che ebbe anche risonanza nazionale per i toni farseschi della vicenda.

La ricorrente era incolpata, fra l'altro, di avere partecipato a varie trasmissioni televisive. In una di queste aveva ingaggiato un'attrice per interpretare il ruolo di sopravvissuta della nave da crociera "Costa Concordia", dichiarando falsamente di essere stata assistita con successo dall'avvocata presente al programma. In altri casi, la ricorrente, utilizzando parrucche e altri travisamenti si era finta assistita dall'avvocato (Tizio)

impersonato dal marito. La ricorrente aveva anche rilasciato numerose interviste, rappresentando falsi casi giudiziari, affermando la proposizione di azioni giudiziarie mai intraprese al fine di accaparrarsi clientela. Il ricorso veniva rigettato con sentenza CNF 14/12/2017, che confermava la sanzione di quattro mesi di sospensione, veniva poi rigettato anche il ricorso in Cassazione (Cassazione Cass. Sez. Un. 5420/2000).

Meno folcloristico, ma, in definitiva, più grave, il secondo caso, segnalato all'organismo disciplinare dalla locale Camera Penale. Riguarda le affermazioni rese da un avvocato in una trasmissione televisiva del 1° marzo 2017, alla quale era stato invitato come opinionista. Veniva discusso un fatto di cronaca locale relativo all'aggressione di una donna da parte di un cittadino indiano, arrestato nella flagranza di reato per il quale veniva convalidato l'arresto. Il giudice, ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza solo in ordine ad uno dei reati contestati, quello di lesioni e non all'altro, di tentata violenza sessuale, non applicava la misura della custodia cautelare in carcere, chiesta dal PM, ma quella meno afflittiva dell'obbligo di dimora.

Non serve dire che la decisione aveva innescato un vespaio di polemiche. C'erano infatti tutti gli elementi idonei a scatenare il furore popolare sulla asserita inefficace risposta del sistema giustizia: il (presunto) reato di natura sessuale, la qualità di extracomunitario del (presunto) colpevole.

Durante la trasmissione l'avvocato, incolpato e poi sanzionato dal locale CDD, aveva riferito una serie di circostanze poi risultate non vere. Sarebbe venuto a conoscenza del fatto perché i fratelli del cittadino indiano si sarebbero a lui rivolti per conferirgli il mandato difensivo, che aveva rifiutato, il cittadino indiano sarebbe stato recidivo. Entrambe le circostanze avevano innescato fra gli ospiti il dibattito televisivo, in particolare sulla presunta condizione di recidivo del cittadino indiano e sulla mancata applicazione, da parte delle autorità competenti, di adeguati provvedimenti restrittivi. L'incolpato aveva poi dichiarato di non aver accettato l'incarico difensivo (che in realtà nessuno gli aveva conferito) poiché non intendeva difendere una persona che ha fatto violenza su una donna. Lo avrebbe fatto solo se costretto dalla qualità di difensore

d'ufficio. Risultava così evidente la volontà di compiacere, a fini di autopromozione, quella parte di pubblico per la quale la presunzione di innocenza non si applica a particolari reati, considerati particolarmente odiosi.

L'incolpato, condannato dal locale CDD alla sanzione della censura, aveva appellato avanti al CNF, chiedendo il proscioglimento. Per motivi opposti, appellava anche il COA di riferimento, chiedendo una più severa sanzione adeguata alla gravità del comportamento.

Il CNF, con sentenza 17/02/2022 ha respinto il ricorso dell'incolpato e accolto quello del COA, irrogando la sanzione di due mesi di sospensione.

Nella motivazione si censura la posizione del ricorrente in ordine ad una specie di inesistente "obiezione di coscienza": *"Sì, io non presi le difese di questa persona perché vidi che insomma non puoi difendere una persona che ha fatto violenza su una donna io se lo devo fare d'ufficio lo faccio perché sono costretto, se devo difendere qualcuno che poi mi paga, preferisco non farlo"*

Osserva il CNF come il ricorrente esprima un giudizio anticipato di responsabilità del cliente-indagato di particolari ipotesi delittuose, dimenticando "che tale giudizio non competerebbe in nessun caso nell'ambito della propria attività professionale, attività il cui cardine si sostanzia nell'essere deputata nel difendere il diritto ad un processo giusto, celebrato nel pieno rispetto del dato normativo". L'avvocato è senz'altro libero di accettare o meno il mandato difensivo, ma se decide di non accettarlo, non può farlo dimenticando "il ruolo e la funzione, anche sociale dell'avvocato, facendosi portavoce di istanze populiste di stampo colpevolista per cui fatti di cronaca vengono affrontati con notevole demagogia nell'ambito di trasmissioni televisive come quella che occupa".

Risulta poi evidente l'intento di auto-promozione, consistente nell'attribuirsi una superiorità morale nei confronti dei colleghi che, pur non obbligati dalla difesa d'ufficio, accettano di assumere la difesa di soggetti "deprecabili"!

Conclusivamente, il CNF giudica i comportamenti tutti tenuti dal ricorrente di "notevolissima gravità" (far credere di essersi occupato di un caso per un consulto mai avvenuto,

avere collocato temporalmente tale fatto in periodo antecedente alla violenza, avere espresso opinioni tese a concretare una anticipazione di giudizio, riferendo di essere disposto a difendere soggetti asseritamente colpevoli di atti di violenza nei confronti delle donne solo ove costretto in qualità di difensore d'ufficio, evocando, in modo del tutto improprio, la sussistenza di una possibile obiezione di coscienza), tali da trasmettere all'uditore non specializzato della rete televisiva un messaggio totalmente fuorviante rispetto alla funzione di avvocato e tale da portare ad una totale compromissione del concetto del diritto costituzionalmente garantito al giusto processo".

Visti questi casi di "marketing sbagliato", torniamo al problema che ci siamo posti e cioè come e con quali limiti possa l'avvocato cercare di contrastare gli effetti deleteri del processo mediatico. Un primo rimedio potrebbe consistere nel correggere, tramite appropriati interventi di replica, le notizie erronee, sia in fatto che in diritto (spesso non c'è che l'imbarazzo della scelta). Chiedere di rivedere titoli o impostazioni sbagliate o fuorvianti. Utile è la funzione di controllo e di replica delle associazioni professionali, in primis la Camera Penale. Esempio della funzione di controllo è l'esposto presentato dalla Camera Penale territoriale nel secondo caso disciplinare sopra riportato, mentre, sul piano della correzione-replica, possiamo ricordare i pubblici interventi della nostra Camera Penale di critica ai contenuti populistico-giustizialisti di articoli pubblicati sulla stampa.

Un tema delicato, al di là degli aspetti sopra esaminati, è quello della partecipazione degli avvocati a trasmissioni televisive. Penso, in particolare, a quei programmi tv che affrontano casi eclatanti di cronaca nera, nei quali si simulano atti processuali con esperti (o presunti tali) che disquisiscono di istituti processuali, atti probatori, perizie, spesso con la partecipazione dei difensori degli imputati e delle persone offese. È il tipico caso di processo mediatico parallelo o anticipato rispetto a quello che si celebra (o si celebrerà) nelle aule giudiziali.

Ricordo a tale proposito che, pochi giorni prima del convegno di ottobre, la Corte d'Assise di Milano

aveva ammesso la perizia psichiatrica nel procedimento, di grande impatto mediatico, contro l'imputata Alessia Pifferi, accusata di omicidio per avere abbandonato a casa per sei giorni la figlia. Poiché, proprio in vista del convegno, avevo guardato in streaming alcune puntate di uno fra i più noti di questi programmi, non ho potuto non rilevare che la "perizia psichiatrica" era andata in onda in anteprima in televisione, con tanto di discussione in contraddittorio e la partecipazione di consulenti e degli avvocati di imputato e parte civile.

Occorre chiedersi se la partecipazione a questi simulacri processuali, da parte degli avvocati difensori nel processo che si svolge nella sede propria, sia o meno conferme ai limiti e ai criteri deontologici. Da un lato, visto che, bene o male, giusto o sbagliato, questi processi paralleli si fanno, si potrebbe valutare come opportuna la presenza del difensore, per non lasciare diritto incontrollato di parola a estranei che (non è chiaro a quale titolo) vengono

presentati come esperti, o, invece, osservare che, in definitiva, quello sia un modo di legittimare il processo mediatico, con i suoi effetti deleteri più volte ricordati.

Recentemente nell'ambito della c.d. "Tangentopoli Ligure" è stato sperimentato un nuovo sistema, se non di contrasto, almeno di bilanciamento nell'ambito del processo sui media, finalizzato a non lasciare senza replica il canale diretto Procura-media, con il quale in tempo reale vengono fatti pervenire e quindi pubblicati sui media le ordinanze di custodia cautelare, le intercettazioni telefoniche, i verbali degli interrogatori e, in definitiva, tutti gli argomenti dell'accusa. Una mano anonima, ma di sicura vicinanza alla difesa, ha fatto recapitata ad un giornale locale la memoria difensiva che il Presidente Toti aveva depositato nell'ambito della discussione sul riesame delle misure cautelari, rendendo così pubblico un atto difensivo destinato unicamente al giudice.

A mali estremi, estremi rimedi?

Forse sì, se non c'è modo di regolare il traffico di notizie di pertinenza accusatoria che regolarmente promanano dalle Procure, quasi che il segreto d'indagine avesse valenza discrezionale. Questo anche in considerazione del fatto che solo su tali informazioni viene celebrato il processo mediatico, con scontata sommaria condanna popolare e che ogni proposta normativa di regolamentazione viene tacciata come attentato alla libertà di stampa. Certamente, così si arriva ad una strana commistione o contaminazione del processo nella sua sede propria con quello mediatico, ma, almeno, si rammenta all'opinione pubblica che nel processo vero, che richiede tempi meno rapidi e valutazioni più ponderate, oltre all'accusa, esiste la difesa che, tra l'altro, è diritto inviolabile garantito dalla Costituzione.

Ma, sul punto il dibattito è aperto.

Stefano Freschi

interno arredato in palazzo Liberati



AUTOPROFILO

di una "toga d'oro" suo malgrado

honeste vivere

In mille modi, millantando modestia, ho cercato di sottrarmi a questo appuntamento con le nostre cronache, mie amate; ma dopo aver fastidiosamente insistito con i tanti colleghi/e¹ che mi hanno preceduto in questo traguardo di vecchiaia, costretti alla pubblica confessione a beneficio di noi tutti, non me la sono sentita di tradirli.

Incapace di poesia, smemorato come autobiografo, per scansare la noia di fatti e date di nessun interesse ho tentato d'elevarmi alla fonte: ai **valori** (quell'entità forse non carente ma inascoltata, inespressa se non repressa nelle menti e nei cuori contemporanei).

Ricercandoli -come in miniera- nel mio passato personale e professionale son riuscito miseramente solo a raccogliere qualche riflessione confusa e disordinata che ripropongo prima di tutto a me stesso e poi alla pazienza dei pochi che leggeranno.

Ne è uscita una specie di autobiografia concettuale vagamente filosofica che cerca, in umiltà tendenziale, di restituire ai maestri e trasferire in avanti; insomma, uno zibaldone e anche personale ossimoro (noterete l'abbandono del controllo e il vagabondaggio tra le costanti di vita), una pigra *flânerie* ed insieme una inevitabile miscela di vita personale e professionale (sottospecie forense).

Vorrebbe essere la restituzione, confusa e confessoria, di quanto ricevuto, assorbito, (mal)digerito nei tanti ambienti praticati e dalle tante persone (fisiche e giuridiche) frequentate.

D'altronde proprio noi, giuristi di formazione e poi avvocati, cultori e divulgatori di diritti, difensori e mediatori d'interessi non possiamo tralasciare i **fondamentali**: il richiamo del diritto naturale va sempre ascoltato perché è il recupero della vita vera, libera dalle sovrastrutture sociali costruite nei secoli dall'umanità, da menti eccelse, ma ora in balia di regole esterne, autonome, ingovernabili dal singolo (alle voci economia, finanza, mercati).

Tornare alle radici valoriali è un modo sano di rinaturalizzare, il timone risoluto di governo sulla rotta della (abusata) sostenibilità, con gli agganci alle transizioni che la nostra epoca c'impone di vivere da piccoli protagonisti.

In un mondo che le storie le racconta (e prima le inventa per vendere) stiamo sulle **radici** e sui **valori**, che siano

1 per la correttezza politica del linguaggio, preciso che in questo intervento mi riferisco sempre ad umani, a persone senza differenza di genere e che i plurali al maschile sono "non marcati" e secondo la linguistica ancora corrente inglobano entrambi i generi, intermedi compresi, come insegna l'Accademia della Crusca (<https://accademidellacrusca.it/it/consulenza/un-asterisco-sul-genere/4018>)

come magma
bruciante ancora,
fumante
sulle nostre pendici
per dar forza,
indurito

L'ego che ci domina è addomesticabile nella dimensione del **servizio**, guida e orientamento delle relazioni col prossimo; la prima qualità del servizio è la costanza, l'assidua continuità e cura che dà la sicurezza all'anima incerta, inquieta, ignorante.

L'effetto buono dell'azione ha fondamento nella **consapevolezza**: perché si fa; come si fa. Nella padronanza degli attrezzi, tra cui **linguaggio**, primo strumento relazionale, oltre la convenzione di base di sillabario e grammatica per essere veramente espressivo di pensiero e sentimento.

Qui sta il motivo della **radice** nelle fonti e quello professionale e profondo della **formazione** continua.

La consapevolezza, poi, è una piramide da molti versanti: uno è il **dubbio**, il mezzo di contrasto alla superficialità dilagante ed alla presunzione che se ne sta nascosta, ma attiva, dentro ad ognuno.

Il dubbio, che innesca la ricerca, l'onesto approfondimento individuale, recupera in razionalità le sicurezze, dopo la valutazione delle alternative e la stima del rischio e consente l'azione, giusta o sbagliata, ma consapevole appunto e pronta al rendiconto responsabile, alla motivazione. Il **dovere**, il senso di **responsabilità** che incrina gli alibi in cui ci nascondiamo di continuo ed è l'unico comportamento ed atteggiamento non ipocrita verso la propria coscienza ed onesto verso la società, un binario per il giusto orientamento di pensiero ed azione, col loro simultaneo controllo.

Ed è, allora, adeguatezza continua d'**informazione** e formazione, altro versante della consapevolezza dell'azione. Un radar sui tempi che viviamo, sull'ambiente e il contesto (tecnico solo nella fase d'analisi finale e operativa) in cui lavoriamo. Acquisire una perenne **contemporaneità**, insomma.

Fa un gran bene la **curiosità** leggera, verso sé e verso il prossimo e le vicende del mondo; lo sguardo ampio sull'orizzonte precede, provoca, accompagna e corrobora ottimismo e speranza che servono a puntare gli obiettivi, quelli essenziali della vita ed i contingenti passeggeri.

Per ciò va dosato il **tempo**, una risorsa ahinoi limitata, gratuita solo all'apparenza, il cui buon governo preserva

dall'ansia, consente la **lentezza** e sprigiona la **pazienza**, qualità della meditazione ed ambito che permette riflessione e appropriazione della coscienza, nell'equilibrio necessario riassunto nell'aureo ossimoro del *festina lente*.

Alla piena consapevolezza e padronanza consegue **independenza**, **libertà**, sicurezza, autorevolezza e forza del convincimento, il nocciolo della nostra professione (già Catone: *rem tene, verba sequentur*).

Per carità, la perfezione è solo l'irraggiungibile obiettivo; è dunque sufficiente la tendenza, che in pratica si traduce nel **riflesso** (come insegnava il grande Schumann, a proposito del diritto -allora- comunitario): i dati accumulati nella personale biblioteca informativa devono accendere le spie annidate nella memoria cerebrale, consentendo di attivare le innumerevoli servo-memorie che i progressi tecnologici (**IA** del futuro compresa) ci hanno messo a disposizione.

È poi nel controllo di pensiero e azione che i fondamentali ritornano.

Per noi avvocati e per la nostra funzione sociale i vecchi testi -quelli da portare con sé nell'isola deserta e da attualizzare- ci dicono non di un mestiere (che è servizio sì, ma di abitudine ripetitiva, senza spirito e con finalità di sostentamento), ma di un **ministero**, che è servizio assunto per vocazione e inteso come dovere personale e sociale.

È proprio il servizio (la difesa in senso lato, per noi), in quanto focalizzato come scopo, che ci distingue nell'ammucchiata dei prestatori della "Bolkenstein" 2006. Qui siamo tutti accorpati, anche per oggettività -comprensibile, ma pur sempre burocratica- dal primato della concorrenza, una priorità tutta economicistica, visione oggi ineliminabile ma da trattare come il cubo di Necker, privilegiando il fondo, non il fronte, il fine, non lo strumento.

Sull'obiettivo, di vita o di lavoro che sia, occorre sempre la chiarezza strategica perché la strada possa essere percorsa con l'adeguatezza tattica apprestata dagli strumenti acquisiti dalla consapevolezza. Nello sfondo prospettico generale, il controllo multifocale dei piani di lettura consente duttilmente, secondo le circostanze, di eliminare le ambiguità ovvero, addirittura, di trarne vantaggio.

Questo fine ha (almeno, per me ha avuto) i suoi bravi corollari e strumenti. La cura della **relazione** con le persone (e con le cose che van trattate come se fossero persone). Siamo molti miliardi: tutti uguali ed ognuno diverso

dall'altro; tutto il mondo si regge sulla (e funziona per la) relazione tra persone. E ci sta la **gentilezza**, che riassume comprensione, armonia, rispetto: una porta aperta alla collaborazione, alla reciprocità della fiducia per sane relazioni tra le infinite ruote che muovono il mondo.


In un mondo di **superficialità** diffusa e in estensione, imposta da sistemi veloci e poco riflessivi (twitter, X e tutti i simili) dominata dal pettegolezzo, cui non sfugge nemmeno la politica, riflessi dell'animo gentile, come l'astensione dal giudizio personale e la riservatezza assurgono a valori primari. Sul versante professionale, poi, la riservatezza come sappiamo diventa riserbo, **segreto**, il fondamento della fiducia, naturalmente tutt'altro rispetto alla burocratica *privacy* dei moduli mai letti.

La scommessa della buona relazione, che appare persa in partenza, va invece sostenuta dall'**ottimismo** della ragione (e dalla **speranza**, per chi crede) e da un equilibrio continuamente verificato tra passione e ragione (ragione comune e ragione tecnica), empatia, comprensione e compassione.

Certo, occorre **generosità** e disponibilità e queste pure possono essere un abito razionale: dare tutto nella vita come nella professione è anche una restituzione alla società di quanto ricevuto in dono dalla sorte e per l'investimento della società stessa, cioè di tutti. Nella pienezza sta la pace della coscienza, l'espressione della personalità nella società, il rispetto della funzione sociale del professionista-avvocato.

Surtout pas trop de zèle: per orientare in positivo la miscela, sempre individualmente variabile e spesso così indistinta e poco avvertita, di bene e male occorre **equilibrio**; per cui una giustamente piccola dose d'egoismo serve, per star bene con sé stessi, prerequisito necessario per espandere e diffondere la propria unica personalità, arricchendo (o impoverendo) vicini e assistiti. Dunque, il corredo (il mio almeno) prevede anche relativismo, minimalismo, **orgoglio q.b.**, come scrive a proposito di sale Pellegrino Artusi.

Sempre nell'abito mentale del **carpe diem**, non solo l'attimo fuggente della più recente traduzione cinematografica; occorre percepire e vivere in pienezza e consapevolezza le stagioni della vita, individuarne il perimetro, intuire e prevenire le sfumature dei loro confini, sfruttare a fondo le particolarità positive di ogni momento, senza richiudersi nel passato, conservato nella memoria quale



fonte e forza intima del proprio futuro.

Si è trattato, per me ormai cinquantenne, di tenere insieme valori e pragmatismo, in coordinamento di spirito e corpo, per tradurre, con consapevolezza e controllo, il pensiero in opera, tentando di condensarla in un insieme di azioni guidate, che fossero in grado di cambiare il mondo. S'intende: quello piccolo, alla maniera di Giovannino Guareschi e del **piccolo mondo** dell'Ingmar Bergman di "Fanny e Alexander" (ma -a proposito di orgoglio q.b.- vedi alla voce sessantotto: noi, giovani d'allora col futuro nelle mani, pensavamo di poterlo cambiare davvero e per qualche aspetto l'abbiamo anche fatto).

*E se "auto" dev'essere, auto sia fino in fondo
anche con una piccola*

auto-postfazione:

*non prendete questa confusione per un testamento spirituale
ma come un programma per i prossimi 50
né prendete la foto che completa la firma per mania di grandezza
o staliniano culto della personalità:
è solo il segno del "metterci la faccia",
cioè impegno, una volta ancora*

*quod scripsi, scripsi
nicola bianchi
vostro vecchio redattore*



οὕτως καὶ ὑμεῖς, ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν,
λέγετε ὅτι Δοῦλοι ἀχρεῖοί ἐσμεν, 'ὃ ἀφείλομεν' ποιῆσαι πεποιήκαμεν.

Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: "Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare"
(Lc 17,10)



La nuova procedura per le pene sostitutive nel d.lgs. n. 31/2024: dal “poter essere” al “dover essere” di una rivoluzione rieducativa e di una concreta risposta al sovraffollamento carcerario

Il d.lgs. n. 150/2022, attuativo della c.d. “*riforma Cartabia*”, aveva già introdotto delle innovazioni importanti in tema di “pene sostitutive”, volte, da un lato, a rivitalizzare l’istituto, traendolo dall’oblio in cui era caduto, dall’altro, a rilanciare l’ambizione di superare un sistema sanzionatorio “*carcerocentrico*” e perseguire, con altri mezzi, la finalità rieducativa comminata dall’art. 27, comma 3, della Costituzione.

Invero, la *ratio* profonda della riforma, al di là di alcune sue titubanze lessicali e di una certa farraginosità procedurale, appariva chiaramente improntata all’idea che, specie per i reati di modesto disvalore sociale e per le pene detentive brevi, la sanzione carceraria, lungi dallo svolgere agevolmente la funzione rieducativa, si ponesse in antitesi con essa, stante la sua portata fortemente “*desocializzante*”, quando non addirittura criminogena.

Ne avrebbe già potuto conseguire una interpretazione della riforma che valorizzasse al massimo la sua reale finalità e quindi desse attuazione pratica al principio secondo cui “*lex minus dixit quam voluit*”, ovvero sia che, sebbene la normativa mantenesse una certa neutralità semantica, semplicemente facoltizzando il giudice a sostituire la pena detentiva (specie con riferimento alla L. n. 689/81, come uscita dalla riforma “*Cartabia*”), tale discrezionalità dovesse essere interpretata, essenzialmente, come una potestà valutativa dei presupposti di legge, ricorrendo, però, i quali, la regola dovesse essere l’irrogazione delle pene sostitutive ed il carcere l’eccezione, dando per inteso che le prime, salvo situazioni particolari, sono sempre da intendersi come più e meglio rieducative del secondo.

In altri termini, si sarebbe potuto già ipotizzare che il giudice dovesse disporre sempre la sostituzione, allorché ritenesse di irrogare una pena, non sospesa, rientrando nei limiti di cui agli artt. 20-*bis* c.p. e 545-*bis* c.p.p. e

non ricorresse nessuna causa ostativa di cui all’art. 59 della L. n. 689/81 ovvero non individuasse precise e specifiche ragioni per cui le pene sostitutive, in chiave rieducativa, non fossero bastevoli, motivando adeguatamente sul punto, nonché fatti evidenziati la particolare pericolosità del soggetto agente, sia circa la commissione di altri reati, sia circa la previsione di non rispetto delle “*prescrizioni*” impartite per evitarli.

Così, però, non è stato, giacché è prevalsa, da un lato, una adesione meccanica alla lettera della legge, dall’altro una certa diffidenza verso il nuovo istituto, frutto, probabilmente, di una cattiva e quasi inesistente applicazione delle vecchie pene sostitutive previste dalla L. n. 689/81, nella versione anteriore alla riforma “*Cartabia*”.

Anche per tale motivo, si è reso necessario un nuovo intervento nella materia ad opera del D. Lgs. n. 31/2024 (c.d. “*Decreto Nordio*”), in vigore dallo 04.04.2024.

Tuttavia, sia la relazione di accompagnamento, sia i primi commenti, non sembrano aver colto appieno la novità che emerge chiaramente dal dettato testuale del nuovo art. 545-*bis*, comma 1, c.p.p. introdotto dal decreto “*Nordio*”, giacché è stato ben percepito solo l’aspetto dell’eliminazione della “*bifasicità necessaria*”, ossia dell’obbligo di predisporre, in ogni caso, il “*dispositivo di condanna provvisorio*” e l’“*avviso alle parti*”, per passare subito alla condanna con sostituzione, ricorrendone i “*presupposti*” e avendo il giudice tutti gli elementi necessari nonché il “*consenso dell’imputato*”, riferimento, quest’ultimo, sparito dal testo di detto articolo, ma recuperato attraverso l’inserimento nell’art. 58, comma 3, della L. n. 689/81.

Ne è derivata l’idea di un intervento correttivo “*poco innovativo*”, che, se, da un lato, ha eliminato un passaggio potenzialmente inutile, dall’al-

tro, rischia di essere un “*disincentivo*” all’istituto, perché sembra favorire la ritrosia dei giudici (ma pure degli avvocati) verso lo stesso e favorire un certo “*passare oltre*” elegantemente e che sembra, soprattutto, non tangere la giurisprudenza di legittimità che ha sempre affermato l’assenza di un “*obbligo automatico*” di sostituzione delle condanne entro i quattro anni.

In verità, la novella, su quest’ultimo aspetto, può essere letta anche in una CHIAVE DIVERSA, stavolta, però, non solo evocandone lo spirito, ma proprio a partire dalla lettera della legge.

Infatti, circa l’assenza di un “*obbligo automatico*” di sostituzione delle condanne entro i quattro anni, occorre considerare che il vecchio primo comma dell’art. 545-*bis* c.p.p., nulla diceva in proposito e, implicitamente, rinviava a quanto disposto dagli artt. 53 e 58 della L. n. 689/81, i quali espressamente affermano che il giudice “*può sostituire*” e “*può applicare*” la pena sostitutiva, dal che si conclude (anche con l’avvallo della giurisprudenza di legittimità) che si era in presenza di un potere totalmente discrezionale circa l’opportunità della sostituzione e nella valutazione delle ricorrenze delle “*condizioni*”, fatta salva una fugace motivazione sul punto.

Attualmente, invece, l’art. 545-*bis* c.p.p. si esprime chiaramente anche su questo aspetto, giacché il nuovo primo comma dispone che: “*Il giudice, se ritiene che ne ricorrono i presupposti, sostituisce la pena detentiva ...*”; ossia usa il presente indicativo senza riserve o limitazioni, vale a dire il tempo verbale del comando normativo perentorio e del “*dovere*” a carico del destinatario della norma.

In questo senso si può ritenere che la novella, quanto meno, abbia inteso maggiormente vincolare il giudice, proprio per incentivare l’istituto, ancorando la sua discrezionalità alla mera valutazione sulla ricorrenza dei “*presupposti*”, così onerandolo di una valutazione deliberativa molto più attenta ed un obbligo motivazionale molto più forte, laddove sia in presenza di una pena entro i quattro anni e non disponga la sospensione condizionale della reclusione (gli artt. 163 e ss. c.p., restano sempre e comunque inapplicabili alle pene sostitutive, ex artt. 58, comma 1, e 61-*bis* della L. 689/81), checché ne pensino le parti ed al netto della disponibilità, immediata o differita, del consenso e della documentazione necessaria.

Del resto, il cambio semantico da “condizioni” a “presupposti” della sostituzione, sembra rinviare direttamente all’art. 58 della L. n. 689/81, il quale indica, da un lato, i “criteri valutativi”, ossia quelli dell’art. 133 c.p., dall’altro, i “presupposti”, ossia la maggior idoneità rieducativa e l’assicurata prevenzione del rischio dalla commissione di altri reati, anche attraverso le prescrizioni, con, a chiosa, il presupposto negativo/ostativo della assenza di “fondati motivi” per ritenere che le prescrizioni non saranno rispettate.

Dal che, tra l’altro, si deduce pure il fatto che, se per negare la sospensione condizionale della pena, basta una prognosi negativa circa l’astensione dalla commissione di futuri reati; per omettere la sostituzione, ciò non basta, giacché, in tal caso, il giudice deve impartire apposite “prescrizioni preventive” e solo a fronte della previsione del loro mancato rispetto, potrà negare la sostituzione.

Del resto, nell’art. 545-bis, (nuovo) comma 1, c.p.p., prima, si dice che il giudice, ricorrendone i “presupposti”, “sostituisce la pena detentiva”, il che lascerebbe pensare ad un dispositivo che sempre già contiene la sostituzione, poi, invece, si dice che, ove necessario ed acquisito il consenso, il dispositivo viene integrato, evidentemente, con la previsione sostitutiva, cosicché viene confermata, da un lato, la possibilità di una “bifasicità eventuale”, dall’altro, che, quel “sostituisce” perentorio, rappresenta non solo un’indicazione operativa e procedurale, ma un vero e proprio comando giuridico sostanziale, atto a restringere la discrezionalità del giudicante, vale dire: se ci sono i “presupposti”, la pena è quella sostitutiva e non la detenzione.

Ne dovrebbe conseguire, quindi, che il giudice, alla luce della correzione della riforma, debba necessariamente inserire, nella valutazione sulla pena detentiva (altro che: “valutazione negativa implicita”), anche quella sulla sostituibilità della stessa e – ricorrendo i predetti “presupposti” e le “condizioni soggettive” di cui all’art. 59 della L. n. 689/81, ossia in assenza delle “condizioni ostative” in esso contenute – “debba” sostituirla, fatta salva l’eventuale necessità di acquisire il consenso, i documenti, il programma dell’U.E.P.E. o quant’altro, se del caso, differendo l’udienza.¹

¹ In proposito, già prima del D. Lgs. n. 31/2024, si era fatta

Certo, rimane il contrasto semantico fra l’art. 545-bis, comma 1, c.p.p. novellato (dove si dice: “sostituisce”) e gli artt. 53 (dove si dice: “può sostituire”) e 58 (dove si dice: “può applicare”) della L. n. 689/81, tuttavia il primo è posteriore ai secondi, per cui, a fronte del contrasto, i secondi non possono che ritenersi tacitamente modificati o almeno da interpretarsi nel senso che essi non indichino più una “discrezionalità assoluta”, ma, appunto, una “discrezionalità relativa e vincolata”, ossia limitata alla verifica della ricorrenza dei presupposti, come previsti dalla legge stessa.

A chiosa del discorso sulle pene sostitutive, si può dire che la vera CRITICITÀ del decreto “Nordio”, risiede non in quello che prevede, ma in quello che non prevede, ossia la mancata eliminazione della necessità del CONSENSO per la detenzione domiciliare e per la semilibertà, parificandole alle altre pene sostitutive.

Invero, sia sul piano umano che su quello logico, non si capisce perché il “consenso” non sia richiesto per mandare la gente in carcere per 24 ore al giorno, e, invece, ci voglia per stare a casa propria o per andare a dormire in prigione.

La perdurante necessità del consenso espresso, inoltre, comporta l’inapplicabilità di tali pene sostitutive a tutti gli imputati condannati ad una pena entro i quattro anni, non sospesa, laddove, pur ricorrendone i “presupposti”, costoro restino assenti dal precesso, come spesso capita agli stranieri e, in generale, ai difesi d’ufficio che non prendano contatti con il

apprezzare la Cass., II, n. 8794/24, nella quale si afferma che: «In tema di sanzioni sostitutive, il giudice di primo grado, in sede di condanna dell'imputato, ovvero il giudice di appello, chiamato a pronunciarsi ex art. 95 d. lg. 10 ottobre 2022, n. 150, sono tenuti a valutare i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p. sia i fini della determinazione della pena da infliggere sia, subito dopo, ai fini dell'individuazione della pena sostitutiva ex art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d. lg. n. 150 del 2022, dovendo esservi tra i due giudizi continuità e non contraddittorietà e favorendosi l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 20-bis c.p. quanto minore risulti la pena in concreto inflitta rispetto ai limiti edittali.» (la medesima sentenza afferma pure che: «In tema di pena sostitutive di pene detentive brevi, il giudice di merito non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 c.p. contenuto dall'art. 58 l. 24 novembre 1981, n. 689, come riformato dal d. lg. 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali.»).

difensore.

D’altro canto, non è stato previsto neppure che sia dato avviso, all’imputato “assente”, della possibilità della sostituzione della pena e della collegata necessità del consenso; così come non è stata introdotta la possibilità di recuperare il consenso dell’assente attraverso il giudice dell’esecuzione, a cui esprimere il consenso e da cui avere la sostituzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza, magari con l’inserimento del relativo avviso nel decreto di esecuzione e la concessione di un apposito termine per esercitare tale facoltà.

La questione è seria e la manchevolezza del legislatore è grave, giacché, con ogni probabilità, il successo o il fallimento delle pene sostitutive, per lo meno in chiave di deflazione carceraria, si giocherà soprattutto sulla massiva applicazione o meno proprio della “detenzione domiciliare”, anche perché essa, teoricamente, può essere disposta pure in mancanza di un domicilio idoneo, giacché l’art. 56, comma 3, della L. n. 689/81 prevede, in tal caso, che: “Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, l’ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare.”; cosicché perfino i senza fissa dimora potrebbero, teoricamente, scontare le pene brevi in questo modo, perché la concreta disponibilità di una “domicilio idoneo” non è un “presupposto” indispensabile e la questione non riguarda tanto il giudice di merito, quanto piuttosto gli organi di esecuzione.

In conclusione, quindi, possiamo dire che se, da un lato, la riforma “Cartabia”, in tema di pene sostitutive, aveva “detto meno di quello che voleva”, dall’altro, il correttivo “Nordio” ha “detto meno di quello che doveva” al fine di lanciare definitivamente l’istituto, ma, ad ogni buon conto, ha detto parecchio e questo “parecchio” dovrà essere prontamente e sistematicamente realizzato.

Gianluca Bergamaschi

Il Regolamento Macchine (UE) 2023/1230

La prospettiva di un consulente esperto di politiche industriali dell'Unione Europea per presentare quello che sarà, dal 14.1.2027, un cambio netto per il settore impiantistico quanto al quadro legale dell'Unione. Assistere le aziende nelle necessità generate da questo cambio normativo è un impegno da pianificare, soprattutto in alcuni aspetti talvolta sottovalutati come quello del software.

Il Regolamento (UE) 2023/1230, approvato il 14 giugno 2023, si concentra sulla sicurezza delle macchine: questo regolamento sostituisce la direttiva 2006/42/CE e mira a migliorare, semplificare e adattare le disposizioni esistenti per garantire la sicurezza e la salute delle persone nell'Unione Europea. Si applicherà ai nuovi prodotti sul mercato alla luce delle sfide poste dalle nuove tecnologie digitali. Il regolamento stabilisce, infatti, i nuovi requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine¹, introducendo un quadro giuridico per la vigilanza del mercato e prevedendo sanzioni per le violazioni. Inoltre, definisce le responsabilità degli operatori economici riguardo alla conformità dei prodotti, la valutazione del rischio, e la marcatura CE. Include anche disposizioni sulla valutazione della conformità, la vigilanza del mercato, e la cooperazione tra gli Stati membri per garantire la sicurezza

¹ Le quasi-macchine sono definite come un insieme che non costituisce ancora una macchina in quanto, da solo, non è in grado di eseguire un'applicazione specifica e che è soltanto destinato a essere incorporato o assemblato ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.

dei prodotti. Il regolamento entrerà tassativamente in vigore il 14 gennaio 2027, stabilendo un nuovo standard per la sicurezza delle macchine nell'UE, data alla quale tutte le macchine in commercio dovranno essere conformi. Il che richiederà alle imprese uno sforzo di adattamento ai requisiti dei due regimi nell'ultima parte del periodo interinale di transizione fra la Direttiva e il Regolamento.

Le principali novità introdotte dal nuovo Regolamento rispetto alla precedente direttiva includono i seguenti punti.

1 Uniformità di applicazione: in quanto Regolamento si mira a garantire che le norme sui requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, nonché le procedure di valutazione della conformità, siano applicate in modo uniforme in tutta l'Unione Europea, eliminando le divergenze nell'attuazione da parte degli Stati membri. Questo rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla direttiva 2006/42/CE, che poteva essere interpretata e applicata in modo diverso a seconda dello Stato membro e riduce anche lo spazio di interpretazione del Giudice alla luce della normativa interna. Quando interpretazione ci sarà

essa dovrà necessariamente ispirarsi al quadro normativo comunitario e all'intenzione del Legislatore comunitario.

2 Tutela della sicurezza e della salute: il regolamento sottolinea l'obbligo degli Stati membri di tutelare la sicurezza e la salute delle persone, in particolare dei lavoratori e dei consumatori, nonché, ove opportuno, degli animali domestici e la tutela dei beni. Questo include la considerazione dei rischi derivanti dall'uso previsto o da qualsiasi uso scorretto ragionevolmente prevedibile delle macchine o dei prodotti correlati.

3 Miglioramento della procedura di salvaguardia²: viene migliorata la procedura di salvaguardia esistente per consentire la contestazione della conformità di prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento. Questo miglioramento mira ad aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali, avvalendosi delle conoscenze disponibili negli Stati membri.

4 Vigilanza del mercato e controllo dei prodotti: il regolamento (UE) 2019/1020 stabilisce norme in materia di vigilanza del mercato e di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione. Questo regolamento si applica ai prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del nuovo regolamento macchine, nella misura in cui non esistono disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo che disciplinino in modo più specifico determinati aspetti relativi alla vigilanza del mercato e all'applicazione delle norme.

Queste novità rappresentano **un passo avanti significativo verso l'armonizzazione delle norme di sicurezza e di tutela della salute**.

² La procedura di salvaguardia viene migliorata per aumentare la trasparenza e ridurre i tempi procedurali, al fine di aumentarne l'efficienza e avvalersi delle conoscenze disponibili negli Stati membri. Questo rappresenta un miglioramento significativo rispetto alla direttiva precedente, mirando a rendere più efficace il processo di contestazione della conformità di prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento.



soffitto in palazzo Poli

te relative alle macchine in tutta l'Unione Europea, migliorando la protezione dei consumatori e dei lavoratori e facilitando la libera circolazione di macchine sicure nel mercato interno. In particolare, il regolamento si coordina con la normativa UE sull'intelligenza artificiale (IA) riconoscendo e affrontando le sfide poste dalle nuove tecnologie digitali, come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose e la robotica. Queste tecnologie emergenti presentano nuove sfide in termini di sicurezza dei prodotti che il legislatore comunitario ha ritenuto dovessero essere colmate. La relazione della Commissione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica del 19 febbraio 2020³ in materia di sicurezza e di responsabilità aveva evidenziato che l'emergere di queste tecnologie poneva nuove sfide in termini di sicurezza dei prodotti, concludendo che la vigente normativa in materia di sicurezza dei prodotti, compresa la Direttiva 2006/42/CE, presentava lacune che dovevano essere colmate. Pertanto, il regolamento mira a disciplinare i rischi di sicurezza derivanti da queste nuove tecnologie digitali, assicurando che i prodotti, inclusi quelli che incorporano l'intelligenza artificiale, siano sicuri per gli utenti e per l'ambiente.

La relazione, infatti, basandosi sul lavoro dei gruppi di esperti previsti all'interno della Direttiva medesima, evidenziava tutta una serie di criticità poste dalle nuove tecnologie, inclusa l'Intelligenza Artificiale, sulla Direttiva Macchine (2006/42/EC). In primo luogo, questo include la considerazione di come i prodotti basati sull'AI, che possono agire autonomamente, si inseriscano nel quadro normativo esistente per la sicurezza dei prodotti, dato che il loro comportamento è vincolato dagli

3 Report on the safety and liability implications of Artificial Intelligence, the Internet of Things and robotics, Brussels, 19.2.2020, COM(2020) 64 final <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0064>

obiettivi e dalle scelte di progettazione fatte dai loro sviluppatori. Inoltre, il documento evidenzia la necessità di considerare specifiche esigenze di sicurezza per il software autonomo⁴ e le funzioni di sicurezza nell'ambito dei prodotti e sistemi AI, che potrebbero richiedere obblighi aggiuntivi per i produttori. Questi aspetti sottolineano come la Direttiva Macchine e altre legislazioni correlate debbano essere aggiornate o adattate per affrontare efficacemente le sfide poste dalle tecnologie emergenti, garantendo al contempo la sicurezza dei prodotti e la protezione dei consumatori.

Considerazioni simili venivano svolte in sede di valutazione d'impatto⁵ della proposta del nuovo regolamento laddove si evidenziava come particolarmente problematica la capacità dei produttori di apparecchiature originali (OEM) di condurre una valutazione completa del rischio delle loro applicazioni prima che il prodotto venga immesso sul mercato alla luce della crescente tendenza al ricorso di sistemi basati sull'intelligenza artificiale. Veniva infatti notato che se l'intelligenza artificiale utilizzata per i macchinari è impostata per apprendere e adattarsi man mano che viene utilizzato, il suo ambito operativo potrebbe svilupparsi oltre ciò che il progettista ha previsto conto nella loro valutazione del rischio originale. Con lo sviluppo di robot collaborativi che possono spostarsi e lavorare a stretto contatto con una persona, questi

4 "While the Union product safety legislation takes into account the safety risks stemming from software integrated in a product at the time of its placing on the market and, potentially subsequent updates foreseen by the manufacturer, specific and/or explicit requirements on standalone software could be needed (e.g. an 'app' that would be downloaded). Particular considerations should be given to the stand-alone software ensuring safety functions in the AI products and systems. Additional obligations may be needed for manufacturers to ensure that they provide features to prevent the upload of software having an impact on safety during the lifetime of the AI products." Pag. 11 ibidem.

5 Impact Assessment Accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on machinery products Brussels, 21.4.2021 SWD(2021) 82 final

rischi sono molto più difficili da controllare e dipendono quasi interamente dalla sicurezza del programma di intelligenza artificiale che li esegue, come ad esempio qualità della visione del computer e delle capacità di riconoscimento delle immagini.

A tale riguardo, alcune delle autorità di vigilanza del mercato intervistate avevano fatto notare come la Direttiva Macchine fosse priva di un requisito esplicito per il produttore di fornire procedure/dispositivi di prova per effettuare la manutenzione/regolare i relativi macchinari. In effetti, mentre esiste un tale requisito per le macchine automatizzate (vedere allegato I 1.6.1 "un dispositivo di collegamento per il montaggio di dispositivi diagnostici per guasti deve essere fornito"), non era chiaro se la formulazione della Direttiva fosse sufficiente a coprire le specificità della nuova generazione di macchine con capacità di apprendimento.

Un altro ambito ritenuto critico era quello della "logica di controllo". Una logica di controllo è una parte di un programma per computer che controlla le operazioni del programma. Può essere molto complesso e viene utilizzato per determinare il processo di apprendimento attraverso il quale la macchina utilizza i set di dati su cui addestrarsi. La Direttiva non dispone di requisiti sui sistemi di controllo per prevenire esiti non sicuri e imprevedibili durante la fase di machine learning e durante la fase di utilizzo. Combinato il tutto con la raccolta di dati estesi e automatizzati, può diventare molto complicato identificare quali dati sono stati utilizzati per raggiungere determinati esiti delle decisioni, ostacolando così la correzione di dati o ipotesi errate come evidenziato in un parallelo studio per il Parlamento⁶. A tale riguardo le autorità di vigilanza

6 European Parliament. 'A governance framework for algorithmic accountability and transparency' (2019). Available at: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624262/EPRS_STU\(2019\)624262_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624262/EPRS_STU(2019)624262_EN.pdf)

za consultate avevano evidenziato come l'attuale Direttiva non contenesse norme atte a rendere obbligatoria la messa a disposizione delle Autorità dei codici sorgente o delle logiche di programmazione di dette applicazioni e come questo ostacolasse l'attività di vigilanza e ispezione.

Il Regolamento riconosce, quindi, il ruolo sempre più rilevante che il software svolge nella progettazione delle macchine, adattando di conseguenza la definizione di macchina per includere quelle che necessitano solamente del caricamento di software specifico previsto dal fabbricante per essere considerate complete ai fini della valutazione della conformità. Viene ampliata la definizione di componenti di sicurezza per includere non solo i dispositivi fisici ma anche quelli digitali. In particolare, anche il software che svolge una funzione di sicurezza ed è immesso in maniera indipendente sul mercato è considerato un componente di sicurezza. In altre parole, con software immesso in maniera indipendente sul mercato ci si riferisce al software che svolge una funzione di sicurezza ed è distribuito o reso disponibile sul mercato dell'Unione Europea come un prodotto a sé stante, non integrato inizialmente in una macchina o in un prodotto correlato. Questo tipo di software, progettato specificamente per garantire una o più funzioni di sicurezza, viene considerato un componente di sicurezza a tutti gli effetti. La sua indipendenza sul mercato implica che può essere acquistato e utilizzato separatamente da altre macchine o sistemi, con l'obiettivo di essere poi integrato in questi per migliorarne la sicurezza. Al fine di tenere conto del crescente ricorso al software come componente di sicurezza, il regolamento stabilisce che anche il software che svolge funzioni di sicurezza, se immesso in maniera indipendente sul mercato, deve essere considerato un componente di sicurezza. Infine, il Regolamento definisce il "codice sorgente" come la ver-

sione attualmente installata del software di un prodotto, formulata in un linguaggio di programmazione non ambiguo e comprensibile per le persone. Questa definizione sottolinea l'importanza della trasparenza e della comprensibilità del software per la sicurezza delle macchine.

La precedente Direttiva non prevedeva specificamente la necessità di mettere a disposizione il codice software in formato sorgente, per quanto questa potesse essersi consolidata come prassi informale. Le novità introdotte dal regolamento attuale riguardo alla necessità di mettere a disposizione il codice sorgente o la logica di programmazione del software relativo alla sicurezza sono una risposta diretta alle esigenze emergenti di trasparenza e sicurezza nell'era digitale, non specificamente normate dalla Direttiva precedente, ma che chiariscono finalmente come e perché il codice software deve essere messo a disposizione. Questo aspetto rappresenta un'evoluzione significativa nella regolamentazione, mirando a garantire che le autorità competenti possano verificare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, come evidenziato nelle disposizioni del regolamento e dall'altro gli ingiustificati abusi del potere di intrusione in elementi che possono essere caratteristici della competitività aziendale.

Il nuovo Regolamento macchine stabilisce che il codice sorgente o la logica di programmazione del software *relativo alla sicurezza* deve essere messo a disposizione delle autorità nazionali competenti su richiesta motivata, a condizione che sia necessario per verificare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III⁷.

7 L'Allegato III stabilisce le linee guida e i criteri che i fabbricanti devono seguire per garantire che le macchine e i prodotti correlati siano sicuri per l'uso. Questi requisiti sono inderogabili e devono essere rispettati per garantire un elevato livello di protezione per la salute e la sicurezza degli utenti. L'allegato copre vari aspetti, tra cui: 1) Principi generali per la valutazione del rischio e la progettazione

Questo obbligo è specificato per i fabbricanti di macchine e prodotti correlati, gli importatori, e in contesti specifici relativi alla sicurezza delle macchine alimentate da sensori, azionate da remoto o autonome, o i prodotti correlati.

Una richiesta motivata, nel contesto del nuovo Regolamento macchine, si riferisce alla necessità, da parte di un'autorità nazionale competente, di richiedere informazioni o documentazione specifica per verificare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. Questa richiesta deve essere giustificata da ragioni concrete legate alla verifica della conformità di macchine o prodotti correlati ai requisiti di sicurezza stabiliti dal regolamento.

Dal testo del Regolamento si evince che le circostanze che potrebbero giustificare una richiesta motivata da parte di un'autorità nazionale competente includono la necessità di verificare la conformità di macchine o prodotti correlati ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. In particolare, una richiesta motivata potrebbe essere necessaria per:

1 assicurare che i sistemi di controllo delle macchine o dei prodotti correlati, specialmente

in cui si enfatizza l'importanza di valutare i rischi associati all'uso delle macchine e di progettare i prodotti in modo da eliminare o ridurre al minimo tali rischi. 2) Protezione contro i rischi specifici dove si dettagliano le misure di protezione contro rischi meccanici, elettrici e altri tipi di pericoli, come la stabilità, la resistenza dei materiali, la protezione contro cadute e proiezioni di oggetti, e la sicurezza nell'uso. 3) Ergonomia e operabilità in cui si sottolinea l'importanza di considerare l'ergonomia, l'illuminazione, la movimentazione e la protezione dall'alterazione per garantire che le macchine siano comode e sicure da usare. 4) Requisiti per quasi-macchine dove si specifica che anche le quasi-macchine devono essere progettate e costruite tenendo conto della sicurezza degli operatori, garantendo che, una volta assemblate in macchine complete, rispettino i requisiti di sicurezza. 5) Informazioni e marcatura in cui si richiede che le macchine e i prodotti correlati siano forniti di istruzioni chiare per l'uso sicuro, comprese le avvertenze sui rischi residui, e che siano marcati in modo appropriato per identificare il fabbricante e garantire la tracciabilità. 6) Requisiti supplementari per alcune categorie di macchine e prodotti correlati che presentano rischi particolari, come quelle destinate al sollevamento di persone o alla lavorazione del legno, sono previsti ulteriori requisiti di sicurezza.

quelli con comportamenti o logiche auto-evolutivi progettati per operare con vari livelli di autonomia (sistemi di intelligenza artificiale), non causino azioni che superino i loro compiti o spazi di movimento definiti.

2 verificare che sia possibile registrare e conservare i dati relativi al processo decisionale in materia di sicurezza per i sistemi di sicurezza basati su software, al fine di dimostrare la conformità della macchina o del prodotto correlato ai requisiti di sicurezza.

3 assicurare che sia possibile correggere la macchina o il prodotto correlato in qualsiasi momento per preservarne la sicurezza intrinseca.

Queste circostanze riflettono la necessità di mantenere elevati standard di sicurezza e tutela della salute, consentendo alle autorità competenti di richiedere informazioni dettagliate quando vi è una giustificata preoccupazione riguardo alla conformità dei prodotti ai requisiti normativi.

Quindi la richiesta del codice sorgente o della logica di programmazione del software relativo alla sicurezza da parte delle autorità nazionali competenti non è discrezionale, altrimenti si ritornerebbe alla situazione di disuniforme applicazione cui il Regolamento cerca di porre rimedio, ma è limitata a casi particolari che hanno ispirato la redazione del testo del Regolamento. Tale richiesta deve essere sì motivata e condizionata alla necessità di tali autorità di verificare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III, ma la determinazione di ciò che è "strettamente necessario" per richiedere il codice sorgente o la logica di programmazione del software relativo alla sicurezza è guidata dalla necessità di verificare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute specificati basandosi su una valutazione del rischio specifica per la macchina o il prodotto correlato in

questione. In pratica, ciò significa che le autorità devono considerare se esistono alternative meno invasive per ottenere le informazioni necessarie per la verifica della conformità e se la richiesta del codice sorgente è proporzionata al rischio potenziale o ai problemi di sicurezza identificati. La richiesta dovrebbe essere l'ultima risorsa, dopo aver esaminato tutte le altre opzioni per valutare la conformità del prodotto ai requisiti di sicurezza senza necessità di accedere al codice sorgente. La trasparenza, la proporzionalità e la necessità sono principi chiave in questo processo di valutazione.

Ora appare evidente che nelle intenzioni del legislatore questi casi sono quelli riferibili a quelli menzionati nei documenti di preparazione del Regolamento e attengono al processo con cui dispositivi programmati per apprendere con applicazioni di intelligenza artificiale definiscono le regole di apprendimento e i relativi parametri di sicurezza e selezionano i dati con cui tale apprendimento avviene. A queste richieste si dovrebbero pertanto applicare i principi a suo tempo discussi per la Legge sull'Intelligenza Artificiale⁸ in generale, ovvero che esse sono possibili dopo aver esaurito tutti gli altri modi ragionevoli per valutare/verificare la conformità e su richiesta motivata, e riguardare i set di dati di addestramento, convalida e prova, al modello addestrato e di addestramento del sistema di IA ad alto rischio, compresi i pertinenti parametri del modello, e al relativo ambiente di esecuzione/funzionamento. Nei casi di sistemi software più semplici, e qualora siano stati esauriti tutti gli altri modi per verificare la conformità, l'accesso dell'autorità nazionale di controllo è da escludersi se non in via eccezionale. Qualora all'autorità nazionale di controllo sia stato concesso l'accesso ai set di

dati di addestramento, convalida e prova, tale accesso dovrebbe essere effettuato mediante mezzi e strumenti tecnici adeguati, compreso l'accesso in loco e, in circostanze eccezionali, l'accesso remoto. L'autorità nazionale di controllo dovrebbe trattare tutte le informazioni ottenute, compresi il codice sorgente, il software e i dati, a seconda dei casi, come informazioni riservate e rispettare la pertinente normativa dell'Unione in materia di protezione della proprietà intellettuale e dei segreti commerciali. L'autorità nazionale di controllo dovrebbe cancellare tutte le informazioni ottenute al termine dell'indagine.

Alberto Bolognini

presidente di Sintesia

<https://syntesia.eu>

con Alberto Magnani

.....
⁸ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione

l'iter del nuovo art. 25-bis del codice deontologico forense si è perfezionato con la pubblicazione della delibera in G.U. n. 102 del 3 maggio 2024.

In base all'art. 3, comma 4, della legge 247/2012, la nuova norma deontologica entra in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, quindi il 2 luglio 2024.

Comunque «entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sui siti internet del Consiglio nazionale forense, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e dei consigli degli ordini forensi circondariali».

Art. 25-bis

(Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso)

1. L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso, non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.
2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire, per iscritto, il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dell'obbligo di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

incompatibilità

Fatte salve eccezioni espresse, l'art. 18 della legge professionale forense riconduce le varie ipotesi di incompatibilità della professione di avvocato sostanzialmente a quattro gruppi: l'esercizio di altra attività di lavoro autonomo (lettera a); l'attività commerciale (lettera b); l'assunzione di cariche societarie (lettera c); l'attività di lavoro subordinato (lettera d).

In tema di ordinamento della professione forense, ai sensi della legge n. 247 del 2012, art. 18, comma 1, lett. a), è sufficiente l'iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli per cui quest'ultima è ivi espressamente consentita, a determinare l'incompatibilità quanto all'iscrizione all'albo degli avvocati (anche all'elenco speciale di quelli stabiliti), non essendo necessario, affinché tale situazione si verifichi, che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente.

In tema di ordinamento professionale forense, la ratio della disciplina delle incompatibilità è quella di garantire l'autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale sicché la previsione di specifiche ipotesi di incompatibilità non appare lesiva di precetti costituzionali né dei principi dell'Unione Europea, in quanto frutto di discrezionali scelte del legislatore che trovano giustificazione nella necessità di assicurare, in relazione a interessi di ordine generale, la professionalità dell'avvocato, l'indipendente esercizio della relativa attività professionale, la libertà richiesta dall'esercizio della professione forense, al fine di prevenire la maggiore pericolosità e frequenza di inconvenienti per effetto della commistione con altri ambiti professionali.

L'art. 18 L. n. 247/2012 stabilisce che la professione di avvocato è incompatibile "con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio"; mentre

permette "l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro". Tali eccezioni costituiscono un *numerus clausus* e non sono pertanto assoggettate ad interpretazione analogica, e ciò a prescindere dall'effettivo esercizio dell'attività professionale incompatibile, essendo infatti sufficiente la sola iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli esplicitamente elencati, per poter determinare l'incompatibilità con quella nell'albo degli avvocati (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato al sentenza del CNF ce aveva affermato l'incompatibilità tra l'iscrizione all'albo degli Avvocati e quella degli Odontoiatri).

Corte di Cassazione (pres. D'Ascola, rel. Mancino), SS.UU., sentenza n. 35981 del 27 dicembre 2023

elezioni (due mandati consecutivi)

In tema di elezioni dei Consigli degli ordini forensi, ai fini dell'operatività del divieto contenuto nell'art.3, comma 3, secondo periodo, della l. n. 113 del 2017 (secondo cui i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi), la nozione di mandato - anche alla luce dell'interpretazione che della norma è stata offerta dalla Corte costituzionale con la sentenza n.173 del 2019 - deve essere riferita, non al soggettivo esercizio delle funzioni consiliari ma alla durata oggettiva della consiliatura, atteso che il predetto divieto risponde all'esigenza di impedire un terzo mandato a chi abbia svolto le funzioni di consigliere, seppure solo per parte della consiliatura, per due mandati consecutivi, salvo il caso eccezionale in cui uno dei precedenti mandati non abbia raggiunto la durata dei due anni; pertanto, il consigliere già eletto per il secondo mandato è incandidabile alle elezioni successive, non assumendo rilievo la circostanza egli si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura. Tali principi, peraltro, si applicano anche all'ipotesi di dimissioni volontarie successive a dichiarazione di ineleggibilità.

Corte di Cassazione (pres. D'Ascola,

rel. Sestini), SS.UU., ordinanza n. 9906 dell'11 aprile 2024

NOTA:

In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. D'Ascola, rel. Sestini), SS.UU., ordinanza n. 9771 del 11 aprile 2024, Corte di Cassazione (pres. D'Ascola, rel. Sestini), SS.UU., ordinanza n. 9755 del 11 aprile 2024, Corte di Cassazione (pres. D'Ascola, rel. Sestini), SS.UU., ordinanza n. 9751 del 11 aprile 2024, nonché Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 8566 del 26 marzo 2021.



il presofferto

Sospensione dall'esercizio della professione: il "periodo presofferto" in sede cautelare non va detratto dal CDD al momento della quantificazione della sanzione (ma dal COA in sede di sua esecuzione)

Nella quantificazione della sanzione da irrogare, il CDD non deve tener conto dell'eventuale periodo di sospensione cautelare già sofferto per il medesimo fatto sottraendolo dalla durata della sospensione disciplinare, giacché tale detrazione spetta all'organo competente per l'esecuzione della sanzione medesima, dunque al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ove è iscritto l'avvocato sanzionato, come previsto dagli artt. 62 L. n. 247/2012 e 35 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l'eccezione dell'incolpato circa l'asserita illegittimità della sospensione disciplinare irrogatagli dal CDD, in quanto la stessa -correttamente- non decurtava il periodo di sospensione cautelare già scontata dal medesimo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 243 del 14 novembre 2023

NOTA:

In senso conforme, sul computo, da parte del COA di appartenenza, del c.d. "presofferto" in sede di esecuzione della sanzione disciplinare cfr. da ultimo Consiglio Nazionale Forense



(pres. Greco, rel. Sacco), sentenza n. 87 del 9 maggio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 19 del 28 febbraio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 266 del 30 dicembre 2022.

Inoltre, sulla necessità che il COA proceda alla detrazione del presofferto anche in assenza – nella decisione che abbia irrogato la sanzione definitiva – di specifiche indicazioni in merito ovvero del computo del residuo periodo di sospensione da scontare, cfr. Consiglio nazionale forense, parere 24 marzo 2023, n. 8 (reso su quesito del COA di Roma).

Infine, per la previgente disciplina (art. 43 RDL n. 1578/1933), cfr. invece Consiglio Nazionale sentenze nn. 50/2001, 128/2003, 156/2004, n. 94/2010 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Orlando), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 171, secondo cui l'eventuale "presofferto" mitiga(va) direttamente la sanzione così rideterminata "in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p."

truffa

Il coinvolgimento dell'avvocato in un sodalizio criminoso stabilmente dedito alla costruzione di falsi sinistri al fine della percezione illecita del risarcimento dei danni, costituisce condotta gravemente violativa dei precetti deontologici di dignità e decoro della professione, stante altresì la lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta dei comportamenti stessi (*Nel caso di specie, l'avvocato era stato condannato ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno delle compagnie di assicurazioni, patrocinando controversie giudiziarie relative a falsi sinistri*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Angelini), sentenza n. 243 del 14 novembre 2023

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Gagliano), sentenza n. 240 dell'8 novembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 208 del 19 ottobre 2023,

Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 197 dell'11 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 198 dell'11 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 157 del 25 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 19 del 28 febbraio 2023.

prescrizione (rilevabile d'ufficio)

La prescrizione dell'azione disciplinare è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, a causa della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia, quale l'ordine professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 245 del 14 novembre 2023

attenuanti

Per la giusta dosimetria della sanzione, e in particolare ai fini di un'eventuale mitigazione della stessa, tra le altre cose rilevano il grado non particolarmente elevato della colpa e l'assenza di dolo o intento fraudolento, la correttezza del comportamento precedente e successivo ai fatti, le vicende personali e professionali dell'incolpato nel periodo considerato, la ridotta gravità o l'assenza del danno per l'esponente, l'intervenuto risarcimento del danno, l'ammissione di responsabilità e il rammarico espresso per l'accaduto, il ravvedimento operoso, la mancata compromissione dell'immagine della professione forense, la commendevole vita professionale, l'insussistenza di precedenti disciplinari.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 252 del 14 novembre 2023

preventiva comunicazione dell'azione nei confronti di collega

L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare (art. 38, co. 1, cdf). Conseguentemente, il mancato av-

viso non è giustificato dal paventato rischio di incrinare il rapporto fiduciario con il cliente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cancellario), sentenza n. 252 del 14 novembre 2023

scuole forensi

1 Ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione, oltre che del regolare svolgimento del tirocinio professionale, i praticanti avvocati iscritti al Registro a partire dal 1° aprile 2022 devono seguire con profitto un corso obbligatorio di durata minima non inferiore a 160 ore da svolgersi nei 18 mesi di tirocinio, tenuto dai Consigli dell'Ordine (anche tramite le Scuole Forensi) e dalle associazioni forensi giudicate idonee, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge, i cui contenuti – al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale – devono essere strutturati con libera determinazione ma tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense.

2 La partecipazione positiva ai corsi obbligatori per praticanti avvocati implica la frequenza di almeno l'80% delle lezioni ed il superamento di due verifiche intermedie, che consentono di accedere ad una verifica finale, il cui mancato superamento impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio da parte del COA e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

3 Sebbene le Scuole Forensi non abbiano autonoma personalità giuridica e siano direttamente riferibili ai Consigli dell'Ordine, in tema di corsi obbligatori per i praticanti avvocati l'impugnazione della valutazione dell'esame finale effettuata dalle Scuole Forensi rientra nella giurisdizione del TAR e non del CNF.

4 Le controversie aventi ad oggetto il rilascio o il diniego del certificato di compiuto tirocinio spettano alla giurisdizione speciale esclusiva del Consiglio Nazionale Forense, il quale non può annullare il (doveroso) diniego di compiuta pratica del COA che sia fondato sulla valutazione della Scuola Forense di mancato superamento dell'esame finale del corso obbligatorio per praticanti ma, ove la ritenga viziata o illegittima, ha il pote-

re-dovere di disapplicarla in sede di impugnazione del diniego del certificato di compiuta pratica da parte del COA, costituendo antecedente logico necessario della decisione, presupposto dell'atto impugnato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 258 del 24 novembre 2023

amministrazione di sostegno

La sottoposizione dell'avvocato alla procedura di amministrazione di sostegno costituisce una limitazione al personale esercizio dei diritti civili ed attesta uno stato tale da far ritenere carente il requisito di cui all'art. 17, commi 1 e 2, della L. 247/2012 necessario per l'iscrizione all'Albo e per la permanenza dell'iscrizione stessa. Peraltro, a nulla rileva in contrario l'eventuale pendenza del reclamo avverso il provvedimento del Giudice Tutelare, in quanto immediatamente esecutivo ex artt. 403 e 407 c.c. (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo disposta dal COA di appartenenza di un avvocato sottoposto ad amministrazione di sostegno, con provvedimento del GT che peraltro espressamente disponeva una limitazione alla capacità di svolgere l'attività professionale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 256 del 14 novembre 2023

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 216.

collaboratori

La responsabilità del professionista ai fini dell'addebito dell'infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l'atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all'obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da

quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto (*Nel caso di specie, trattavasi di missiva predisposta da una collaboratrice di studio, ma comunque poi sottoscritta dall'incolpato e quindi inviata direttamente alle controparti assistite da difensore, in violazione dell'art. art. 41 cdf.*)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 277 del 5 dicembre 2023

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 279 del 5 dicembre 2023

accaparramento di clientela con sfruttamento di fatti tragici

Costituisce gravissima violazione dei principi di decoro, probità, dignità e correttezza, nonché delle norme in tema di accaparramento della clientela (art. 37 cdf, già art. 19 codice previgente), il comportamento dell'avvocato che, senza esserne richiesto, offra una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva raggiunto in ospedale i familiari della figlioletta ivi deceduta a seguito di un incidente stradale, allo scopo di conseguire incarichi professionali per l'assistenza legale nei procedimenti civili e penali originati dal sinistro mortale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di anni cinque.*)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Di Campi), sentenza n. 276 del 1° dicembre 2023

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 177 del 20 settembre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 38 del 25 febbraio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 139. In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza n. 141 del 5 dicembre 2019.

punteggiatura (!!!)

L'avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi (art. 52 cdf), ma l'intento denigratorio non può sic et simpliciter dedursi dall'enfasi della punteggiatura (*Nel caso di specie, la comparsa di costituzione e risposta oggetto di valutazione deontologica suggeriva al tribunale una certa "temerarietà" della causa, sottolineando l'assunto stesso con tre punti esclamativi. In applicazione del principio di cui in massima, rilevato che, nonostante l'evidente enfasi, la frase non avesse oggettiva portata denigratoria, il CNF ha escluso la rilevanza disciplinare del comportamento.*)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cassi, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 286 del 5 dicembre 2023

dovere di verità

Costituisce violazione dell'art. 50, co. 6, cdf il comportamento dell'avvocato che, nella presentazione di istanze o richieste riguardanti uno stesso fatto, ometta di indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 303 del 19 dicembre 2023

atti illeciti, fraudolenti, nulli

Integra illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che al proprio assistito suggerisca comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità (art. 23 cdf), non costituendo "esimente" l'aver asseritamente operato perseguendo l'interesse dell'assistito medesimo seppur in violazione della legge (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva suggerito alla propria assistita di combinare un matrimonio in bianco con un cittadino marocchino suo cliente dietro compenso di 10.000 euro, proponendo altresì agli stessi un lavoro in nero presso il ristorante di un pachistano sempre suo cliente.*)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 303 del 19 dicembre 2023

cocaina

I giovani che si affacciano alla professione forense dovrebbero trova-

re nel proprio dominus una guida e un esempio da seguire. Anche per tale ragione, costituisce grave illecito (pure) disciplinare il comportamento dell'avvocato che -in violazione dell'art. 40 cdf nonché dei doveri di probità, dignità e decoro di cui all'art. 9 cdf- fornisca ripetutamente ai propri praticanti sostanze stupefacenti (nella specie, del tipo cocaina), permettendone il consumo quotidiano anche all'interno dello studio professionale e omettendo così di assicurare ai praticanti stessi un idoneo ambiente di lavoro nonché l'effettività e la proficuità del tirocinio forense (*Nel caso di specie, il professionista ometteva di riconoscere ai propri praticanti, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, ma cedeva loro quotidianamente sostanze stupefacenti che si procurava da un cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività professionale per quattro anni*). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 331 del 27 dicembre 2023

cancellazione dall'albo in pendenza di procedimento disciplinare

Il divieto di cancellazione dall'albo, elenco o registro forense dell'iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto ad evitare che l'iscritto stesso possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l'Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) ed opera dal giorno dell'invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso. Il divieto in parola non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di: a) mancanza ab origine di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012), b) sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l'iscrizione (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012), c) cessazione dell'esercizio dell'attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 L. n. 247/2012); d) pensione di

anzianità dell'iscritto (in virtù della copertura costituzionale del diritto alla previdenza sancito dall'art. 38 Cost. che prevale sulla disposizione dell'Ordinamento forense).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 335 del 27 dicembre 2023

NOTA:

In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 35 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 166 del 11 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 229 del 28 dicembre 2021.

Sulla manifesta infondatezza della q/c della normativa in parola, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123 e, sull'esatta individuazione del momento iniziale di operatività del divieto in parola, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Savi), sentenza n. 207 del 30 dicembre 2019.

Inoltre, sul fatto che la cancellazione dall'albo dell'incolpato comporti l'estinzione dell'eventuale giudizio di gravame pendente dinanzi al CNF per sopravvenuta cessazione della materia del contendere con conseguente consolidamento del provvedimento impugnato, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022.

Infine, sull'estensione del divieto in parola anche ai casi di trasferimento (presso altro COA o presso altra sezione dell'albo tenuto dallo stesso COA), i quali presuppongono comunque una cancellazione appunto finalizzata al trasferimento stesso, confronta per tutte:

1) per il divieto di trasferimento dell'iscritto presso altro COA, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123;

2) per il divieto di trasferimento dell'iscritto dalla sezione speciale dell'albo alla sezione ordinaria dello stesso, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f.

Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182.

data d'effetto della cancellazione amministrativa

Gli effetti del provvedimento di cancellazione dall'Albo/Registro/Elenco operano normalmente a partire dal momento dell'assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio dell'ordine, che tuttavia può discrezionalmente e prudenzialmente disporre la retroattività degli effetti stessi alla data di presentazione della domanda, secondo modalità tali da non pregiudicare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte, ed in primo luogo l'affidamento dei clienti circa la condizione di appartenenza all'albo del professionista. Infatti, sarebbe viziato da eccesso di potere per irragionevolezza un provvedimento che, accogliendo un'istanza in tal senso dell'iscritto, ne disponesse la cancellazione con decorrenza da un momento eccessivamente risulante nel tempo, con evidenti possibili conseguenze negative in ordine alla tutela dei soggetti che avessero fatto ricorso alle prestazioni professionali dell'avvocato iscritto (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso avverso la delibera del COA con la quale era stata disposta la cancellazione dall'albo con decorrenza dalla data della domanda del 2022 e rigettata la richiesta di retrodatazione al 2001, anno in cui la Cassa forense aveva rilevato nei suoi confronti l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'attività di dipendente privato*).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Santinon), sentenza n. 350 del 29 dicembre 2023

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, Giraud), sentenza n. 162 del 25 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 35 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 187 del 21 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 20 del 1° febbraio 2021 nonché Consiglio naziona-

le forense, parere n. 41 del 17 ottobre 2022 e Consiglio Nazionale Forense, parere del 4 luglio 2001, n. 53.

fallimento (e incompatibilità)

Deve disporsi la cancellazione dall'albo dell'avvocato dichiarato fallito in proprio e quale socio illimitatamente responsabile di una snc, ai sensi dell'art. 17 L. 247/2012 sotto il profilo della perdita del requisito della condotta irreprensibile nonché dell'art. 18, lett. c), a mente della quale l'iscrizione nell'Albo è incompatibile "con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite".

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 349 del 29 dicembre 2023

bis in idem

Ai sensi degli artt. 6 CEDU, 4 Prot. 7 CEDU, 50 Carta di Nizza nonché alla luce del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art 97 Cost.), nel procedimento disciplinare dinanzi al CDD trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata nel merito dal Giudice sotto l'aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato, a prescindere dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche. Peraltro, la preclusione all'esercizio dell'azione disciplinare discende dalla semplice coesistenza di due procedimenti per i medesimi fatti, ancorché non si sia ancora formato il giudicato nell'ambito del più remoto dei due.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 346 del 29 dicembre 2023

NOTA:

In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 332 del 27 dicembre 2023, Consiglio Nazionale Forense sentenza (pres. Greco, rel. Pizzuto) n. 194 del 3 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. De Michele, rel. Labriola) sentenza n.

273 del 29 luglio 2016 nonché, in sede di legittimità, Cass. n. n. 35462/2021, n. 9547/2021, n. 24896/2020, n. 2506/2020, n. 29878/2018, n. 19526/2018, n. 9910/2018, n. 25368/2014, n. 16283/2010. Contra, tuttavia, seppur specificamente riferita alla sola fase dinanzi ai Consigli territoriali, Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021, secondo cui il ne bis in idem "sarebbe invece un principio di ordine pubblico processuale non "esportabile" nei procedimenti amministrativi in quanto ontologicamente diversi.

segreto e riserbo

Anche dopo la cessazione dell'incarico per qualsiasi causa, l'avvocato è tenuto a mantenere il segreto ed il massimo riserbo sull'attività prestata e sulle informazioni di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato ex art. 28 cdf(1), tanto nei confronti del cliente quanto della parte assistita(2).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024

NOTE:

(1) Sul fatto che il dovere deontologico in parola riguardi anche le informazioni apprese dagli atti di difesa della propria controparte, cfr. Corte di Cassazione (pres. Manna, rel. Graziosi), SS.UU, sentenza n. 10852 del 23 aprile 2021.

(2) Su tale distinzione cfr., per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Alpa, rel. Tirale), sentenza del 14 dicembre 2004, n. 296, secondo cui "La parte assistita è colui nell'interesse del quale è svolto l'incarico, il cliente è invece il soggetto che conferisce l'incarico e, se sovente le due figure coincidono, talvolta può accadere che a conferire l'incarico sia un terzo che vuol tutelare l'interesse della parte assistita con il consenso della stessa."

sanzione penale e disciplinare bis in idem ?

La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l'identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non viola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del

processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l'immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti (*Nel caso di specie, il ricorrente aveva eccitato l'asserita nullità della radiazione disciplinare irrogatagli, poiché -a suo dire- violava il principio del ne bis in idem, essendo stato già condannato in sede penale per i medesimi fatti*). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 26 del 23 febbraio 2024

patteggiamento

L'art. 25, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 150/2022 (c.d. 'riforma Cartabia' della giustizia penale), secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non ha (più) efficacia di giudicato nei giudizi civili, disciplinari, tributari e amministrativi, trova potenziale applicazione per le sole decisioni disciplinari pronunciate dal 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore della norma, per la quale non è stata prevista una specifica disciplina transitoria), giacché -attesane la natura processuale- non opera il principio di retroattività della *lex mitior* ma il criterio generale del *tempus regit actum*.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 26 del 23 febbraio 2024

NOTA:

In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 280 del 5 dicembre 2023 (non massimata in parte qua).

In arg. v. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 56 del 13 maggio 2022.

revoca del mandato e prorogatio

Al pari della rinuncia al mandato, la revoca dello stesso da parte del cliente non produce effetto immediato: pur se revocato, il difensore continua nell'attività di assistenza fino a quando non intervenga un nuovo difensore o sia decorso l'eventuale termine a difesa, sicché non è corretto disinteressarsi dell'assistito prima che ciò si verifichi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024

rapporti economici col cliente

Dopo il conferimento del mandato, l'avvocato non deve intrattenere con il cliente e con la parte assistita rapporti economici, patrimoniali, commerciali o di qualsiasi altra natura, che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale (art. 23 cdf, già art. 35 cod. prev.), fatti salvi gli accordi sulla definizione del compenso ex art. 25 cdf. Tale divieto -che assurge a canone comportamentale ineludibile- concerne l'esistenza del rapporto economico, sicché prescinde dalle ragioni del suo insorgere, ovvero dal fatto che l'iniziativa sia stata presa dal cliente o dall'avvocato. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 38 del 26 febbraio 2024

sentenza falsa

Il principio di stretta tipicità dell'illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare, ove non è infatti prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Per tali ipotesi di illecito a forma libera o "atipico", il metodo più adeguato, più ragionevole e più prudente con cui procedere per individuare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate (*Nel caso di specie, l'avvocato aveva confezionato una sentenza falsa che aveva consegnato al cliente al fine di nascondere l'omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto applicabile la sanzione disciplinare prevista*

dall'art. 50 cdf in tema di dovere di verità, prendendo a riferimento quel minimo edittale in considerazione del fatto che, a differenza della fattispecie prevista nella norma di confronto, nella specie il falso in parola non era stato utilizzato in un processo).

Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 c.d.f.) e fiducia (art. 11 c.d.f.) il comportamento dell'avvocato che falsifichi atti giudiziari e li utilizzi al fine di nascondere al cliente l'omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli (*Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare aggravata della sospensione dall'esercizio professionale per anni uno).*

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024

formazione continua

La previsione regolamentare in tema di obbligo di formazione, con relative sanzioni disciplinari poste a tutela della sua effettività, non è in contrasto con la Costituzione non potendosi riconoscere nella stessa una previsione patrimoniale imposta, che -come tale- sarebbe soggetta, ex art. 23 cost., al principio della riserva di legge.

In sede di procedimento disciplinare per violazione dell'obbligo formativo, deve ritenersi inammissibile, per difetto di rilevanza (art. 23 L. n. 87/1953), la questione di legittimità costituzionale e di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia (nella specie, per asserito contrasto con gli artt. 3, 10, 24, 51, 97 e 117 Cost., nonché con l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali UE e con la Direttiva 2000/78/CE) dell'articolo 11 co. 2 L. n. 247/2012 e relative disposizioni attuative (artt. 6 e 12 regolamento CNF n. 6/2014 sulla formazione continua e artt. 15 e 70 comma 6 codice deontologico) nella parte in cui prevede l'esenzione dall'obbligo formativo per gli avvocati con almeno venticinque anni di iscrizione all'albo o ultrasessantenni, giacché

da tale prescrizione non dipende la contestazione mossa all'incolpato (nella specie, c.d. "zerista"), poiché, quand'anche la Corte costituzionale o la Corte di giustizia UE reputassero discriminatoria la previsione in parola in quanto asseritamente contraria a Costituzione e, rispettivamente, al diritto dell'Unione, l'effetto non sarebbe quello di esonerare l'incolpato stesso dall'obbligo formativo di cui è gravato in quanto iscritto all'Ordine forense.

La circostanza che il COA di appartenenza non abbia (asseritamente) organizzato eventi formativi nella specifica materia di interesse o competenza dell'avvocato (nella specie, diritto agrario) non costituisce "causa di forza maggiore" ai sensi dell'art. 15, comma 2, lett. b), Reg. CNF n. 6/2014, sicché non giustifica né tantomeno scrimina l'inottemperanza all'obbligo formativo stesso, anche in considerazione dell'assoluta equipollenza del sistema FAD e di quello della formazione in presenza, pure offerta da soggetti istituzionali diversi dal proprio COA.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 91 del 27 marzo 2024

NOTA:


Sull'inammissibilità, per violazione dell'art. 134 co. 1 Cost., delle q/c aventi ad oggetto i Regolamenti CNF, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 34 del 26 febbraio 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza n. 80 del 18 settembre 2019, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 22 novembre 2018, n. 150, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza del 25 luglio 2016, n. 218, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 16 aprile 2014, n. 50.

note


**Cronache
dal Foro Parmense**

Anno XXXIII numero uno
novantatreesimo della serie
giugno 2024

per i titoli e per i testi



LE FOTO
DI QUESTO
NUMERO
SONO DI
**LUCIO
ROSSI**



fregio in palazzo Tarasconi